

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

## **COMUNE DI BUDOIA**

### **Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e di reiterazione dei vincoli**

#### **NORME DI ATTUAZIONE**

Var. 13 approvata con delibera CC n. 12 del 04.02.2021

Esecutività D.P.Reg. n. 052/Pres. Del 12.04.2021

Pubblicazione sul BUR 28 aprile 2021

aprile 2021

arch. Paola Cigalotto  
via della prefettura 8  
33100 Udine, [paola.cigalotto@gmail.com](mailto:paola.cigalotto@gmail.com)



<b>PARTE PRIMA CARATTERI DEL PIANO .....</b>	<b>6</b>
TITOLO I – COSTITUZIONE DEL PIANO.....	6
<b>Capo 1: Disposizioni generali.....</b>	<b>6</b>
Art 1.Contenuti e campo di applicazione.....	6
Art 2.Documenti costitutivi del Piano.....	6
<b>Capo 2: Definizioni .....</b>	<b>7</b>
Art 3.Parametri urbanistici ed edilizi .....	7
Art 4.Glossario .....	9
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO.....	12
<b>Capo 1: Tipi e modi di intervento .....</b>	<b>12</b>
Art 5.Edificabilità .....	12
Art 6.Area di pertinenza urbanistica.....	12
Art 7.Tipi di intervento.....	12
Art 8.Strumenti di attuazione.....	13
<b>Capo 2: Definizione delle opere di urbanizzazione e degli interventi.....</b>	<b>14</b>
Art 9.Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.....	14
Art 10.Disciplinazione delle destinazioni d'uso .....	14
<b>PARTE SECONDA- NORME SPECIFICHE.....</b>	<b>16</b>
TITOLO III -SISTEMI, AMBITI, ZONE OMOGENEE E DIRETTIVE PER LA PROGETTAZIONE .....	16
<b>Capo 1 -Disposizioni generali.....</b>	<b>16</b>
Art 11.Identificazione di sistemi, ambiti e zone omogenee, direttive per la progettazione .....	16
<b>Capo 2 - Norme valide per tutte le zone.....</b>	<b>18</b>
Art 12.Casere ed edifici rurali .....	18
Art 13.Costruzioni accessorie .....	19
Art 14.Allevamenti per conduzione familiare .....	19
Art 15.Allevamenti a carattere industriale .....	19
Art 16.Serre .....	20
TITOLO IV – DISCIPLINA DEI SISTEMI, DEGLI AMBITI E DELLE ZONE OMOGENEE .....	21
<b>Capo 2 SISTEMA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO .....</b>	<b>21</b>
<b>Paesaggio montano dell’altipiano.....</b>	<b>21</b>
Art 17.zona F2 (Aree boscate in quota - foresta del Cansiglio) .....	21
Art 18.zona F3 (Prati e Pascoli in quota - altipiano del Cansiglio).....	21
Art 19.Doline Carsiche .....	22
<b>Paesaggio dei versanti e delle colline pedemontane .....</b>	<b>23</b>
Art 20.Zona E2 (Boschi consolidati) .....	23
Art 21.Zona E3 (Prati e Pascoli) .....	24
Art 22.Ambito di interesse ambientale di San Tomè .....	25
<b>Paesaggio di pianura .....</b>	<b>27</b>
Art 23.Zona E4.1 (Aree di elevato interesse agricolo-paesaggistico) .....	27
Art 24.Zona E4.2 (Orti dei centri antichi).....	29
Art 25.Zona E4.3 (Aree di interesse agricolo-paesaggistico);.....	32

Art 26.zona E4.4 (Aree di reperimento per le connessioni ecologiche).....	34
<b>Paesaggio delle acque .....</b>	<b>35</b>
Art 27.zona F4 (Ambito di tutela ambientale delle Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo)	36
Art 28.Torrente Artugna, ambito di pertinenza fluviale (PAI LIVENZA).....	36
Art 29.Corsi d'acqua .....	38
Art 30.Filari, siepi, boschette spontanee, masarons .....	39
Art 31.Tracciati di interesse storico paesaggistico .....	40
Art 32.Viste di pregio.....	40
Art 33.Prati stabili .....	40
Art 34.Zone G2 (Generalità ) .....	41
Art 35.Zona G2.1 (Edifici esistenti o in fase di costruzione) .....	42
Art 36.Zona G2.1a (Attività agrituristica dell'Artugna).....	42
Art 37.Zona G2.1b (Centro di supporto al turismo sostenibile e campeggio di Ciampore).....	43
Art 38.Zona G2.2 (Edifici di particolare interesse storico-ambientale).....	44
Art 39.Zona G2.3 (ambito agrituristico montano, ex Ambito territoriale della "Venezia delle Nevi").....	44
Art 40.Zona G3 (demanio sciabile).....	45
<b>Capo 3 - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI.....</b>	<b>47</b>
Art 41.Disposizioni generali .....	47
<b>Ambito dei CORTILI ANTICHI (A0) .....</b>	<b>48</b>
Art 42.- Zona A0 (dei cortili ANTICHI) .....	48
Art 43.- Zona A0.1 (Edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo) .....	50
Art 44.- Zona A0.3 (Edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione) ...	51
Art 45.- Zona A0.4 (Edifici soggetti a demolizione con ricostruzione) .....	53
Art 46.- Zona A0.5 (Edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione) .....	53
Art 47.- Zona A0.6 (Aree libere edificabili) .....	53
Art 48.- Zona A7 A0.7 (Aree libere inedificabili);.....	56
<b>Norme specifiche di tutela .....</b>	<b>56</b>
Art 49.Fronti di interesse storico.....	57
Art 50.Fronti con ballatoi.....	58
Art 51.Porticati.....	58
Art 52.Vecchi pozzi.....	58
<b>Ambito della CITTA' CONTEMPORANEA (B).....</b>	<b>58</b>
Art 53.- Zona B1 (Di saturazione).....	58
Art 54.- Zona B2 (Di completamento) .....	59
Art 55.- Zona B2.1 (Ambito di recupero ex fornace - Castello) .....	61
Art 56.- Zona C (Nuova urbanizzazione).....	62
Art 57.- Zona Vp1 (Verde privato di interesse paesaggistico) .....	64
Art 58.- Zona Vp2 (Verde privato).....	65
<b>Ambito dei LUOGHI CENTRALI (S) .....</b>	<b>65</b>
Art 59.- Zona S (Servizi ed attrezzature collettive).....	65
<b>Ambito della PRODUZIONE E DEL COMMERCIO (D e H):.....</b>	<b>69</b>

Art 60.Zona omogenea D2 (Insediamenti industriali e artigianali) .....	69
Art 61.zona D3 (zona produttiva esistente) .....	71
Art 62.ZONE D3/a (Attività esistenti) .....	72
Art 63.Art. 65 ZONA D.3/b D.3/c.I (Noleggio auto) .....	73
Art 64.Art. 64 ZONA D.3/c: (Depositi di materiale di lavoro di rottami e simili) .....	74
Art 65.zona H3 (Insediamenti commerciali singoli esistenti).....	75
<b>CAPO 4 SISTEMA INFRASTRUTTURALE: .....</b>	<b>78</b>
Art 66.Rete Viaria .....	78
Art 67.Ferrovia .....	78
Art 68.Strade di rallentamento (luoghi centrali e connessioni tra i servizi) .....	78
Art 69.Strade residenziali .....	79
Art 70.Porta urbane e rallentatori .....	79
Art 71.Piste e percorsi ciclabili turistico-ricreativi .....	79
Art 72.Parcheggi .....	79
<b>Titolo V – Norme finali.....</b>	<b>83</b>
<b>CAPO I VINCOLI E FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>83</b>
Art 73. Vincolo paesaggistico .....	83
Art 74. S.I.C. IT 3310006 Foresta del Cansiglio.....	83
Art 75. Fasce di rispetto da strade ed infrastrutture .....	83
Art 76. Reti ed impianti tecnologici, impianti solari, fotovoltaici e impianti a biogas, ricarica veicoli elettrici.....	84
Art 77. Vincolo di elettrodotto .....	85
<b>CAPO 2 NORME FINALI.....</b>	<b>87</b>
Art 78. Edifici in zona impropria.....	87
Art 79. Prescrizioni geologiche e idrauliche.....	87
Art 80. Norme transitorie e riferimenti ad altre normative.....	90
Art 81. Aree di interesse archeologico.....	90
<b>CAPO 3 GUIDA AGLI INTERVENTI.....</b>	<b>91</b>
Art 82. Generalità .....	91
Art 83. Indicazioni operative .....	92

## **ALLEGATO: NORME PAI**

## **PARTE PRIMA CARATTERI DEL PIANO**

### **TITOLO I – COSTITUZIONE DEL PIANO**

#### **Capo I: Disposizioni generali**

##### **Art 1.           Contenuti e campo di applicazione**

Il Piano Regolatore Generale Comunale è redatto in conformità alla L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e si applica all'intero territorio comunale di Budoia. Detta norme per la conservazione, la modificazione e la trasformazione dei caratteri fisici degli edifici e degli spazi aperti ed in ordine ai loro usi.

##### **Art 2.           Documenti costitutivi del Piano**

Il Piano Regolatore Generale Comunale è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

tavole:

CARTA DEI VINCOLI SOVRAORDINATI

CARTA DELLE AREE EDIFICATE E URBANIZZATE

AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE E AREE SOGGETTE A VINCOLI PROCEDURALI

NUOVE AREE CON PREVISIONI INSEDIATIVE

PROGETTO PIANO STRUTTURA

ZONIZZAZIONE scala 1:5000 e 1:2000

testi:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CALCOLO CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA MASSIMA

REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO, RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PROCEDURALI E VERIFICA DEGLI STANDARD

NORME DI ATTUAZIONE comprensive di GUIDA AGLI INTERVENTI

SCHEDE DI PROGETTO

OBIETTIVI E STRATEGIE, RELAZIONE DI FLESSIBILITÀ.

RELAZIONE GEOLOGICA VERIFICA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA, GEOSTATICA E IDRAULICA

In caso di contrasto tra tavole a scale diverse, prevalgono le prescrizioni della tavola alla scala di maggiore dettaglio. In caso di contrasto tra tavole e norme, prevalgono le norme.

## **Capo 2: Definizioni**

### **Art 3. Parametri urbanistici ed edilizi**

Per la definizione dei seguenti parametri edilizi e urbanistici, si fa riferimento all'art. 32 del PUR e all'art. 3 della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Per i relativi criteri di calcolo ci si riferisce al suo Regolamento di attuazione (D. P. Reg.20 gennaio 2012 n. 18) e successive modifiche e integrazioni.

#### **3.1. - Superficie territoriale (St)**

1) E' la superficie complessiva, misurata in ettari, delle aree edificabili di una stessa zona di Piano Regolatore Generale Comunale, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità.

2) Vanno altresì escluse ai fini del computo delle Superfici territoriali (St) le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, quelle già conteggiate quali pertinenza d'interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni rispetto alla data di adozione del presente Piano Regolatore Generale Comunale.

#### **3.2. - Superficie fondiaria (Sf)**

E' costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini del computo, il verde ed i parcheggi privati a servizio delle abitazioni.

#### **3.3. - Indice di fabbricabilità territoriale (It)**

Esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni mq ha di superficie territoriale (St) di cui al precedente punto 3.1.

#### **3.4. - Indice di fabbricabilità fondiaria (If)**

Esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) di cui al precedente punto 3.2.

#### **3.5 - Densità territoriale (Dt)**

Esprime il rapporto tra gli abitanti insediati od insediabili in una data zona e la sua superficie territoriale espressa in ha.

#### **3.6 - Densità fondiaria (Df)**

Esprime il rapporto tra gli abitanti insediati ed od insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in mq.

#### **3.7. - Superficie coperta (Sc)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. g, si definisce superficie coperta (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra

dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali. La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1 lett. a) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3.8. - Superficie utile (Su)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR19/2009 comma 1, lett. e), si definisce superficie utile (Su) la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1 lett. e) del Regolamento d'attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3.9. - Superficie accessoria (Sa)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR/2009 comma 1, lett. f), si definisce superficie accessoria (Sa) la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.

### **3.10. - Rapporto di copertura (Rc) vigente:Q**

Esprime il rapporto percentuale tra superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o di progetto e la superficie fondiaria (Sf)

### **3.11. - Altezza degli edifici (H)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. k), si definisce altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1 lett b) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3.12. - Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma l), si definisce altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici. Nei locali con pavimento a diversi livelli, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 % dell'area del locale.

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1, lett. c) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3.14. - Volume Utile (Vu)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. i), si definisce volume utile (Vu) il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).

### **3.15. – Volume tecnico (Vt)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. j), si definisce volume tecnico (Vt) il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini, e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

### **3.16. - Distanza dai confini (Dcp)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma n), si definisce distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

### **3.17 - Distanza dalle strade (Ds)**

La distanza dal ciglio stradale (Ds) è il divario, espresso in metri, intercorrente tra il ciglio stradale e l'edificio [così come definito dall'art. 3 comma 1 lettera a) della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.]

### **3.18. - Distacco tra edifici (De)**

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra i perimetri della superficie coperta degli edifici contrapposti.

### **3.19. - Spazi per i parcheggi (Sp)**

Ai sensi dell'art. 3 della LR 19/2009 comma 1, lett. h), si definisce superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;

La modalità di calcolo è fissata dall'art. 2 comma 1, lett. d) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art 4. Glossario**

Di seguito sono definiti alcuni termini per la corretta applicazione delle norme del presente PRGC

### **4.1 Invarianza Idraulica**

Il principio dell'invarianza idraulica intende evitare che le trasformazioni del territorio modifichino negativamente il regime idraulico. Negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati si dovrà favorire il naturale assorbimento del terreno e dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti

le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale registrato della qualità del refluo).

#### **4.1 – Serre solari**

Si definiscono serre solari gli spazi ottenuti mediante chiusura con superfici trasparenti finalizzati alla captazione ed all'accumulo termico dell'energia solare passiva.

La serra solare deve essere integrata e/addossata all'organismo edilizio e deve soddisfare le seguenti condizioni:

- lato più corto (perpendicolare alla superficie maggiormente esposta) di dimensione compresa tra 1 e 3 metri;
- non dovrà essere dotata di impianto di riscaldamento o di raffrescamento;
- le pareti dovranno essere realizzate interamente in vetro, con almeno il 40% della superficie vetrata apribile;
- dovrà essere separata dall'unità immobiliare di pertinenza per mezzo di chiusure opache o trasparenti;
- dovrà essere esposta a Sud con una tolleranza  $\pm 45^\circ$ ;
- dovrà essere dotata di opportune schermature e dispositivi mobili per evitare il surriscaldamento estivo.

Dal punto di vista delle procedure rientrano nelle definizioni della LR 19/2009 all'art. 16, co. 1, lett. k.

#### **4.4. - Superficie permeabile**

Calcolata in percentuale, la superficie permeabile è la parte di lotto che viene lasciata libera da pavimentazioni o costruzioni che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere la falda. Nel caso di superfici interrato sottostanti le acque meteoriche vanno convogliate nel terreno e destinate in falda.

#### **4.5. - Tetto giardino**

Si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007 e succ. modifiche e integrazioni, che deve coprire almeno il 50% della copertura.

#### **4.6. - Gazebi**

Si intende con gazebo una struttura coperta metallica senza pareti perimetrali che non costituisca volume di dimensioni fino a 9 mq Sc e h massima 3m.

#### **4.7. - Ambito di Piano Attuativo Comunale (P.A.C.)**

All'interno del P.R.G.C. sono individuati gli ambiti di P.A.C..

Stabilito l'obbligo della progettazione unitaria all'interno del P.A.C., secondo quanto stabilito dalle norme delle singole zone, è ammessa, con opportuna convenzione, la realizzazione del piano per stralci funzionali descritti nel progetto generale, completi di tutte le opere di urbanizzazione e delle dotazioni dei servizi.

#### 4.8 - Volume urbanistico del fabbricato (V)

Il volume urbanistico del fabbricato si ottiene moltiplicando la superficie coperta ( $S_c$ ) per l'altezza del fabbricato ( $H$ ).

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea media di tali muri.

Gli annessi realizzati con qualsiasi tipologia e materiali, devono essere compresi nel volume lordo.

Non concorrono alla formazione del volume urbanistico:

- le scale e gli ascensori di uso condominiale (palazzina con almeno 3 alloggi);
- i porticati, anche con costruzioni sovrapposte, purché aperti almeno su due lati, pure se pilastri ed a condizione che non superino il 30% della superficie coperta dell'edificio principale.
- i posti auto coperti, (con altezza utile non superiore a m. 2,50) a servizio delle abitazioni previa dichiarazione e vincolo permanente di destinazione d'uso con atto registrato, e solo nei casi di edificazione in deroga agli indici urbanistici di zona;
- i volumi tecnici situati sopra il soffitto dell'ultimo piano abitabile, extra-corsa degli ascensori, lavatoi, serbatoi dell'acqua, camini, apparecchiature per pannelli solari, vani per il deposito di immondizie, vani per centrali di impianti tecnologici ecc. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti necessari per l'adeguamento agli standard di efficienza energetica per il recupero degli edifici esistenti (cappotti );
- serre per piante ornamentali e fiori, quando non sono al servizio di attività floristiche o simili

## **TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO**

### **Capo I: Tipi e modi di intervento**

#### **Art 5. Edificabilità**

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

#### **Art 6. Area di pertinenza urbanistica**

Ai sensi dell'art. 33 della LR 19/2009 si definisce area di pertinenza urbanistica di una costruzione l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.

Al fine di cui al comma precedente può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.

L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insidenza della costruzione, o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo

#### **Art 7. Tipi di intervento**

Gli interventi previsti dalle Norme di Piano, soggetti a permesso di costruire, denuncia di attività, attività edilizia libera o SCIA, sono articolati nelle classi di intervento previste dall'art.4 della LR 19/2009 (codice regionale dell'edilizia e suo regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di edilizia libera ai sensi della normativa vigente, deve rispettare comunque le specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze delle zone omogenee nelle quali si realizza l'intervento, oltre alle disposizioni e normative di cui all'art.4 L.R. 19/2009 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art 8. Strumenti di attuazione**

Il Presente piano regolatore generale si attua con:

- **interventi diretti**: sono quelli con permesso a costruire, denuncia di attività, attività edilizia libera o SCIA , relativi a singoli progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistico edilizia.

- **interventi indiretti**: sono quelli che devono essere preceduti da Piani Attuativi Comunali (art. 25 della Legge Regionale 5/2007 e succ. mod.) d'iniziativa pubblica e/o privata da approvarsi obbligatoriamente prima della richiesta e del rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi; ovvero contestualmente ad essi nei casi previsti dall'art. 25 comma 5 della L.R. 5/2007. L'attuazione del PAC può avvenire per unità minime di intervento da stabilirsi in sede di Piano Attuativo. Ogni unità minima di intervento dovrà essere autosufficiente per urbanizzazioni e standard o dovrà essere dimostrata l'impossibilità a soddisfare tale condizione.

- **interventi convenzionati**: sono quelli subordinati alla stipula di una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo del concessionario nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate, ovvero qualora il PRGC stesso vincoli l'utilizzo edificatorio di un'area alla realizzazione di opere (viabilità, marciapiedi, percorsi ciclabili, opere di miglioramento della sicurezza stradale, parcheggi, verde pubblico, attrezzature viarie). Il Comune richiederà ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5/2007 al fine di realizzare a carico del proponente, le opere suddette, ove mancanti. La stipula di questo atto deve precedere il rilascio del titolo abilitativo.

Le zone omogenee assoggettabili a concessione convenzionata o atto unilaterale d'obbligo nei casi sopra indicati sono le zone B2 individuate con apposito perimetro nelle tavole di zonizzazione alla voce: "Perimetro aree convenzionate". Le zone BI non sono soggette a concessione convenzionata.

## **Capo 2: Definizione delle opere di urbanizzazione e degli interventi**

### **Art 9. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria**

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono articolate nelle classi previste nella normativa vigente (Art. 5 Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni).

“Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nido e scuole materne e dell'obbligo;
- c) istituti di istruzione superiore;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.”

### **Art 10. Disciplina delle destinazioni d'uso**

Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie (ai sensi dell'art 5 della L.R. 19/2009 e succ. mod e integrazioni) :

- a) residenziale;
- b) servizi;
- c) alberghiera;
- d) ricettivo-complementare;
- e) direzionale
- f) commerciale al dettaglio;
- g) commerciale all'ingrosso;
- h) trasporto di persone e merci;
- i) artigianale;
- j) industriale;
- k) agricola e residenziale agricola;
- l) artigianale agricola;
- m) commerciale agricola;

- n) allevamenti industriali in zona agricola;
- o) servizi e attrezzature collettive.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla segnalazione certificata di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall' articolo 5 della LR stessa , per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità' stessa. Si ha parimenti mutamento della destinazione d'uso quando tali limiti vengono superati in più interventi successivi siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o nei casi di modifica senza opere edilizie.

## **Parte SECONDA- Norme specifiche**

### **Titolo III -Sistemi, ambiti, zone omogenee e direttive per la progettazione**

#### **Capo I -Disposizioni generali**

#### **Art II. Identificazione di sistemi, ambiti e zone omogenee, direttive per la progettazione**

- a) Il P.R.G.C. di Budoia suddivide il territorio comunale in Sistemi, articolati in Ambiti, in Zone omogenee ed elementi puntuali e lineari.
- b) Il piano prevede i seguenti quattro sistemi:

##### **1) SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO, che comprende:**

###### Paesaggio montano dell'altopiano articolato in:

- Zona F2 (Aree boscate in quota - foresta del Consiglio)
- Zona F3 (Prati e Pascoli in quota- altipiano del Consiglio)
- Doline Carsiche

###### Paesaggio dei versanti e delle colline pedemontane articolato in:

- Zona E2 (Boschi consolidati);
- Zona E3 (Prati e Pascoli);
- Ambito di interesse ambientale di S. Tomè;
- Area di reperimento prioritario "Fiume Livenza" (L.R. 42/96, art. 70)

###### Paesaggio di pianura articolato in:

- Zona E4.1 (aree di elevato interesse agricolo-paesaggistico);
- Zona E4.2 (orti dei centri antichi);
- Zona E4.3 (aree di interesse agricolo paesaggistico)
- Zona E4.4 (aree di reperimento per le connessioni ecologiche)

###### Paesaggio delle acque articolato in:

- Zona F4 (ambito di interesse ambientale delle Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo)
- Torrente Artugna, ambito di pertinenza fluviale (PAI Livenza);
- Corsi d'acqua
- Specchio d'acqua al confine sud del comune (Lago sud)

###### Elementi di interesse paesaggistico ambientale articolati in:

- Filari, siepi, boschette spontanee, masarons.
- Tracciati di interesse agricolo paesaggistico.
- Viste di pregio;
- Prati stabili;

###### Ambiti ricettivi turistici articolati in:

- Zona G2.1 (edifici esistenti o in fase di costruzione)
- Zona G2.1a (Attività agriturismo dell'Artugna)
- Zona G2.1b (Centro di supporto al turismo sostenibile e campeggio di Ciampore)
- Zona G2.2 (edifici di particolare interesse storico-ambientale)
- Zona G2.3 (ambito agriturismo montano ex ambito territoriale della "Venezia delle nevi")

- Zona G3 (demanio sciabile)

2) **SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI** che comprende:

Ambito dei CORTILI ANTICHI (A0) articolato in:

- Zona A0.1 (edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo);
- Zona A0.3 (edifici soggetti a ristrutturazione)
- Zona A0.4 (edifici soggetti a demolizione con ricostruzione);
- Zona A0.5 (edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione);
- Zona A0.6 (aree libere edificabili);
- Zona A0.7 (aree libere inedificabili);

Norme specifiche di tutela articolati in:

- Fronti di interesse storico
- Fronti con ballatoi
- Vecchi pozzi

Ambito della CITTA' CONTEMPORANEA (B) articolato in:

- Zona B1 (di saturazione)
- Zona B2 (di completamento)
- Zona C (nuova urbanizzazione)
- Zona B2.1 Ambito di recupero (ex fornace-castello)
- Zona Vp1 (verde privato di interesse paesaggistico)
- Zona Vp2 (verde privato)

Ambito dei LUOGHI CENTRALI (S)

- Zona S (servizi e attrezzature collettive)

Ambito della PRODUZIONE E DEL COMMERCIO (D), (H):

- zona D2 (insediamenti industriali e artigianali)
- zona D3 (zona produttiva esistente)
- zona D3/a (attività esistenti)
- zona D3/b (noleggio auto)
- zona D3/c (depositi di materiale di lavoro di rottami e simili)
- zona H3 (insediamenti commerciali singoli esistenti)

3) **SISTEMA INFRASTRUTTURALE**, che comprende:

- Rete viaria
- Ferrovia
- ELEMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE:
  - strade di rallentamento (luoghi centrali e connessioni tra i servizi)
  - strade residenziali
  - porte urbane e rallentatori
  - piste e percorsi ciclabili turistico-ricreativi

- PARCHEGGI pubblici (Sp) e privati (P)

#### IMPIANTI TECNOLOGICI

- Zona ST (servizi tecnologici)

## Capo 2 - Norme valide per tutte le zone

### Art 12. Casere ed edifici rurali

#### A - DEFINIZIONE

Sono gli edifici isolati appartenenti agli ambiti del Paesaggio montano dell'Altipiano (zone F2 e F3), e al Paesaggio dei versanti e delle colline pedemontane (zone E2, E3, ambito interesse ambientale San Tomè, area di reperimento prioritario "Fiume Livenza") anche se attualmente ruderi.

Sono edifici un tempo destinati all'attività agricola e zootecnica, che versano per lo più in stato di abbandono con il conseguente degrado ed inselvatichimento del terreno di pertinenza.

#### B - OBIETTIVI

Obiettivo primario è il recupero degli edifici esistenti e dei ruderi per attività compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica, oltre che per i fini agricoli, zootecnici e residenziali. Il recupero degli edifici deve essere strettamente connesso con il recupero delle aree di pertinenza.

#### C - DESTINAZIONI D'USO

Attività agricola, zootecnica, agrituristica e residenziale;

attività compatibili con la gestione e la fruizione culturale e turistica e comunque ogni attività compatibile con l'ambito di appartenenza.

#### D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Intervento diretto. Ai fini del perseguimento degli obiettivi succitati gli interventi non sottostanno a vincoli di titolarità.

#### E - PRESCRIZIONI URBANISTICO- EDILIZIE

Sono ammessi limitati ampliamenti, nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio originario, regolati dagli articoli di ciascun ambito nel quale l'edificio si trova.

La ricostruzione dei ruderi dovrà essere effettuata nel rispetto del sedime e con riferimento alla volumetria originaria.

Gli edifici isolati, per le loro caratteristiche tipologiche e costruttive sono assimilabili alle zone A0.3 e quindi gli interventi previsti possono derogare ai requisiti igienico sanitari.

L'altezza dei locali preesistenti può essere mantenuta anche in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali stessi.

Nelle pertinenze scoperte degli edifici è ammessa la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico.

#### F - ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il progetto edilizio dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa con allegata documentazione fotografica dello stato attuale esterno dei 4 lati dell'edificio.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla sottoscrizione, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, la raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario con il quale lo stesso si impegna o alla realizzazione in proprio di opere e servizi o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al Comune o ad altro Ente pubblico;

Prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi dovrà essere stipulata una convenzione tra le parti da cui risulti per i richiedenti l'obbligo di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche; e l'obbligo ad eseguire i lavori di manutenzione delle sistemazioni del terreno e della viabilità rurale privata. In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

### **Art 13. Costruzioni accessorie**

Le aree coperte ed i relativi volumi delle costruzioni accessorie, qualora isolate, sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità. Alle stesse non si applicano, ad esclusione delle sole zone B, i soli limiti di distanza tra i fabbricati, quando sono inseriti all'interno del medesimo lotto di pertinenza.

### **Art 14. Allevamenti per conduzione familiare**

Sono consentiti minimi allevamenti per "conduzione familiare e per conservare le forme della tradizione locale" animali da cortile fino a un massimo di sei capi, purché siano rispettate le prescrizioni del regolamento di polizia urbana.

### **Art 15. Allevamenti a carattere industriale**

In tutto il territorio comunale sono vietati i nuovi allevamenti a carattere industriale.

Vengono considerati allevamenti zootecnici a carattere industriale e, pertanto, equiparati ad ogni effetto agli impianti industriali molesti ed inquinanti, gli allevamenti di bestiame nei quali ricorre una o più delle seguenti circostanze:

1. L'alimentazione del bestiame non avvenga mediante razioni alimentari prodotte dall'azienda (ovvero con unità foraggiere o alimentare prodotte dall'azienda inferiore al 30%);
2. L'allevamento non avvenga mediante utilizzazione della normale mano d'opera agricola familiare o aziendale;
3. Non sussiste un razionale e funzionale rapporto fra estensione poderale e numero dei capi di bestiame;
4. Quando l'allevamento ha un elevato numero di capi di bestiame superiore ai seguenti parametri: per BOVINI ed EQUINI quando viene superato il rapporto di 40 quintali di peso vivo per ettaro e sono allevati in numero maggiore di 20 capi (si calcola una media di Kg.600 per esemplare); per OVINI e CAPRINI quando viene superato il rapporto di 30 quintali di peso vivo per ettaro e sono allevati in numero maggiore di 40 capi (si calcola una media di Kg.25 per esemplare).

## **Art 16. Serre**

La realizzazione di serre, diverse da quelle di cui all'art. 4 comma e punto 2 della L.R. 19/2009 e succ. mod. e integrazioni, sono consentite sia nelle zone agricole che residenziali, ivi comprese le aree di verde privato di rispetto ambientale, purché posti a distanza minima dal confine di proprietà di mt. 3.00 e a distanza dalle strade minimo mt. 5.00, salvo diversa indicazione grafica di Piano. L'altezza massima non dovrà superare i mt. 3,00. Inoltre non potrà essere interessata una superficie complessiva superiore al 30% del terreno libero da costruzioni. In prossimità di luoghi di particolare interesse storico-paesaggistico (vicinanza di chiese, cimiteri, edifici di interesse storico, strutture pubbliche, luoghi con vedute prospettiche su ambienti di valore paesaggistico) possono essere negate le autorizzazioni o richieste di superfici a serre, al fine di non deturpare o alterare i valori paesaggistici del territorio.

## **Titolo IV – Disciplina dei sistemi, degli ambiti e delle zone omogenee**

### **Capo 2 SISTEMA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

#### **Paesaggio montano dell'altipiano**

##### **Art 17. zona F2 (Aree boscate in quota - foresta del Cansiglio)**

###### A – DEFINIZIONE

Corrisponde alla parte degli ambiti di tutela ambientale (art. 4 NTA PURG) ricadenti in ambito boschivo della foresta del Cansiglio (B8) e comprende parte del SIC IT 3310006 Foresta del Cansiglio.

###### B - OBIETTIVI

Rappresentano quelle parti del territorio in cui sono riscontrabili particolari valenze ambientali-paesaggistiche che si intendono tutelare e valorizzare.

###### C - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

In detta zona possono essere realizzate, previa autorizzazione, tutte quelle infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili necessarie per l'utilizzo boschivo, e precisamente:

- ripristino e consolidamento dei sentieri;
- ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio;
- costruzione di piste provvisorie con l'obbligo di ripristinare lo stato naturale al termine dell'esbosco;
- l'installazione di teleferiche e fili a sbalzo;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale, già piani economici, e dal Piano di Gestione del SIC.

###### D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Intervento diretto per quanto riguarda interventi di piste forestali e di sentieristica.

Piano Attuativo per tutti gli altri interventi.

##### **Art 18. zona F3 (Prati e Pascoli in quota - altipiano del Cansiglio)**

###### A – DEFINIZIONE

Corrisponde alla parte degli ambiti di tutela ambientale (art. 4 NTA PURG) ricadenti in ambiti silvo-zootecnici del Cansiglio [B8] e comprende parte del SIC IT 3310006 Foresta del Cansiglio.

###### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche a prato e pascolo perseguendo i fini del più generale equilibrio ecologico del territorio comunale, rendendo gli ambiti naturali nel contempo fruibili per fini socio-culturali e turistico-ricreativi, mediante la specificazione, definizione e localizzazione di quell'insieme di opere necessarie sia alla conservazione dell'ambiente che alla sua accessibilità secondo modi che potranno essere regolati permanentemente per esigenze forestali, vegetazionali, faunistiche.

### C - PRESCRIZIONI

In tali zone ci troviamo anche nelle condizioni previste dalla L.R. 9/2007 art 7: prati abbandonati, ancorché imboschiti da più di dieci anni, non si considerano bosco in quanto riconosciuti catastalmente coltura a prato limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate.

### D.- INTERVENTI AMMESSI

In detta zona possono essere realizzate, previa autorizzazione, tutte quelle infrastrutture ed attrezzature provvisorie o stabili necessarie per l'utilizzo boschivo e precisamente:

- realizzazione, ripristino e consolidamento dei sentieri;
- realizzazione, ripristino e consolidamento della viabilità forestale di servizio;
- costruzione di piste provvisorie con l'obbligo di ripristinare lo stato naturale al termine dell'esbosco;
- l'installazione di teleferiche e fili a sbalzo;
- gli interventi previsti dai Piani di Gestione Forestale, già piani economici e dal Piano di Gestione del SIC.

E' consentita la ristrutturazione, ricostruzione delle casere e stavoli esistenti con destinazioni d'uso compatibili con gli obiettivi di zona. E' ammesso l'ampliamento per finalità igienico sanitarie di 20 mq. di superficie utile da realizzarsi in coerenza con l'edificio pre-esistente e le opere per il miglioramento energetico degli edifici.

E' ammessa la realizzazione di vasche per la raccolta d'acqua per le attività agricole.

L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996:

### E - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Intervento diretto per:

- interventi di piste forestali e sentieri;
  - ristrutturazione e ampliamenti di strutture edilizie esistenti
- Piano Attuativo per tutti gli altri interventi.

## **Art 19. Doline Carsiche**

### A – DEFINIZIONE

Sono le forme carsiche doliniformi con fondo eluviale e costituiscono una componente del paesaggio del territorio dell'Altipiano.

### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Si tratta di elementi ai quali il PRGC riconosce valori paesaggistici e naturalistici, e che tutela quindi anche con altre finalità.

### C - PRESCRIZIONI

Le doline sono inedificabili

## **Paesaggio dei versanti e delle colline pedemontane**

### **Art 20. Zona E2 (Boschi consolidati)**

#### **A – DEFINIZIONE**

Sono territori interessati dal patrimonio boschivo o suscettibili di rimboschimento. In dette zone devono essere previste prevalentemente opere di difesa idrogeologica generale. Comprende anche parte dell'Area di Reperimento del Fiume Livenza.

#### **B – OBIETTIVI**

Il Piano si prefigge come obiettivi:

- il miglioramento qualitativo del patrimonio forestale anche con finalità produttive nelle aree in cui esistono le premesse per la produzione di legname da opera e brucio anche in base a specifici piani di gestione forestale;
- il consolidamento di boschi con funzione di protezione idrogeologica;
- l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi, agricoli e faunistici. L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996:

In questi contesti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi non dovranno comunque comportare alterazioni sostanziali al delicato equilibrio idrogeologico.

#### **C – INTERVENTI AMMESSI**

E' ammesso:

- a) l'adattamento e la ristrutturazione delle strutture edilizie connesse all'attività zootecnica e forestale e l'ampliamento una tantum delle strutture edilizie esistenti di 100 mc massimi di Volume utile.
- b) La realizzazione, il ripristino e consolidamento di piste forestali, carrarecce, sentieri e piazzole.
- c) Recupero ambientale di aree degradate e ricostruzione di biotipi, utilizzazioni boschive con i criteri della selvicoltura naturalistica.
- d) Realizzazione di opere di difesa ambientale e di sistemazione idraulico-forestali quali rete e opere paramassi, opere paravalanghe,...
- e) Realizzazione di opere per prevenire e contenere gli incendi (viali frangifuoco, bacini di accumulo acqua, piazzole di sosta per gli elicotteri,....)

E' ammessa la realizzazione di attrezzature edilizie connesse con l'attività zootecnica, forestale e turistico-escursionistica. L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996:

#### **D - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**

I titoli abilitativi edilizi e gli strumenti attuativi urbanistici per nuove edificazioni in zona E2 possono essere richiesti da imprenditori agricoli a titolo professionale e proprietari di almeno 5 ha. di terreno agricolo entro i confini del Comune di Budoia.

Per gli interventi di nuova realizzazione,

If max = di 0.01 mc/mq. volume urbanistico (con massimo 150 mc di volume urbanistico per intervento)

H max= 3.5 m.

Ds min= 10.00 m

I piani di assestamento forestale sono equiparati a tutti gli effetti a piani attuativi

#### E - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Gli interventi ammessi ai punti a e d del punto C del presente articolo si attuano attraverso intervento diretto.

Tutti gli altri interventi ammessi si attuano in regime di pianificazione attuativa (P.R.P.C.).

#### F - INTERVENTI VIETATI

Sono vietati interventi edilizi e infrastrutturali atti a comportare alterazioni all'equilibrio idrogeologico generale.

#### G- ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nella zona vanno perseguiti gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle plurime funzioni del bosco e delle attività ad esso collegate.

Gli edifici dovranno rispettare le caratteristiche locali esplicitate nella "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA.

### **Art 21.        Zona E3        (Prati e Pascoli)**

#### A – DEFINIZIONE

Comprende le zone agricole degli ambiti agricoli paesaggistici destinate al mantenimento e incremento della produzione zootecnica. Le aree possono essere interessate da interventi di sperimentazione agraria e zootecnica secondo programmi da concordarsi tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti competenti.

#### B- OBIETTIVI

Il Piano intende promuovere il recupero dei terreni alla funzione agricola (compreso l'agriturismo), zootecnica e turistica. L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996:

#### C - INTERVENTI AMMESSI

In tali zone ci troviamo anche nelle condizioni previste dalla L.R. 9/2007 art 7: prati abbandonati, ancorché imboschiti da più di dieci anni, non si considerano bosco in quanto riconosciuti catastalmente coltura a prato limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate.

E' ammessa la manutenzione, ristrutturazione edilizia ed ampliamento degli edifici esistenti fino ad esaurimento della volumetria consentita e, per motivate ragioni igienico-funzionali o di risanamento energetico, fino a 300 mc "una tantum", per quelle strutture ove la volumetria o l'indice di utilizzazione fondiario consentito siano già stati saturati, nel rispetto dell'altezza massima.

E' ammessa la realizzazione e l'ampliamento di strutture annesse alle case rurali o a servizio della produzione agricola ed agrituristiche quali depositi, ricoveri ecc.

E' sempre ammessa, anche con saturazione dell'indice, l'edificazione di annessi, tettoie per il ricovero di animali, legnaie, piccoli depositi, per massimo di 65 mc e Superficie coperta massima 27 mq

L'ampliamento di attività zootecniche a carattere non industriale e di realizzazione di edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli segue la disciplina delle zone E4.I, così come stabilita dall'articolo 24 delle presenti norme.

Sono ammessi, inoltre, in regime di pianificazione attuativa (PAC), la realizzazione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività escursionistiche, comprese nelle attività agrituristiche, e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricolo-forestali e zootecnici e alla produzione di biomasse.

Le opere di sistemazione idrogeologica ad integrazione delle condizioni naturali di raccolta e di smaltimento delle acque superficiali vanno realizzate con tecniche di bioingegneria.

#### C - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F. max 0,015 mc/mq.

H max: ml. 6.00

Ds min= 10.00 m

#### D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

#### E - INTERVENTI VIETATI

- a) Tutte le piantagioni. Sono ammessi i frutteti.
- b) l'introduzione di specie arboree non autoctone;
- c) la modifica dei corsi d'acqua;
- d) l'apertura di cave
- e) i distributori di carburante.

### **Art 22. Ambito di interesse ambientale di San Tomè**

#### A – DEFINIZIONE

Ambito territoriale che per le sue molteplici caratteristiche necessita di uno studio dettagliato al fine della valorizzazione storico-culturale e della salvaguardia degli aspetti floristici e faunistici.

#### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo del Piano è quello della tutela dei contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat faunistici, nonché dei contenuti storici eventualmente presenti, per il loro valore scientifico, paesaggistico e di insieme e per la loro funzione di identità per le popolazioni locali, al fine di tutelarne i contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, nonché storici e paesaggistici.

#### C - DESTINAZIONE D'USO

Le aree di rilevante interesse ambientale di San Tomé sono vincolate ai fini della conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e della sua fruizione pubblica, con la dotazione delle strutture necessarie.

#### D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

L'attuazione in tale zona è subordinata alla redazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata che ne specifichi le relazioni funzionali fra le diverse parti senza alterare le pregevoli valenze naturalistiche e favorisca la creazione di un «laboratorio naturalistico».

Inoltre il Piano Attuativo dovrà definire: le relazioni fisiche e funzionali tra le attività ricettivo-turistiche esistenti e l'ambiente naturale; i diversi gradi di protezione e tutela; le destinazioni d'uso ammesse e localizzate compatibili; porsi in relazione ai due sistemi definiti del SIC della Foresta del Cansiglio e dell'Ambito di Tutela Ambientale "Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo"; la sistemazione di sentieri da usufruire a piedi o a cavallo anche attrezzandoli, dove necessario, con aree di sosta e segnaletica dei nomi storici dei luoghi e dei percorsi; l'individuazione della Palestra di Rocca attrezzata da esperti affinché non si creino pericoli per chi intende cimentarsi in allenamenti; infine deve segnalare le aree interessate da ritrovamenti storici ove promuovere campagne di scavi e tutte le opere necessarie al restauro dei resti archeologici al fine di favorire la conoscenza dei più antichi insediamenti umani del luogo.

#### E - INTERVENTI AMMESSI

- a) l'attività silvocolturale, in conformità ai contenuti delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.);
- b) la realizzazione di opere e strutture di presidio idrogeologico;
- c) opere per la protezione faunistica.
- d) la prosecuzione dell'attività silvocolturale nell'assoluto rispetto dell'ambiente in conformità ai contenuti delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.);
- e) la riserva di popolamento vegetale ed animale;
- f) l'attuazione e gestione dei progetti relativi alla rete di approvvigionamento idrico Comunale;
- g) gli interventi individuati e previsti dal presente P.R.G.C. relativi alle strutture turistico ricettive esistenti nelle zone G.2.1;
- h) gli interventi di sistemazione, di miglioramento dei percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo, utilizzando i materiali più idonei e compatibili con il sito, per quanto riguarda pavimentazioni, canalette di scolo per le acque meteoriche, parapetti, segnaletica turistica, ecc..
- i) l'ampliamento dei fabbricati esistenti di 150 mc di volume urbanistico
- j) il restauro, ripristino e manutenzione del Rujal (opera idraulica del 1700 che alimentava un opificio e tre paesi)

#### D - INTERVENTI VIETATI

- a) di procedere alla costruzione di nuovi edifici per abitazioni o per altre funzioni;
- b) di procedere alla costruzione di nuovi impianti di risalita e piste da sci;
- c) di procedere alla riduzione della superficie boscata matura, se non espressamente autorizzata dall'organo competente in base alle vigenti norme forestali, nonché di trasformare in coltivo zone a bosco maturo, a pascolo e a prateria; è ammesso il recupero a prato di zone incespugliate;
- d) di procedere a spianamenti, terrazzamenti e ogni altra alterazione morfologica dei suoli.

## **Paesaggio di pianura**

### **Art 23. Zona E4.1 (Aree di elevato interesse agricolo-paesaggistico)**

#### **A - DEFINIZIONE**

Le zone agricole di elevato interesse paesaggistico sono caratterizzate, nello stato di fatto, dal configurarsi come ambiti morfologicamente omogenei e definiti, in cui sono presenti valori ambientali da salvaguardare.

#### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

Il Piano si prefigge la valorizzazione delle zone agricole nel quadro della salvaguardia delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici che tali zone esprimono.

#### **C - DESTINAZIONI D'USO**

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni, compresi l'allevamento a carattere familiare e l'attività di agriturismo come meglio precisato nel successivo paragrafo E. Sono altresì ammesse attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati ai percorsi turistici. L'attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 25/1996 e di cui alla L.R. 18/2004 (relativa alle fattorie didattiche).

#### **D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

Tale zona si attua per intervento diretto

#### **E - INTERVENTI AMMESSI**

1. Sono ammessi nuovi edifici esclusivamente
  - 1.1 per attività didattiche, punti di ristoro e vendita diretta;
  - 1.2 per attività agricole, compresa residenza agricola.
2. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed interventi di ampliamento del volume dei manufatti relativi a:
  - edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale compresi gli interventi ammessi dall'art. 36 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
  - edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici, ecc.);
  - attività di agriturismo
3. E' ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali per fruizione turistico ricreativa.
4. Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali:
  - a) i rimboschimenti delle aree coltivate;
  - b) l'impianto di nuovi filari alberati o siepi;In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi è ammesso:
  - a) eseguire interventi di gestione selvicolturali per il mantenimento del patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso e secondo i criteri indicati dalle vigenti norme di Polizia forestale regionale;
  - b) la gestione del patrimonio arboreo;
  - c) l'abbattimento delle piante adulte di grosse dimensioni, solo previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;In corrispondenza delle zone coltivate è ammesso:

a) il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona, con particolare riferimento all'agricoltura biologica;

b) il controllo dei parassiti e delle infestanti.

3. Nella zona Zona E4.IM identificata nelle tavole di progetto sono ammessi, per gli agricoltori professionali, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dell'esistenza di un collegamento funzionale con la conduzione dei fondi:

la realizzazione di un maneggio comprensivo di:

- edificazioni:

scuderia 10 box; SC max 320mq H. max 6,5m

8 capanne ricovero; SC max 150mq H. max 3m

abitazione custode solo se connessa alla club house: max 90 mq SC H. max 4m

punto ristoro/club house: tot SC max 90 mq H. max 4m

- un campo coperto di SC max 800mq H. max 6,5

Al fine di salvaguardia delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici sono comunque fatte salve le norme vigenti su filari e su prati stabili, che vanno mantenuti, inoltre si prescrive il mantenimento e la realizzazione di fasce verdi di filtro attorno ai due prati stabili (già individuati dal piano sulla base della legge regionale) e di una connessione naturale tra di essi, di larghezze minime 10m.

Scuderia e ricoveri dovranno essere distanti dalle abitazioni almeno 100m.

Va inoltre rispettato il punto F interventi vietati.

Le nuove edificazioni e il campo coperto dovranno inserirsi adeguatamente nel paesaggio e prevedere paramenti esterni in legno, escludendo coperture a botte o con pendenze maggiori di 35°.

#### F - SONO VIETATI :

a) i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, (ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola e forestale in atto), che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;

b) la riduzione di superficie boscata e del prato, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino essenze arboreo-arbustive autoctone di pregio ambientale;

c) la realizzazione di serre, ad esclusione di quelle non stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente;

d) l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;

e) gli interventi di modifica dei corsi d'acqua se non per motivi di messa in sicurezza idraulica

f) la realizzazione di parcheggi asfaltati;

g) la realizzazione di centrali a biomassa isolate dagli edifici esistenti;

h) la realizzazione di distributori di carburante;

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

## G - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Le nuove edificazioni di cui al punto I.1 del comma E precedente dovranno rispettare i seguenti indici:

a) per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C

If max            0,03 mc/mq (volume urbanistico) fino ad un max di 600 mq

Hmax             6,50 ml

Ds min=         6,00 ml

In tutti gli altri casi gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi con le seguenti modalità:

- gli interventi di ampliamento del volume esistente (per le destinazioni di cui al punto C. del presente articolo) sono ammessi nel limite complessivo di mc. 450 (volume urbanistico), da concedersi anche in più volte, nel rispetto dei seguenti indici:

H max            non superiori altezze preesistenti

Dc min           5,00 ml

Ds min=         10.00 m o in allineamento all'esistente

In riferimento al punto I.2 del comma E precedente sono ammissibili, per appezzamenti (di lotti contigui) con dimensione minima di 2ha:

- piccoli ricoveri per animali: max 20 mq., H max 2,40 ml.

- tettoie e depositi ad uso agricolo fino ad un massimo di Sc 50 mq, H max 4 ml..

## **Art 24.        Zona E4.2    (Orti dei centri antichi)**

### A - DEFINIZIONE

E' costituita dalle aree agricole limitrofe ai centri di più antica formazione (orti) che per la significativa presenza di valori ambientali tradizionali, morfologici e storico-culturali richiede un'azione di tutela paesaggistica.

### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si prefigge il mantenimento dell'attuale utilizzo agricolo nelle forme tradizionali o a giardino.

### C - DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti tradizionali, ad esclusione degli allevamenti zootecnici, e l'agriturismo ai sensi della L.R. 25/1996 come meglio precisato nel successivo paragrafo. E' ammessa altresì attività di vendita diretta dei prodotti aziendali.

Sono altresì ammessi orti e giardini; piscine (solo con dimensioni massime di 45 mq e schermate da siepi) e spazi per lo sport all'aperto sono ammessi ad esclusivo uso familiare.

### D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto, mediante il recupero degli edifici esistenti con interventi di ristrutturazione.

Sono ammessi interventi di nuova realizzazione di gazebi, giochi e spazi per lo sport all'aperto ad esclusivo uso familiare.

## E – INTERVENTI VIETATI

1. i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto, che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;
2. la realizzazione di serre, ad esclusione di quelle rimuovibili e smontabili;
3. l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;

Qualunque intervento di dissodamento o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

## F - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Tutti gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono ammessi unicamente mediante interventi sul patrimonio edilizio esistente, con le seguenti modalità:

1. Gli interventi di ampliamento del volume esistente (per le destinazioni di cui al punto C, ad eccezione dell'agriturismo, del presente articolo) sono ammessi nel limite complessivo di mc. 50, da concedersi anche in più volte, nel rispetto dei seguenti indici:

H max	non superiori altezze preesistenti
DCP min	5,00 m

2. gazebi:

h max	3,00 m
Sc max	9 mq

E' consentita la recinzione degli appezzamenti nel rispetto dei seguenti criteri generali: realizzazione di recinzione, che non dovrà superare l'altezza di m. 1.50, da realizzarsi con rete metallica zincata o plastificata fissata su pali in acciaio abbinata o meno a siepe.

E' obbligatoria la conservazione dei muretti e muri in pietra esistenti.

## **Art 25. Zona E4.3 (Aree di interesse agricolo-paesaggistico);**

### A – DEFINIZIONE

Interessa zone agricole ricadenti in ambiti di interesse agricolo – paesaggistico che circondano gli abitati di Budoia, Dardago e Santa Lucia preservandone l'identità.

### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si prefigge il mantenimento delle aree e delle strutture produttive ed il loro razionale sviluppo, da ottenersi mediante la realizzazione di idonee infrastrutture, unitamente alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli elementi del tradizionale paesaggio agrario e delle esigenze igienico-sanitarie, e alla realizzazione di una rete il più possibile continua di spazi naturali non coltivati a margine degli appezzamenti (siepi, boschette, macchie alberate).

### C - DESTINAZIONE D'USO

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente. Non sono ammessi nuovi allevamenti nemmeno a carattere familiare; è ammesso l'ampliamento di quelli esistenti alla data di adozione del presente PRGC.

Sono inoltre consentite la realizzazione di percorsi a carattere didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto, in atto e potenziali, l'installazione di infrastrutture energetiche e di comunicazione (elettrodotti, oleodotti, metanodotti, linee telefoniche, ecc.), l'apertura di pozzi e la posa di condotte idriche a fini potabili o irrigui, la realizzazione di canali di scarico di acque meteoriche e di acque reflue, la costruzione dei relativi impianti e manufatti di servizio.

E' vietata la coltivazione di cave.

### D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Si attua con intervento diretto, tranne che per gli edifici di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per i quali è necessario predisporre un piano attuativo. Sono ammessi con intervento diretto lo spaccio aziendale e i distributori automatici per la vendita diretta di prodotti aziendali (attività complementare).

### E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

IF: max 0,03 mc/mq (volume urbanistico) complessivi, suddivisibile in:

a) edifici per strutture produttive aziendali

S.c.: max. 1000 mq

D.c.: min. ml. 20 per fabbricati destinati a stalla, porcilaie, pollaio e per tutti i fabbricati destinati al ricovero degli animali.  
min. ml. 6 per fabbricati destinati a deposito, cantina, ricovero di automezzi ed usi simili.

H: max ml. 6,50

Ds min= 6.00 m

Sono comunque ammessi ampliamenti per le strutture esistenti di 600 mq di SC fino a 0,03 mc/mq.

La pendenza massima dei terreni asserviti per lo spandimento non deve superare il 15%.

Il rapporto allevamento/territorio è pari almeno a 40 q. di peso vivo/ha (Decr. Min. LL.PP. 4/2/77 all. 5). E' necessario rispettare una distanza di almeno 50 ml in prossimità dei nuclei abitati più consistenti e di almeno 10 ml dall'arginatura dei corsi d'acqua.

Per quanto non specificato valgono le vigenti norme igienico sanitarie.

b) edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole

S.c.: 1000 mq

D.c.: min. ml.6,00

Ds min= 10.00 m

c) edifici residenziali annessi all'attività agricola per l'imprenditore agricolo a titolo principale e di cui all'art. 36 della L.R. 19/2009

E' ammessa la costruzione di max. 1 edificio (anche comprensiva di più alloggi) per un volume max. pari a 700 mc di volume utile

H.: max. ml. 6,50

D.c.: min. ml. 6,00

Ds min= 10.00 m

d) serre mobili per coltivazioni a terra

E' ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico.

D.c.: min ml. 3

Ds min= 10.00 m

e) sono comunque ammissibili, per appezzamenti con dimensione minima di 2ha:

- piccoli ricoveri per animali: max 20 mq., H max 2,40 ml.
- tettoie ad uso agricolo fino ad un massimo di SC 100 mq, H max 4 ml.

f) recinzioni.

E' ammessa la recinzione dei fondi con siepe o rete metallica con siepe H max 2,00 ml.

#### Spazi aperti di pertinenza dell'insediamento

Dovrà essere dimostrato il corretto convogliamento delle acque meteoriche con la realizzazione di pendenze per la creazione di un vaso opportunamente dimensionato, soprattutto in caso di eliminazione della canalizzazione agricola.

Dovrà essere assicurata la presenza degli impianti a rete necessari ed assicurato il collegamento alla viabilità pubblica.

Gli interventi per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere realizzati con attenzione all'inserimento ambientale.

#### Caratteristiche degli edifici e delle attività aziendali

Negli allevamenti occorre che le soluzioni progettuali delle strutture ed attrezzature verifichino:

- la definizione dei volumi di stoccaggio dei liquami in funzione del periodo di massimo accumulo per un corretto utilizzo agronomico; la durata dello stoccaggio dei liquami non deve essere inferiore a quella richiesta per la stabilizzazione;
- il controllo degli odori, da attuare attraverso la scelta delle strutture ed attrezzature di allevamento;
- la gestione degli effluenti in rapporto con la superficie utile di spandimento e in funzione delle caratteristiche dei liquami, della natura dei suoli, delle specie vegetali coltivate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### QUALITÀ ambientale

Le attività insediabili devono illustrare nella relazione di progetto la compatibilità dell'intervento secondo le componenti :

- relazione con gli ambiti di interesse naturalistico indicati nel piano
- relazione con gli elementi di interesse paesaggistico indicati nel piano
- urbanizzazioni a rete, scarichi ed emissioni e quanto altro in relazione a possibile inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo
- sistemazione degli spazi aperti e recinzioni.

La formulazione del giudizio di compatibilità avviene attraverso la valutazione degli effetti prodotti o indotti dall'intervento e dall'individuazione e descrizione degli interventi e delle eventuali misure da adottare per annullare e mitigare gli effetti negativi.

La stessa verifica è richiesta nella redazione del P.A.C..

La dotazione di siepi di un territorio agrario consigliata equivale a 50-100 m lineari per ettaro, pari al 2-4% della superficie complessiva.

#### Coltura agricola

E' fatto divieto di eliminazione degli esemplari arborei isolati, a nuclei e a filari, e delle siepi arbustive. Sono consentite la manutenzione, l'incremento e il miglioramento della vegetazione arborea e arbustiva attraverso appropriati interventi colturali di minimo impatto ambientale, anche per il legnatico. E' consentita la sostituzione delle piante deperienti o schiantate, utilizzando le specie autoctone.

E' prevista inoltre la sistemazione, ripristino o realizzazione di strade rurali con fondo naturale, per i mezzi connessi all'esercizio delle attività agricole e per attività turistico ricreative.

Per quanto riguarda le indicazioni su altri limiti e vincoli si fa riferimento alle norme relative.

#### Produzioni specializzate orto-floro-vivaistiche

In presenza di aziende per produzioni specializzate orto- floro- vivaistiche valgono i seguenti indici edilizi:

S.c.: max 40% del lotto per la realizzazione di serre. Di questa superficie coperta il 5% può essere utilizzato per la realizzazione di strutture di servizio e per la residenza del custode che dovranno essere parte integrante degli edifici principali

H.: max ml. 7.00 al colmo del tetto

D.c.: min.ml. 6.00

Per la residenza: max 500 mc (volume urbanistico)

Potranno essere realizzate serre con coperture in vetro e/o materiali vinilici, tunnel serra con coperture in plastica o policarbonato, tunnel ombrai -stagionali nelle coperture -ancorati al terreno con fondazioni anche a platea per garantire le infrastrutture presenti all'interno della serra (bancali di coltivazione), per consentire gli spostamenti delle coltivazioni con carrelli mobili, per consentire impianti basali di riscaldamento, per ridurre la presenza di componenti biotiche collegate al suolo, per attuare sistemi di subirrigazione e per migliorare l'assetto generale delle coltivazioni.

Saranno ammessi tutti gli impianti previsti per questo tipo di attività e, a titolo di esempio, riscaldamento automatizzato, irrigazione, ventilazione interna, impianti di nebulizzazione per la gestione del fotoperiodo e dell'umidità relativa. L'impianto di irrigazione dovrà essere a "ciclo chiuso" con l'obiettivo di non inquinare l'ambiente e la falda.

Inoltre negli spazi aperti di pertinenza dell'insediamento potranno essere previste rotaie o pavimentazioni lisce su terreno stabilizzato per lo spostamento dei carrelli mobili e dei bancali. Ciò è ammesso all'esterno delle serre per una larghezza massima di ml 2.00 e lungo la viabilità principale aziendale per una larghezza massima di ml 6.00. Dovrà essere assicurato un facile accesso all'insediamento dalla viabilità comunale. Dovrà essere inoltre assicurato un parcheggio per ogni addetto.

Per quanto non detto valgono le norme generali di zona.

## **Art 26. zona E4.4 (Aree di reperimento per le connessioni ecologiche)**

### **A - DEFINIZIONE**

Comprende gli ambiti agricoli interessati da coltivazioni che possono contribuire a realizzare nuovi nodi della rete ecologica ("Core areas"). Nello stato di fatto sono caratterizzati da appezzamenti fondiari e aree boscate prossime all'Artugna e ai corsi d'acqua, naturali corridoi ecologici.

### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

Il Piano si prefigge il mantenimento delle aree agricole produttive, unitamente alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli elementi del tradizionale paesaggio agrario e delle esigenze igienico-sanitarie, e alla realizzazione di una rete il più possibile continua di spazi naturali non coltivati (siepi, boschette, macchie alberate,...).

### **C - DESTINAZIONE D'USO**

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni come meglio precisato nel successivo paragrafo.

### **D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI**

Parametri urbanistici: la superficie fondiaria è computabile ai fini dell'edificazione in altra zona agricola. A tal fine i parametri urbanistici sono:

If: 0,03 mc/mq (volume urbanistico)

Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali:

- il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona.
- la realizzazione di siepi, filari e fasce alberate al fine di aumentare la biodiversità, migliorare il microclima e proteggere dal vento.

### **E - SONO VIETATI**

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto, che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;
- la riduzione della superficie boscata e del prato stabile, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino essenze arboreo-arbustive autoctone di pregio ambientale;
- l'eliminazione di siepi e filari autoctone;
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche;
- gli interventi di modifica dei corsi d'acqua se non degli Enti preposti.

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

Sono consentiti:

- la recinzione degli appezzamenti nel rispetto dei seguenti criteri generali: realizzazione di recinzione, che non dovrà superare l'altezza di m. 1.50, da realizzarsi con rete metallica zincata o plastificata fissata su pali in acciaio abbinata a siepi o filari alberati sollevata 10 cm da terra per il passaggio della piccola fauna.
- la realizzazione di viabilità di accesso in ghiaia o terra stabilizzata al servizio degli edifici esistenti.

## **Paesaggio delle acque**

### **Art 27. zona F4 (Ambito di tutela ambientale delle Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo)**

#### **A - DEFINIZIONE**

Corrisponde alla parte degli ambiti di tutela ambientale (art. 4 NTA PURG) ricadenti in ambito boschivo della foresta del Cansiglio (D1).

#### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

È costituito dai territori ove esiste una caratterizzazione dovuta a qualificanti valori ambientali e storico culturali tali da richiedere una specifica azione di tutela paesaggistica

#### **C - DESTINAZIONE D'USO**

Attività agricola, selvicolturale,

#### **D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI**

L'attuazione di tale ambito può avvenire con piano attuativo comunale.

Nelle more della redazione del PAC è ammesso:

- il mantenimento dell'attività agricola esclusivamente nell'ambito in cui la pratica agronomica è attualmente in uso nell'assoluto rispetto dell'ambiente circostante;
- la esecuzione degli ordinari tagli colturali ed intercalari (sfolli, diradamenti, ecc.) la ceduzione e la conversione ad alto fusto dei cedui, in conformità ai contenuti delle vigenti P.M.P.F.;
- la prosecuzione dell'attività silvicolturale nell'assoluto rispetto dell'ambiente in conformità ai contenuti delle vigenti P.M.P.F.;
- la ceduzione periodica delle specie vegetanti lungo i corsi d'acqua al fine di mantenere la loro vitalità nel tempo;
- la riserva di popolamento vegetale e animale;
- l'ampliamento di case di abitazione determinato dall'esigenza di assicurare idonei impianti igienico-sanitari e/o vani abitabili per una quota non superiore a mc. 150 (volume urbanistico), accorpati all'edificio esistente, al fine di assicurare una sufficiente dotazione di accessori e/o vani necessari al miglior vivere del nucleo familiare residente.
- L'ampliamento di strutture edilizie esistenti strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli per una quota non superiore a 200 mc. di volume (volume urbanistico).

Gli interventi edilizi di cui sopra si realizzano nell'osservanza dei seguenti indici e parametri edilizi:

H max: pari all'altezza dell'edificio esistente;

nel caso in cui l'ampliamento riguarda la sopraelevazione dell'edificio esistente l'altezza massima non potrà superare i ml. 7,50;

D.s.: come stabilita dal DM 1404 dell'1 aprile 1968 o secondo le indicazioni riportate nella cartografia di Piano;

D.c.: non inferiore a ml. 5,00;

D.e: non inferiore a ml. 10,00.

- È fatto obbligo al Comune di provvedere direttamente, se di competenza o a segnalare ai competenti uffici eventuali occlusioni dei corsi d'acqua e degli impluvi avvenuti per frane o trasporto solido in occasione di eventi meteorici particolari o avvenuti lentamente nel tempo passato; e quindi ripristinare i letti ridimensionati dopo un'analisi idraulica delle sezioni necessaria al deflusso per eventi meteorici con Tempi di Ritorno di almeno TR= 100 anni.

#### **E - SONO VIETATI**

- ogni modifica geomorfologica e idrogeologica;
- la riduzione della superficie boscata;
- procedere al disboscamento e comunque di trasformare in coltivo zone a bosco, o a prateria;
- tutti gli interventi di divisione di proprietà in grado di limitare l'uso collettivo di beni naturali se non mediante siepi verdi e simili che comunque devono permettere una filtrazione anche se puntuale;
- qualsiasi tipo di discariche;
- qualsiasi tipo di scarico se non depurato;
- apertura di cave;
- la costruzione di nuovi edifici per abitazioni o per altre funzioni;
- la costruzione di nuove strade, infrastrutture energetiche, impianti di risalita, piste da sci, ad eccezione di opere pubbliche di preminente interesse per la collettività (gasdotti, elettrodotti, ferrovia, ecc.).

### **Art 28. Torrente Artugna, ambito di pertinenza fluviale (PAI LIVENZA)**

#### **A - DEFINIZIONE**

Corrisponde all'area fluviale del torrente Artugna così come definita dal Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Livenza.

#### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

Il mantenimento delle caratteristiche ambientali e la difesa dai rischi idraulici con l'esclusione di attività incongrue.

#### **C - INTERVENTI AMMESSI ED ESCLUSI**

I. Nelle aree fluviali, ai sensi dell'art. 13 e richiamate le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del P.S.S.I.-C.M. (6 maggio 2003) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- c) l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

#### D - PREESISTENZE NELLE AREE FLUVIALI

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a) demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d) interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.

- g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

## **Art 29. Corsi d'acqua**

### **A - DEFINIZIONE**

Gli ambiti dei corsi d'acqua corrispondono agli ambiti di pertinenza fluviale del PAIL

### **B - OBIETTIVI**

Il PRGC si prefigge come obiettivo di tutelare il sistema idrografico di superficie consentendo solo le opere strettamente necessarie al mantenimento dell'equilibrio idraulico e di potenziare i valori paesaggistici della zona.

### **C - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

In tale zona sono consentite le opere di manutenzione e sistemazione idraulica, gli usi agricoli e zootecnici compatibili con il buon regime idraulico, gli interventi sulla vegetazione atti a favorire il consolidamento delle rive ed il mantenimento, la riproposizione o la creazione di un ambiente naturale di pregio paesaggistico fruibile anche a fini turistici e ricreativi.

Le opere idrauliche dovranno essere progettate tenendo conto non solo delle esigenze idrauliche, ma dell'ambiente fluviale nel suo complesso, adottando i materiali e le tipologie che meglio si adattano, dando la preferenza ad opere di bioingegneria o ad opere miste di ingegneria idraulica tradizionale e bioingegneria.

Nelle opere trasversali si cercherà di evitare strutture a vista in conglomerato cementizio, optando per materiale lapideo e, per il coronamento, per grossi massi.

Gli interventi sulla vegetazione dovranno tendere alla conservazione delle alberature esistenti di maggiori dimensioni e all'impianto di essenze arboree ed arbustive che impediscano la crescita di infestanti tali da creare una fascia protettiva di adeguata profondità. Tutte le alberature in alveo andranno eliminate.

La viabilità esistente potrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ristrutturazione; potrà essere realizzata nuova viabilità di servizio, utilizzabile anche a fini turistico-ricreativi, e potranno essere realizzati rilevati di salita o discesa dai corpi degli argini per creare un facile collegamento tra corso d'acqua e territorio circostante.

Sono vietate le dighe, le prese d'acqua e le centraline idroelettriche.

### **D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

In tale zona l'attuazione è diretta, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia idraulica.

## **Elementi puntuali di interesse paesaggistico-ambientale:**

### **Art 30. Filari, siepi, boschette spontanee, masarons**

Nelle tavole “Zonizzazione” sono indicati simbolicamente i filari alberati (non i singoli alberi) e le siepi esistenti da mantenere ai sensi dei provvedimenti relativi. Indipendentemente dalla zona in cui ricadono, è fatto obbligo di conservarli, eventualmente sostituendo le piante ammalorate (o quelle che danneggiano la sede carrabile) o reimpiantandole nel caso risultino estirpate. Con l'esclusione dei filari di gelso, tale sostituzione può avvenire anche con specie differenti. Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

#### **A - FILARI**

L'obiettivo degli interventi di seguito proposti è la salvaguardia e la parziale ricostruzione di tali formazioni vegetali, è fatto assoluto divieto di espanto dei filari indicati nelle tavole di Piano.

Si consente, pertanto, di realizzare:

- il rimpiazzo di fallanze esistenti su tutti i tratti di filari rilevati come degradati;
- il prolungamento dei filari che si interrompono prima di raggiungere quella che potrebbe essere la loro naturale lunghezza (intero lato di un appezzamento, di un tratto stradale, ecc.);
- la realizzazione di impianti ex novo ai margini di strade o di campi facenti parte di percorsi significativi;
- la manutenzione di tutti i filari esistenti e di quelli che verranno realizzati ex-novo attraverso l'eliminazione delle piante infestanti e la capitozzatura periodica della chioma realizzata a scadenze almeno triennali.

Su entrambe lati del filare va mantenuta una fascia di rispetto costantemente inerbita della larghezza di almeno 2 metri.

#### **B - SIEPI SPONTANEE (bars)**

La maggior parte delle siepi presenti sono caratterizzate dalla predominanza di Robinia e Sambuco, in alcuni casi la composizione arborea e arbustiva risulta maggiormente composta comprendendo specie che si ritengono derivanti della vegetazione originaria come ad esempio la Farnia o l'Acerò campestre. La gestione praticata è a ceduo misto, dove le specie lasciate ad alto fusto sono: *Quercus robur* e *Populus nigra*. Le situazioni di degrado sono determinate dalla presenza di fallanze nello strato arboreo e arbustivo arrecate da ceduzioni troppo intense o da estirpazioni, effettuate per ricavare maggior spazio alle coltivazioni, che causano restringimenti eccessivi della larghezza della siepe.

La gestione delle siepi esistenti dovrà prevedere i seguenti interventi:

- mantenere su ogni lato una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 metri nel caso in cui la siepe sia contigua a colture arative;
- Divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi nella siepe o nella fascia di rispetto inerbita.

I nuovi impianti dovranno essere realizzati con specie arboree e arbustive, il sesto d'impianto non deve superare metri 1,5 per 3. Le specie utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nel territorio; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

#### **C - MASARONS**

Sono i caratteristici cumuli di sassi da spietramento dei terreni, depositati lungo i confini tra le proprietà, che vanno mantenuti come tracce dell'identità dei luoghi.

### **Art 31. Tracciati di interesse storico paesaggistico**

Sono strade e carrarecce individuati nelle tavole di zonizzazione con apposito simbolo e che presentano un certo interesse per i caratteri del paesaggio attraversato oppure perché si tratta di antichi tracciati costruiti con tecniche costruttive proprie della cultura tecnica del luogo.

Nel loro insieme formano una rete di collegamento tra i luoghi notevoli del paesaggio.

Tutti gli interventi su tale viabilità dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto del paesaggio. Sulla viabilità di interesse storico esistente è consentito operare interventi di consolidamento, ripristino ed allargamento tenendo conto dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale e con particolare attenzione allo scolo delle acque. E' consentita la pavimentazione di piste ciclabili.

E' consentito inoltre recuperare antichi tracciati scomparsi o realizzare nuovi brevi tratti di collegamento tra percorsi esistenti per costituire una rete il più possibile continua. E' consentita la realizzazione di punti di sosta panoramici (cioè aree di sosta con sedute) pubbliche o private.

### **Art 32. Viste di pregio**

Individuati nella carta di zonizzazione di piano sono le viste cui si attribuisce valore paesaggistico che inquadrano il paesaggio circostante in punti di vista importanti per l'identità del luogo. Nel caso di Budoia corrispondono alle viste verso i colli e il monte e/o verso i campanili.

Entro le fasce retinate è possibile l'edificazione o l'ampliamento o l'impianto di alberature ad alto fusto solo se, tramite un fotomontaggio, si dimostra che la visuale non venga nascosta anche parzialmente.

Tali aree sono utilizzabili per il calcolo degli indici ai sensi della normativa vigente.

Entro le visuali di pregio sono vietati inoltre i distributori di carburante.

### **Art 33. Prati stabili**

#### **A - DEFINIZIONE**

Comprende i prati stabili naturali così come individuati dall'inventario regionale approvato ai sensi della normativa vigente in materia. La Legge Regionale 9/2005 e successive modifiche ed integrazioni, classifica e disciplina la materia nel suo complesso ed ad essa è necessario riferirsi.

#### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

Il Piano si prefigge il mantenimento e la tutela dei prati stabili esistenti.

#### **C - INTERVENTI VIETATI**

Ai sensi della normativa sovraordinata non è ammesso procedere a:

1. riduzione di superficie prativa;
2. qualsiasi trasformazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
3. dissodamento dei terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

4. piantagione di specie arboree o arbustive;
5. operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'allegato A della legge n.9 del 29 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **D- INTERVENTI AMMESSI**

E' ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale e la concimazione delle formazioni erbacee purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C della legge citata.

In deroga al comma precedente, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, la riduzione di superficie a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative nonché interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenathereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'Allegato A, punto BI della stessa legge.

Tale deroga è sottoposta altresì alle condizioni e agli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.

Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6 della legge e riportato nelle tavole di Piano non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, secondo le modalità previste dall'art. 6 bis della legge stessa.

Nelle aree svincolate dalla destinazione a prato stabile ai sensi del comma precedente è ammissibile la realizzazione di interventi aventi destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni del PRGC per la zona di appartenenza del prato.

La cubatura generata dall'estensione del prato, in relazione alla zona omogenea di appartenenza, potrà essere coammassata in altre aree agricole di proprietà.

#### **Ambiti ricettivi turistici:**

#### **Art 34. Zone G2 (Generalità )**

##### **A – DEFINIZIONE**

Corrisponde ai territori destinati allo sviluppo di infrastrutture ricettive turistico-montane

##### **B - DESTINAZIONI D'USO**

In tutte le zone G2 è consentito, ai sensi dell'art. 40 delle NTA del PURG, se non diversamente specificato negli articoli seguenti, l'insediamento di tutte le attrezzature infrastrutturali, servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche, comprese quelle direzionali, promozionali e propagandistiche ad esse collegate, previo accertamento del massimo rispetto delle caratteristiche ambientali circostanti e delle tipologie della zona.

E' consentita la realizzazione sia di strutture residenziali, sia di attrezzature necessarie ad attività artigiane di assistenza e manutenzione derivanti dall'esercizio di attività turistiche della zona nonché attrezzature commerciali sempre a servizio delle stesse.

E' altresì ammessa l'attività agricola compreso gli agriturismi.

## **Art 35. Zona G2.1 (Edifici esistenti o in fase di costruzione)**

### **A – DEFINIZIONE**

Con questa zona sono stati individuati e classificati tutti gli edifici esistenti o in fase di costruzione destinati all'attività ricettiva che il Piano intende confermare e/o consolidare al fine di favorire lo sviluppo del turismo montano.

### **B - OBIETTIVI**

Essendo tali edifici localizzati in aree di particolare interesse ambientale si dovrà avere la massima cura e rispetto delle preesistenze paesaggistiche, a non alterare il delicato equilibrio idrogeologico, e ad un inserimento insediativo che tenga conto dei caratteri storici del luogo.

### **C - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. Sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo di mc. 350 da aggiungere alla volumetria esistente. L'ampliamento dovrà essere realizzato accorpato all'edificio esistente e dovrà avere come altezza massima l'altezza dell'edificio esistente; la distanza dai confini di proprietà dovrà essere non inferiore a mt. 5,00.

### **D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

L'ampliamento dovrà essere realizzato tenendo conto dei materiali di rivestimento e dei caratteri tipologici presenti nella zona.

## **Art 36. Zona G2.1a (Attività agrituristica dell'Artugna)**

Al fine di consentire lo sviluppo economico dell'attività esistente (oltre a quanto consentito dalla vigente normativa sull'Agriturismo), con una presenza maggiore di strutture per lo sport e il tempo libero nonché per favorire l'ammodernamento e l'ampliamento dell'attività ricettiva esistente, viene prevista dal piano una progettazione complessiva dell'area nel rispetto delle presenti prescrizioni e vincoli:

- sono consentite le destinazioni d'uso turistico, compresa la commercializzazione dei prodotti tipici locali, organizzare spazi destinati alle attività per lo sport, spettacoli sportivi, attività ricettiva con bar e ristorante, attività alberghiera, campeggio, allevamento di equini finalizzato all'attività turistica; la superficie utile massima dell'ampliamento non dovrà superare i mq.200;
- per l'attività di campeggio e parcheggio roulotte è consentito l'utilizzo di una superficie non superiore a mq.1.000 del lotto di proprietà, comprensiva della superficie da destinare ai relativi servizi igienici e di utenza;
- al fine di una riqualificazione complessiva dell'area, il progetto deve prevedere la nuova organizzazione complessiva dell'azienda, dimostrando che con gli ampliamenti saranno creati nuovi posti di lavoro, dovranno essere realizzate le superfici a parcheggio sia per soddisfare le necessità delle destinazioni d'uso attuali sia per gli ampliamenti, dovranno essere realizzate le aree a verde alberato per migliorare l'aspetto paesaggistico dell'insediamento rispetto al suo contesto ambientale; nella relazione tecnica e illustrativa dovranno essere distinte le eventuali fasi di attuazione e i criteri da adottare per sviluppare l'attività turistica, definendo gli itinerari turistici, le interrelazioni con le varie parti del territorio comunale e con le attività turistiche e culturali locali, specificando anche le produzioni dell'azienda agricola che verranno messe in esercizio dell'attività (allevamenti di animali da cortile, da macellazione, equini, ovini, caprini, cervi, bufali,

apicoltura, ecc., allevati in sito o in luoghi compatibili con le destinazioni urbanistiche del P.R.G.C., e relativi prodotti di trasformazione), tenendo presente le norme urbanistiche e igienico – sanitarie che regolano le singole attività;

Gli interventi essendo in prossimità del Torrente Artugna, dovranno essere realizzati nel più ampio rispetto dell'ambiente naturale caratteristico del corso d'acqua in modo da ridefinire l'assetto urbanistico. Pertanto dovranno essere previste pavimentazioni esterne limitate alle connessioni fra le strutture edilizie esistenti ed in progetto in materiale scelto fra lapideo, autobloccanti in CLS poggiati su sabbia o materiali inerti compattati. I percorsi di viabilità carraia e le superfici a parcheggio, dovranno essere realizzati in modo tale che venga mantenuta una superficie permeabile maggiore o uguale al 50% dell'area interessata agli stessi. Per gli scarichi delle acque piovane nei piazzali a parcheggio e sosta roulotte dovrà essere previsto un pozzetto di pretrattamento (di prima pioggia), come da normativa vigente igienico – sanitaria.

### **Art 37. Zona G2.Ib (Centro di supporto al turismo sostenibile e campeggio di Ciampore)**

Questa zona viene individuata al fine di consentire una gestione dell'attività ricettiva. gli interventi consentiti riguardano:

1. individuazione area per parcheggio secondo gli standard previsti dal PRGC;
2. individuazione area a destinazione parcheggio caravan o camper per una dimensione non superiore a 6 posti, e spazi per campeggio tenda per complessivi 25 posti tenda. Nella realizzazione di tali attrezzature dovrà essere seguita a mantenuta l'originaria morfologia del terreno;
3. Individuazione di uno spazio per l'edificazione di una struttura per uso bar della dimensione massima di mq 150 di superficie utile; essa dovrà essere comprensiva dei servizi igienici da realizzare nel medesimo blocco edilizio ad uso dei fruitori degli spazi per caravan e campeggio. Tutta l'area dovrà essere organizzata in modo da consentire l'inserimento delle attrezzature seguendo la morfologia del terreno ed evitando spianamenti e/o disboscamenti che possano arrecare danno all'assetto paesaggistico e idrogeologico della zona;
4. tettoia per ricovero coperto attrezzato con tavoli e panche finalizzato alla creazione di un punto di aggregazione per gli ospiti del campeggio e per gli escursionisti dell'ambito del San Tomè della dimensione massima di mq 100;
5. sono consentiti: la commercializzazione di prodotti tipici locali, organizzare spazi destinati ad attività culturali, per la conoscenza dei luoghi e dell'ambiente, lo sport di escursione, spettacoli sportivi di intrattenimento, comunque da svolgersi utilizzando e conservando l'ambiente naturale dei luoghi;
6. Gli edifici non potranno avere un'altezza maggiore di un piano fuori terra.
7. I percorsi carrai potranno avere una superficie con pavimentazione in materiale inerte compattato nelle parti principali e negli accessi ai parcheggi, le altre superfici adibite alle connessioni tra le varie funzioni dell'area dovranno avere una pavimentazione di tipo naturale (inerti, elementi lapidei, autobloccanti in C.L.S., legno).
8. Per gli scarichi delle acque piovane nei piazzali a parcheggio e sosta roulotte dovrà essere previsto un pozzetto di pretrattamento (di prima pioggia), come da normativa vigente igienico – sanitaria.

## **Art 38. Zona G2.2 (Edifici di particolare interesse storico-ambientale)**

### **A – DEFINIZIONE**

In questa zona sono stati individuati gli edifici di particolare interesse storico-ambientale (di proprietà comunale e non);

### **B - OBIETTIVI**

il Piano propone il recupero degli edifici esistenti

### **C - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

Le destinazioni d'uso, oltre a quelle in atto, possono essere rivolte all'attività turistica, attività di ristoro, con spazi attrezzati all'aperto, e comunque nel rispetto dell'ambiente circostante.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria o di restauro conservativo, con possibilità di ampliamento fino ad un massimo di mc. 350 per edificio.

L'intervento dovrà essere eseguito tenendo conto dei caratteri architettonici e tipologici degli edifici, e con materiali tipici del luogo, legno, pietra, intonaci (non plastici), anche il cemento a faccia-vista se ben inserito con gli altri materiali sopra citati.

### **D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

Intervento diretto.

## **Art 39. Zona G2.3 (ambito agriturismo montano, ex Ambito territoriale della "Venezia delle Nevi")**

### **A – DEFINIZIONE**

È un'area interessata da Piano Attuativo Comunale (P.A.C.)

### **B - OBIETTIVI**

Tale zona è compresa all'interno del demanio sciabile, di cui fa parte integrante, regolato dal Piano Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica approvato con delibera del C.C. n. 43 del 28/09/1998 e successiva variante.

### **C - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

in quest'area è consentito:

- a. il ripristino degli edifici esistenti senza alterazione di volume;
- b. La prosecuzione dell'attività selvicolturale nell'assoluto rispetto dell'ambiente e secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.).
- c. le opere e le strutture che rivestono carattere di preminente interesse pubblico.
- d. Il Piano Attuativo, per quest'area, potrà prevedere la costituzione di edifici agricoli e zootecnici (compresi stalla, locali per la trasformazione dei prodotti, agriturismi), e ricettivo/alberghieri e relativi servizi, anche articolata, sulla base della morfologia del sito per una volumetria complessiva di mc. 4.500 (volume urbanistico).

La tipologia prevista è quella caratteristica dell'edilizia alberghiera montana, con altezza massima alla gronda di 6 metri e la possibilità di ricavare mansarde nel sottotetto.

L'area potrà essere integrata con attrezzature del tempo libero (campi da tennis, saune, piscine, campi da gioco, ecc.) la cui disposizione deve essere tale da mimetizzarsi nella geomorfologia dell'ambiente circostante.

Il volume a servizio di tali attrezzature (spogliatoi, servizi, ecc.) non deve superare il 10% del totale del volume edificabile, mentre la quantità di suolo occupata dalle attrezzature sportive-ricreative non può superare il 5% del totale dell'estensione dell'area.

e. l'attività agricola/zootecnica dovrà evitare il sovrappascolamento

f. il Piano Attuativo dovrà contenere uno specifico studio per lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue atto ad evidenziare la non incidenza sulle prese dell'acquedotto.

#### **Art 40. Zona G3 (demanio sciabile)**

##### **A – DEFINIZIONE**

È una zona posta a Nord del Comune di Budoia e rappresenta un ambito che prosegue entro il territorio del Comune di Aviano fino a comprendere tutto l'insediamento turistico del Piancavallo.

##### **B - OBIETTIVI**

Per le sue caratteristiche morfologiche, dimensionali e climatiche si identifica come territorio con attitudini prevalentemente turistiche.

Per la sua vocazione naturale il presente Piano lo definisce quale "Ambito di demanio sciabile".

##### **C - DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE**

In questo ambito, fino all'approvazione del Piano Attuativo, è fatto divieto:

- a. di procedere alla costruzione di nuovi edifici per abitazione e per altre funzioni;
- b. di procedere alla riduzione della superficie boscata, nonché trasformare in coltivo zona a bosco, a pascolo e a prateria;
- c. di procedere a spianamenti, terrazzamenti ed ogni altra alterazione morfologica dei suoli.

Viene consentita:

- a. la prosecuzione dell'attività silvoculturale nel rispetto dell'ambiente circostante;
- b. la riserva di popolamento animale e vegetale;
- c. le opere e le strutture che rivestono carattere di preminente interesse pubblico nel rispetto dell'ambiente e della morfologia del suolo.

##### **D - MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

Il Piano Attuativo, sulla base delle analisi riguardanti:

- 1) I caratteri del suolo, dell'ambiente, e delle risorse naturali.
- 2) La situazione socio-economica e territoriale; e quanto altro necessario, secondo i contenuti dell'Allegato "A" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.R.G. punto 9. (Zona Omogenea G), dovrà definire le funzioni specifiche compatibili con le caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale.

Il Piano dovrà essere redatto tenendo conto che "l'ambito del demanio sciabile" del territorio comunale di Budoia fa parte integrante "dell'ambito del demanio sciabile" ricadente nel territorio del Comune di Aviano. Pertanto ogni previsione dimensionale e localizzativa, turistica, ricettiva e/o residenziale, dovrà essere individuata sulla base della capacità ricettiva attuale e prevista della stazione turistica del Piancavallo, così come la previsione di massimo carico turistico bstagionale ammissibile nelle aree destinate a queste attività ed i tipi

ammissibili d'uso turistico (sci di fondo, alpinismo, escursionismo libero e/o guidato, ricreazione, ecc.).

Inoltre si dovrà avere un particolare riguardo per le nuove piste da sci di fondo ed escursionismo utilizzando per il loro passaggio, le radure naturali e senza comportare modificazioni morfologiche del suolo.

## Capo 3 - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

### Art 41. Disposizioni generali

#### A - DESTINAZIONI D'USO

In tutte le zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei volumi edificati e delle aree: (art. 5 L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni)

- residenziale;
- servizi;
- alberghiera;
- direzionale con esclusione di dancing, discoteche, sale multiple cinematografiche e similari;
- commerciale al dettaglio e di pubblico esercizio secondo la normativa vigente e nei limiti previsti dal Regolamento comunale per le medie strutture di vendita.
- artigianale e produttivo compatibile con la residenza;
- attività agricole, compresi locali per la trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;
- attività agrituristiche;
- Servizi e attrezzature collettive

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza e pertanto tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione prevalente.

In particolare, al fine di incentivare il recupero degli edifici esistenti si consentono il mantenimento e la realizzazione di spacci aziendali destinati alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli e laboratori di trasformazione di prodotti agricoli complementari ad aziende agricole, purché compatibili dal punto di vista igienico sanitario con la residenza.

Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati alla zootecnia od al ricovero di animali impiegati nell'attività agricola.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli spazi aperti:

- cortili, giardini, orti, attrezzature per lo sport e il tempo libero;
- ricoveri per animali da cortile ad esclusivo uso familiare (art. 14 presenti NTA)
- aree gioco attrezzate
- parcheggi;

#### B - QUALITÀ EDILIZIA

E' fatto obbligo che i nuovi edifici corrispondano ai requisiti della classe A della certificazione energetica nazionale. Per gli interventi di ristrutturazione è fatto obbligo che l'intervento comporti il salto di una classe per la medesima classificazione

E' possibile usufruire di specifici incentivi (~~volumetrici e non~~) da specificarsi con apposito regolamento comunale in caso di:

- Realizzazione di opere di recupero e riutilizzo acque piovane;
- realizzazione di case in classe energetica A+;
- riqualificazione energetica di edifici esistenti con cambio di più di una classe energetica.
- Miglioramenti dell'efficienza energetica (chiusura dei terrazzi per realizzazione di logge solari o miglioramento dell'involucro edilizio,...) e della compatibilità ambientale dell'edificio.
- Realizzazione di impianti di teleriscaldamento per gruppi di edifici.
- Tetti giardino come definito dalle presenti norme (art. 4.5)

Nel caso di incentivi volumetrici va verificata l'incidenza sull'insediabilità teorica massima tramite variante al PRGC.

## **Ambito dei CORTILI ANTICHI (A0)**

### **Art 42. - Zona A0 (dei cortili ANTICHI)**

#### A – DEFINIZIONE

Le zone A0 comprendono le parti del territorio interessato dagli agglomerati urbani di S. Lucia, Budoia e Dardago che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

#### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo del Piano è quello di incentivare il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, nel rispetto dell'identità insediativa locale.

Tale obiettivo va perseguito attraverso il recupero edilizio, la ristrutturazione e l'adeguamento tipologico e funzionale degli edifici e la conferma o l'introduzione di eventuali usi non residenziali (artigianali, commerciali, direzionali e terziarie in genere, agricoli,..), riattivando la funzionalità dei centri antichi e il conseguente ruolo di riferimento per le comunità.

Nell'obiettivo di mantenere l'identità dei luoghi sono inoltre confermati o ammessi gli usi del suolo e degli edifici connessi alla orticoltura ed agli allevamenti a carattere strettamente familiare di animali da cortile ove compatibili o resi tali, sotto il profilo igienico sanitario, con gli altri usi esistenti o previsti (art. 14 NTA)

#### C - DESTINAZIONI D'USO

Si rimanda all'art. 42 "Disposizioni generali " delle presenti NTA

#### D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

L'attuazione avviene per intervento diretto.

Sono ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: opere di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione con o senza ricostruzione degli edifici privi di valore storico-ambientale e ampliamenti igienico-funzionali.

In questa zona, dato il pregio ambientale degli agglomerati edilizi, l'attività costruttiva dovrà procedere nella salvaguardia delle caratteristiche fisiche-morfologiche. In particolare dovranno essere evitati quei nuovi interventi edilizi che per la loro configurazione volumetrica, per l'ubicazione, per la tipologia adottata o per i materiali usati, risultino mal inseriti nel tessuto edilizio esistente (in particolare prefabbricati in lamiera o altro materiale simile).

Sono consentiti quegli interventi che considerano la demolizione di fabbricati privi di valore architettonico-ambientale costruiti in epoca recente e la ricostruzione del volume demolito.

Circa i materiali adottati ed i caratteri architettonici: fori, intonaci, serramenti, manto di copertura, eccetera, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA .

Il progetto di intervento dovrà considerare anche le aree esterne di pertinenza degli edifici, specificando le aree pavimentate da quelle a verde e i materiali da impiegare.

#### E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Può essere concessa, se non diversamente specificato per le singole sottozone l'integrazione di volume fino a mc. 150 (Volume urbanistico), per ogni alloggio, per ricavare bagni, centrali

termiche, una stanza in più per migliorare le condizioni abitative della famiglia, garage, legnaia e accessori residenziali, purché siano accorpati all'edificio esistente. Quando per motivi estetici, e su relazione documentata del proprietario, l'accorpamento può arrecare danno al complesso edilizio-architettonico, o alla sua funzionalità può essere concessa la costruzione staccata, ma con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio abitativo principale.

Sono consentiti ampliamenti di volume fino a mc. 150 (Volume urbanistico) o di mq 50 di SC (per tettoie o portici) agli edifici destinati ad uso attività economiche per motivi igienico-sanitari o funzionali.

L'altezza dei soli volumi dovrà comunque uniformarsi a quella delle costruzioni esistenti ed adiacenti. Le costruzioni relative agli ampliamenti igienico funzionali e alle ricostruzioni dei volumi demoliti, devono essere poste all'interno delle sagome limite definite e l'altezza della linea di gronda della nuova costruzione non potrà superare quella dell'edificio preesistente e le coperture dovranno raccordarsi con le stesse pendenze di quelle preesistenti. Sono ammessi i tetti terrazza/giardino così come specificato nella "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA. Sono ammessi i cordoli che riallineino la linea di gronda in deroga alle altezze preesistenti al fine di rendere abitabile il sottotetto.

Gli ampliamenti di cui sopra sono esclusi in caso di vincoli di facciata individuati in zonizzazione.

DS esistente;

DCP a confine o esistente.

distanza tra edifici come da strumenti urbanistici sovraordinati o da leggi vigenti.

#### F - AMPLIAMENTI DI ACCESSORI:

Sono consentiti ampliamenti su tutti gli edifici esistenti per una superficie non superiore a mq. 20 di superficie utile e comunque non superiore a mc. 150 (Volume urbanistico) ed inoltre solo per gli edifici privi di vincolo di facciata.

L'intervento deve armonizzarsi nel contesto. In sede di progetto esecutivo, per non alterare l'equilibrio architettonico della facciata, è consentito realizzare l'ampliamento staccato dal fabbricato principale con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio abitativo principale.

#### F - ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Parcheggi: si rimanda all'art. 73 delle presenti norme.

Tutti gli interventi dovranno seguire le prescrizioni della "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA

Il presente Piano articola le zone A0 nelle seguenti sottozone:

- Zona A0.1 (edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo);
  
- Zona A0.3 (edifici soggetti a ristrutturazione)
- Zona A0.4 (edifici soggetti a demolizione con ricostruzione);
- Zona A0.5 (edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione);
- Zona A0.6 (aree libere edificabili);
- Zona A0.7 (aree libere inedificabili);

## **Art 43. - Zona A0.1 (Edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo)**

### **A - DEFINIZIONE**

Le zone A0.1 coincidono con i sedimi degli edifici di più rilevante interesse storico, architettonico ed ambientale, ivi compresi quelli classificati ai sensi della Normativa riferita ai Beni Culturali e del Paesaggio originamente di norma destinati alla residenza, unitamente alle relative aree di pertinenza. (volumi edilizi, singoli elementi architettonici, spazi aperti e verdi, recinzioni)

### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

L'intervento deve considerare il ripristino dei valori e dei rapporti spaziali e distributivi originali.

### **C - DESTINAZIONI D'USO**

Sono ammesse le destinazioni di cui all'art. 42 delle presenti NTA purché compatibili con le caratteristiche dei complessi edilizi e col tipo di intervento previsto.

Sono ammessi interventi tesi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo o alla ricostituzione ove necessario e possibile, di quello preesistente.

### **D - PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI**

Ferma restando la definizione di legge (art. 4, co. 2, lett. c), della L.R. 19/2009) di intervento di restauro e risanamento conservativo che qui si intende richiamata, si specifica quanto segue.

Vanno eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

Per le parti dell'edificio, comprese entro la sagoma originale, sostituita in epoca recente, e prive di interesse storico o di pregio, dovranno essere ripristinate rispettando il disegno, i materiali e le tecniche esecutive originali. Quando non è possibile ricomporre nelle sue parti la situazione originaria, in mancanza delle tracce, o disegni, o materiale di ritrovamento, non è consentito l'intervento mimetico, ma il nuovo intervento va evidenziato come tale.

Sono consentiti gli interventi strutturali necessari per eliminare sintomi di instabilità o di lesioni alle murature e agli orizzontamenti. Il muro risanato dovrà avere le stesse caratteristiche delle superfici antiche.

Quando le lesioni o l'intervento strutturale risulta di particolare gravità è consentita la demolizione con rifacimento della parte muraria, previa rilevazione grafica e fotografica degli elementi architettonici. Gli elementi architettonici dovranno essere ricollocati nell'esatta posizione delle murature rifatte, e si dovranno riutilizzare gli stessi materiali della demolizione per completare l'opera.

Negli edifici che presentano decorazioni, cornici, rilievi, opere pittoriche, si procederà (previo rilievo grafico e fotografico) al loro restauro, pulizia con lavaggio, nel caso di logoramento eccessivo di alcuni elementi in pietra ne è consentita la sostituzione. Le opere pittoriche per il loro restauro si procederà, dopo aver sentito la Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici, Architettonici, Ambientali, al loro distacco e ricollocamento, sotto la direzione di un restauratore iscritto negli elenchi della Soprintendenza.

Se la parete risulta poco idonea al ricollocamento dell'opera pittorica, per la più recente destinazione d'uso cui viene adibito il vano o per l'insalubrità o per motivi statici, ecc., la nuova posizione dovrà essere preventivamente concordata con la Soprintendenza prima dell'autorizzazione comunale.

I cordoli di coronamento in calcestruzzo armato a vista e le strutture orizzontali non potranno interessare l'intera sezione del muro di facciata, soprattutto quando deve essere conservata la facciata in sasso a faccia – a – vista. Tali cordoli potranno essere rivestiti in sasso o intonacati. E' vietata la demolizione degli archi tranne nei casi e nelle condizioni di insufficienza statica dove si ritiene indispensabile la demolizione (con smontaggio della pietra) e ricostruzione con il mantenimento delle parti a vista dei materiali originari recuperati.

I solai in legno che non possono essere recuperati saranno sostituiti con nuovi solai in legno aventi stesse caratteristiche dei solai originari.

Le coperture dovranno essere conservate e gli interventi dovranno consistere nella sostituzione degli elementi maggiormente deteriorati con materiale dello stesso tipo di quelli originali. Dovranno essere tolte eventuali coperture realizzate in epoche recenti con materiali non compatibili con le caratteristiche del luogo (lamiera, eternit, ecc.) e dovranno essere sostituite con materiali più idonei già definiti della "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA.

I pavimenti originali saranno recuperati. Le pavimentazioni esterne o dei piani terreni possono essere ripristinati anche con lo smontaggio (se in pietra squadrata a forma regolare e irregolare) al fine di consentire il risanamento del sottofondo e posati successivamente con eventuali sostituzione dei soli elementi degradati e non ripristinabili. Eventuali pavimenti in graniglia (alla veneziana) eseguiti in epoche non recenti ma comunque non facenti parte dell'originaria composizione della fabbrica, se non eseguiti con materiale di pregio possono essere rimossi e si può prevedere la sostituzione con materiale più idoneo alla tipologia dell'edificio.

Per le caratteristiche architettoniche e per il valore storico che rivestono questi edifici sono vietati gli ampliamenti igienico-funzionali e gli ampliamenti in sopraelevazione.

#### **Art 44. - Zona A0.3 (Edifici soggetti a ristrutturazione)**

Ferma restando la definizione di legge dell'intervento di ristrutturazione edilizia (art. 4, co. 1, lett. c), della L.R. 19/2009) con l'esclusione di demolizione totale e con la possibilità di ampliamento (art. 38, co. 3, della L.R. 19/2009) che qui si intende richiamata, si specifica quanto segue.

Il Piano con questa categoria individua aree, edifici ed insiemi di edifici che per la loro configurazione contribuiscono a costituire l'impianto urbanistico originario.

Le aree individuate si riferiscono ad ambiti dove gli interventi del dopo terremoto (1976) hanno avuto una parziale attuazione e quindi esiste un patrimonio edilizio ancora da recuperare.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie e sagome preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:

- alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
- alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio.

Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all'aumento del numero delle unità immobiliari.

Quando si devono eseguire lavori che comportano la demolizione parziale delle murature esterne in pietra esistenti la ricostruzione deve avvenire recuperando la pietra originaria riposta in opera lavorata a faccia – a – vista.

Le pareti in linea alla strada non possono essere demolite tranne quelle previste espressamente dal piano e quelle costruite totalmente o parzialmente in epoca recente con materiali diversi dalla pietra locale, per le quali deve essere poi eseguita la ricostruzione sullo stesso allineamento originario.

Negli edifici aventi il “Vincolo di facciata” non sono ammesse demolizioni totali della parete, ma solo quelle derivanti dalle demolizioni interne indispensabili per l’adeguamento delle altezze dei piani abitabili o agibili e per la chiusura e/o per la formazione di fori (apertura di porte, portoni e finestre) secondo la regola forometrica caratteristica del luogo.

L’inserimento di elementi strutturali (pilastri), di elementi accessori (canne fumarie, elementi di impianti tecnologici) che non possono essere realizzati nascosti dal parametro esterno in pietra, dovranno essere rivestiti da intonaco e la facciata dovrà risultare rappezzata in modo tale che l’intonaco e la pietra a vista conseguano ad un disegno d’insieme geometrico e armonico. Sono consentite le canne fumarie in rame.

Sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Queste opere dovranno comunque essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e precisazioni del presente Piano.

Non possono essere autorizzati o concessi interventi che riguardano opere parziali non finalizzate alla eliminazione degli elementi architettonici in evidente contrasto con i valori storico – culturali della zona (si fa riferimento alla eliminazione, ove esistono, di oscuranti avvolgibili in P.V.C o simili, alle coperture in lamiera o eternit o tegole alla marsigliese ecc. o altri materiali estranei al luogo).

Quando l’intervento riguarda una porzione del fabbricato (sempre nel rispetto di quanto detto sopra) deve essere garantita la stabilità dell’intero edificio. Le parti non comprese nell’intervento potranno far parte di un secondo lotto lavori che dovrà risultare integrato con l’esistente.

Gli interventi possono prevedere anche lo svuotamento dell’edificio, con sostituzione dei solai e della copertura, lo spostamento di setti, pilastri e della muratura interna, e non oltre la demolizione con ricostruzione di una parete esterna, per le case in linea o a schiera, e di due pareti esterne per le case isolate.

Anche se non segnalati dal piano, tutti gli archi in pietra e i relativi portoni in legno devono essere tutelati da ogni intervento. Quelli attualmente chiusi da muratura o nascosti dall’intonaco dovranno essere ripuliti e riportati alla vista in tutta la loro dimensione e valore architettonico.

Nel caso in cui il portone ad arco ha perso la sua funzione di accesso carraio per diventare la vetrata di un vano abitabile, deve essere lasciata libera la sua profondità di spalla o stipite prima di introdurre il serramento.

Sono consentiti gli ampliamenti igienico funzionali da realizzare oltre che nelle aree individuate come A.O.6., in sopraelevazione nel rispetto della tipologia edilizia e del valore storico ambientale del fabbricato. Nel progetto di ampliamento si dovrà tenere conto dei fabbricati circostanti, specie se segnalati con vincolo di facciata, per non alterare i rapporti complessivi della cortina edilizia. L’ampliamento in sopraelevazione è consentito solo nei casi di dimostrata necessità per il nucleo familiare, e nei casi in cui esiste un piano “granaio” o “soffitta”, con illuminazione con finestra, e ci sia il rispetto dei parametri di cui all’art.39 della L.R. 19/2009 e

successive modifiche ed integrazioni. Per gli edifici che non si trovano posizionati sul fronte della strada pubblica, gli ampliamenti in sopraelevazione sono consentiti anche se non esiste un Piano “Granaio” o “Soffitta” purché con l’ampliamento non si supera l’altezza degli edifici contermini.

**Art 45. - Zona A0.4 (Edifici soggetti a demolizione con ricostruzione)**

Gli interventi previsti in questa zona costituiscono una sottocategoria dell’intervento di ristrutturazione edilizia come definita dalla legge (artt. 4 e 38 della L.R. 19/2009) che qui si intende richiamata

Si tratta di edifici con scarso valore architettonico e/o tipologico, o di edifici dove, per ordinanza del Sindaco, si richiede la demolizione per motivi di pubblica incolumità.

Il Piano, conferendo una particolare sistemazione urbanistica all’area intorno, prescrive la demolizione con al massimo la ricostruzione, del volume demolito, all’interno delle aree individuate con “limite di sagoma edilizia”.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una documentazione fotografica oltre che da un rilievo dettagliato dello stato di fatto.

Nel caso che la muratura demolita sia costituita da pietra locale, questa dovrà essere, nel limite del possibile recuperata per l’intervento di ricostruzione, come elemento di rivestimento esterno lavorato faccia a vista.

Non si potrà dare inizio ai lavori di ricostruzione se non sarà prima eseguito il lavoro di demolizione del volume esistente.

La nuova costruzione dovrà essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche storiche – culturali dell’architettura locale, inserendo forme, tipologie e materiali da costruzione che ne rispettano i valori del luogo. Dovranno essere costruite seguendo le indicazioni fissate della “Guida agli interventi” allegata alle presenti NTA.

**Art 46. - Zona A0.5 (Edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione)**

Gli interventi previsti in questa zona costituiscono una sottocategoria dell’intervento di ristrutturazione edilizia come definita dalla legge (artt. 4 e 38 della L.R. 19/2009) che qui si intende richiamata

Sono individuati con questa zona i fabbricati o parti di fabbricati ritenuti non compatibili per motivi storico – ambientali o igienici con l’edificazione esistente intorno.

Possono essere ricostruiti solo se nelle vicinanze è stata individuata un’area di “limite di sagoma edilizia” e fino ad un massimo del volume demolito.

**Art 47. - Zona A0.6 (Aree libere edificabili)**

Il Piano individua le aree libere edificabili attraverso una sagoma edilizia che rappresenta il limite massimo entro il quale è consentito realizzare le nuove costruzioni relative a:

- ampliamenti di edifici esistenti per motivi igienico-funzionale;
- ricostruzione di volumi esistenti soggetti a demolizione;
- tettoie e porticati;
- accessori e impianti.

Questi edifici dovranno inserirsi nella struttura edilizia esistente in modo da raccordarsi armonicamente ad essa utilizzando la stessa pendenza della copertura dell’edificio esistente, la stessa tipologia e morfologia edilizia individuate nell’edificio principale esistente o degli edifici significativi vicini.

I materiali saranno anch'essi scelti sulla base dei riferimenti architettonici prevalenti o dell'edificio preesistente o di quelli immediatamente vicini.

Per gli ampliamenti di edifici esistenti valgono le quantità massime consentite, dalle "Norme Generali" della zona A.0.

#### A- PRESCRIZIONI PER ALCUNE ZONE A.0.6. SOGGETTE A CONVENZIONAMENTO CON VINCOLO TIPOLOGICO o COMPOSITIVO

Sono stati individuati alcuni lotti di nuova edificazione che si attestano all'interno o ai bordi dei Vecchi Nuclei di Interesse Ambientale dove l'edificazione è subordinata alla stipula di una convenzione obbligatoria.

Per ogni lotto vengono di seguito fissati i parametri edilizi ed urbanistici e gli elementi da trascrivere nella convenzione che dovrà essere stipulata obbligatoriamente prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Nella costruzione degli edifici previsti si potrà prediligere un rivestimento di facciata eseguito in sasso. La superficie in sasso dovrà risultare comunque unitaria, estesa almeno a tutta una parete, e realizzata secondo le tecniche caratteristiche del luogo.

E' vietata la costruzione di edifici plurialloggi (condomini) con vano scala parte comune, ad esclusione di alcune zone, sotto specificate, dove, per la posizione centrale e per non sprecare la minima superficie individuata dal Piano, può essere indispensabile questa tipologia.

### **S. LUCIA**

#### 3.1. di Via Polcenigo:

E' consentita una volumetria massima costruibile di mc. 450 (Volume Utile);

- H max: due piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano;
- deve dimostrare che il lotto è dotato di accesso alla strada Comunale di Via Polcenigo.

#### 3.2. di Via Polcenigo:

E' consentita una volumetria massima costruibile di mc. 600 (Volume Utile);

- H max: due piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano;
- il piano terra può essere adibito a servizi, commercio o artigianato di servizio alla residenza.

#### 8.1. di Via G.B. Soldà:

E' consentita una volumetria massima costruibile di mc.450 (Volume urbanistico);

- H massima: due piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano.

### **BUDOIA**

#### 6.1. di Via Cialata:

In questo ambito, per la sua posizione centrale rispetto all'abitato e ai piedi delle colline dell'Ambito di Interesse Ambientale "Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo", viene previsto, attraverso una attuazione diretta, il recupero della volumetria esistente con un possibile ampliamento igienico - funzionale massimo di mc. 150 (Volume Utile);

altezza massima: due piani fuori terra; o come l'esistente

- è ammessa la demolizione totale o parziale con ricostruzione del volume demolito, purché la realizzazione non superi il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano;
- la destinazione d'uso proposta è residenziale, commerciale, terziaria in genere, depositi, magazzini ecc.. Non sono ammesse attività artigianali o industriali. Sono consentite attività di artigianato di servizio.

Sono consentite attrezzature pubbliche o di interesse pubblico anche riguardante l'intera volumetria.

Parcheggi vedi art. 73 delle presenti norme;

- è consentita la realizzazione del volume secondo la tipologia plurialloggio, con vano scala parte comune, sempre nel rispetto della "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA.

#### 8.2. di Via Anzolet:

- E' consentita una volumetria massima costruibile di mc.600 (Volume urbanistico);
- altezza massima: due piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano;
- deve essere realizzato uno spazio di parcheggio ad uso pubblico secondo la dimensione prevista dal Piano.

#### 10.1. di Via Agostino Stefani:

- È consentita la ristrutturazione parziale dell'edificio esistente, con obbligo della demolizione del volume posto sul fronte strada fino alla linea di sagoma limite
- è consentito l'ampliamento fino al massimo della volumetria definita. L'ampliamento potrà avvenire nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate di metri 10,00;
- è consentita una volumetria massima comprensiva dell'esistente di mc. 800 (Volume urbanistico);
- altezza massima: due piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano;
- la destinazione d'uso proposta è residenziale, commerciale, terziaria in genere, depositi, magazzini ecc.. Non sono ammesse attività artigianali o industriali. Sono consentite attività di artigianato di servizio;
- obbligo dell'allargamento stradale come da previsione di Piano;
- è consentita la realizzazione del volume secondo la tipologia plurialloggio, con vano scala parte comune, sempre nel rispetto della "Guida agli interventi" allegata alle presenti NTA..

#### 10.3 di Via Roma (Parrocchia):

- è consentita una volumetria massima costruibile di mc. 1.200 (Volume Utile);
- H max: 2 piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma;
- la destinazione d'uso è per opere parrocchiali, oratorio, deposito, magazzini, cucina, mensa, spogliatoi, servizi igienici, sala pluriuso;
- dovrà essere realizzato lo spazio di verde attrezzato previsto dal piano in contestuale con l'attrezzatura edilizia. il progetto potrà prevedere attrezzature per lo svago sia per gli anziani che attrezzature sportive per i giovani frequentatori dell'oratorio.

- Dovrà essere stipulata convenzione con il Comune per l'obbligo del mantenimento della destinazione d'uso d'interesse pubblico della struttura edificabile.
- obbligo della gestione esclusiva degli immobili da parte della parrocchia.

#### 10.4 di Via A. Stefani

- Sc max: 400 mq
- Dc: l'edificio deve rimanere entro la sagoma massima indicata
- H max: un piano (max 3,50)
- V. urbanistico max: 1200 mc
- destinazioni d'uso ammesse: commercio, ristoro, artigianato, produttivo, direzionale, servizi.
- L'edificio sarà a diretto contatto con l'area a verde pubblico e integrato con essa (si veda Scheda di progetto).
- La convenzione definirà la cessione della aree per il verde pubblico e i parcheggi.

### **DARDAGO**

#### 7.1. di Via Rivetta

E' consentita una volumetria massima costruibile di mc.450 (Volume Utile);

- H max: due piani fuori terra;
- non deve superare il limite di sagoma edilizia fissata dal Piano;
- può essere realizzato un intervento unitario con il lotto "7.2.";

#### **Art 48. - Zona A0.7 (Aree libere inedificabili);**

E' costituita dalle aree libere inedificabili, integrate fra ambiente naturale e beni storico – artistico – culturali, non compromesse dall'edificazione.

La tutela proposta è indirizzata alla conservazione dei caratteri originari e ogni intervento ambientale dovrà essere realizzato in armonia con il sistema ecologico del sito.

Negli edifici, che si affacciano su queste aree, possono essere realizzate porticati accorpati al fabbricato principale, scale esterne (già esistenti da recuperare, o di nuova costruzione per ricomporre la facciata priva di valore storico-culturale), pavimentazioni pedonali e/o carraie per connettere l'edificio con l'ambiente costruito e naturale esistente intorno.

E' ammesso l'ampliamento in aderenza per motivi igienico-sanitari degli edifici esistenti fino ad un massimo di 150 mc (volume urbanistico) e 20 mq di SC.

Sono consentiti i fabbricati accessori di cui all'art. 13 delle presenti NTA.

Sono consentite le colture ad orto in quanto già esistenti e presenti nella tradizione locale.

I percorsi pedonali e carrai esistenti in pietra o in sasso dovranno essere recuperati. I nuovi percorsi dovranno essere costruiti con materiali, forme e dimensioni caratteristici del luogo.

### **Norme specifiche di tutela**

#### **Art 49. Fronti di interesse storico**

Sono indicati nelle tavole di zonizzazione (scala 1/2000) al fine di tutelare alcuni fronti da interventi che possono alterare i valori storici, costruttivi, o ambientali, si prescrive una particolare attenzione in fase attuativa.

Il vincolo viene segnalato per le facciate aventi le seguenti caratteristiche:

1. facciata con presenza di elementi architettonici di pregio (cornici in pietra, archi in pietra, decorazioni, ecc.);
  2. forometrica originaria composta secondo le regole architettoniche tradizionali;
  3. facciata di edificio o muro di cinta con presenza di murature in pietra lavorata a faccia a vista di particolare interesse architettonico e ambientale;
- A seconda della categoria di intervento in cui ricade la costruzione, sono definite le opere ammissibili in fase attuativa.

#### 1. FACCIATA CON PRESENZA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO.

Su questi edifici il vincolo può interessare alcuni elementi della facciata (cornici in pietra, cornici sagomate, architetture complesse o articolate, ecc.) che si presumono originarie del fabbricato e che devono essere tutelati e presi come riferimento per la ricomposizione della facciata secondo l'ipotesi più attendibile di originarietà.

#### 2. FOROMETRIA ORIGINARIA COMPOSTA SECONDO PRINCIPI COSTRUTTIVI TRADIZIONALI.

Si tratta di facciate ancora in uno stato originario o risistemate con l'aggiunta di intonaco o pitture eseguite in epoca recente, che comunque mantengono dei rapporti di forometria, di dimensioni o di decorazioni i principi costruttivi tradizionali che il Piano intende salvaguardare. Queste facciate rappresentano anche esempi da utilizzare negli interventi di ricomposizione per gli edifici che sono stati alterati e modificati nei tempi recenti.

#### 3. FACCIATA DI EDIFICIO O MURO DI CINTA IN PIETRA A FACCIA – A VISTA.

Sono stati individuati alcuni edifici utilizzati come accessori o anche come abitazioni rivestiti completamente in pietra e con una sola facciata con fori finestra, o piccoli fori su una o due sole facciate.

La particolarità della lavorazione della pietra a faccia – a – vista è di notevole bellezza che si propone una particolare attenzione negli interventi di recupero dei volumi, favorendo l'inserimento di nuovi eventuali fori, richiesti o necessari per l'uso del fabbricato, in armonia e composizione con la modularità della pietra.

Anche se la tendenza è di salvaguardare tutti i muri di cinta in pietra, solo alcuni di questi vengono segnalati dal Piano per la loro particolare bellezza e per l'inserimento in contesti architettonici di interesse ambientale.

Quando si ritiene indispensabile la demolizione dei muri di cinta in sasso per eseguire nuovi accessi carrai, allargamenti stradali, spazi di sosta auto, opere pubbliche, impianti tecnologici, o per altri motivi ritenuti validi, deve essere prevista anche la ricostruzione secondo la tipologia esistente.

### **Art 50. Fronti con ballatoi**

Vengono segnalati nelle tavole di zonizzazione, (scala 1/2000) gli edifici che si affacciano verso le corti interne aventi tipologia a ballatoio. Alcune di queste facciate non sono visibili dalle strade e dagli spazi pubblici mentre molti restano a vista nell'insieme del paesaggio contribuendo a caratterizzare il valore storico-architettonico dei luoghi.

Per gli edifici con tipologia a ballatoio quando la facciata ha perso le caratteristiche individuate dal piano, per demolizioni parziali o totali dovute allo stato di abbandono degli immobili o per alterazioni degli elementi architettonici dovute alla esecuzione di lavori precedenti

all'approvazione del P.R.G.C., può essere proposta una composizione di facciata che può ricostruire gli elementi architettonici fondamentali originari o una nuova soluzione rispettosa del sito in cui va ad inserirsi.

Vanno mantenuti o ripristinati i ballatoi in legno.

#### **Art 51. Porticati**

Quando il fronte degli edifici prospicienti la corte interna non è individuato come "Fronte di interesse storico", è consentita la realizzazione di porticati.

I porticati, accorpati al fabbricato principale, sono consentiti nelle zone "A.0.6." (aree libere edificabili) e anche quando occupano lo spazio di zona "A.0.7." (aree libere inedificabili) purché accorpati al fabbricato principale.

La dimensione non potrà superare il 50% della superficie coperta del fabbricato principale e può essere realizzato lungo tutto il prospetto interessato purché non abbia una profondità superiore a mt.2,50.

Il porticato sarà a falda unica con colmo parallelo alla facciata, non sono ammesse coperture del porticato a "timpano".

Non sono consentite queste strutture quando sono finalizzate a se stesse, deve cioè esistere un fabbricato principale che ne giustifica lo stato di necessità e d'uso.

L'uso e la scelta dei materiali e della tipologia devono avvenire in rapporto alle caratteristiche architettoniche del fabbricato principale. Sono consentite strutture orizzontali e verticali in legno, o pietra con legno, con sovrastante copertura in coppi

#### **Art 52. Vecchi pozzi**

I vecchi pozzi così come indicati nelle tavole di zonizzazione, (scala 1/2000) vanno mantenuti e recuperati quali elementi del paesaggio urbano storico.

### **Ambito della CITTA' CONTEMPORANEA (B)**

#### **Art 53. - Zona BI (Di saturazione)**

##### A – DEFINIZIONE

E' la parte di territorio di recente edificazione quasi completamente edificata ad uso residenziale. E' caratterizzata da case isolate su lotto.

##### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

E' il consolidamento e saturazione anche con sostituzione del tessuto edilizio tenendo presente i caratteri delle singole parti.

##### C - DESTINAZIONI D'USO

Si rimanda all'art. 42 "Disposizioni generali " delle presenti NTA

##### D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Strumenti attuativi per le zone BI sono i seguenti:

I interventi diretti così come definiti all'art. 8 delle presenti NTA;

## E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

E' ammesso l'ampliamento e l'adeguamento degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRGC, anche con demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei seguenti parametri

Volume max: 180 mc (Volume Utile) di ampliamento da attuarsi anche in più interventi e in corpi separati per gli accessori. Per le zone BI comprese nel perimetro dell'Area di reperimento del Fiume Livenza l'ampliamento è di 150 mc (volume urbanistico).

H max 7.50 ml o esistente con la possibilità di innalzamento di h 40 cm max per inserimento di cordolo.

DE min. 10 ml fra pareti finestrate contrapposte

D strade min. 6 ml

DC min. 5 ml.. Per le pertinenze è ammessa anche la realizzazione a confine di H max, ml 4.00. E' ammessa la sopraelevazione di edifici esistenti anche a distanza minore di 5 m nel rispetto delle H max. E' ammessa l'edificazione a confine verso zone diverse ma della stessa proprietà.

Superficie permeabile: min 40% Sf

P privati e/o autorimesse: 1 mq/10 mc

Parcheggi di relazione: si rimanda all'art. 73 delle presenti norme.

Le serre solari sono in deroga ai volumi e alle distanze dai confini (ma non dalle pareti finestrate).

E' altresì ammessa la realizzazione degli ampliamenti degli edifici entro le zone VpI a confine.

Gli ampliamenti con demolizione e ricostruzione non possono portare a tipologie edilizie in contrasto con le caratteristiche di zona quali case a schiera o palazzine.

Nelle zone precedentemente realizzate come zone C con piano attuativo approvato anche se scaduto e riclassificate in B sono fatti salvi i parametri urbanistici ed edilizi e quant'altro a suo tempo approvati.

## F - RECINZIONI

Altezza massima delle recinzioni: esistente o 1,70 m

Materiali:

a confine con le zone E, F, Vp, si prescrivono recinzioni in siepe affiancata a rete o a ringhiera metallica con o senza base di sostegno in cls.

A confine con le zone A o B sono ammesse anche recinzioni in muro intonacato pieno o in pietra.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere la realizzazione di una recinzione che abbia caratteristiche analoghe a quelle preesistenti contigue allo scopo di favorire una uniformità percettiva. E' inoltre ammessa deroga alle prescrizioni indicate quando la situazione renda preferibili soluzioni in armonia con le recinzioni già esistenti o deroga all'altezza per ragioni di incolumità e sicurezza delle persone.

## **Art 54. - Zona B2 (Di completamento)**

### A - DEFINIZIONE

Sono zone di completamento edilizio già dotate delle opere di urbanizzazione

### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Sono quelli indicati per le zone omogenee BI.

#### C - DESTINAZIONI D'USO

Si rimanda all'art. 42 "Disposizioni generali" delle presenti NTA

#### D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

interventi diretti e interventi convenzionati così come definiti all'art. 8 delle presenti NTA;

#### E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max 0.8 mc/mq (volume utile)

SC max 40 % della superficie del lotto

H max ml 7.50

DE: come da strumenti urbanistici sovraordinati o da leggi vigenti.

D strade min. ml 6.00 o non inferiore alla distanza minima dei fabbricati esistenti, quando questi siano a distanza inferiore a ml 6.00

DC min. ml 5.00. Per gli annessi di servizio è ammessa la realizzazione a confine di H max ml 4.00, sono ammesse case abbinata o a schiera. E' ammessa l'edificazione a confine verso zone diverse ma della stessa proprietà.

Superficie permeabile: min 25% Sf

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

P privati e/o autorimesse l mq/10 mc

Parcheggi di relazione: si rimanda all'art. 73 delle presenti norme.

Nelle zone precedentemente realizzate come zone C con piano attuativo approvato anche se scaduto e riclassificate in B sono fatti salvi i parametri urbanistici ed edilizi e quant'altro a suo tempo approvati.

#### F - RECINZIONI

Altezza massima delle recinzioni: 1,70 m

Materiali:

a confine con le zone E, F, Vp, si prescrivono recinzioni in siepe affiancata a rete o a ringhiera metallica con o senza base di sostegno in cls.

A confine con le zone A o B sono ammesse anche recinzioni in muro intonacato pieno o in pietra.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere la realizzazione di una recinzione che abbia caratteristiche analoghe a quelle preesistenti contigue allo scopo di favorire una uniformità percettiva. E' inoltre ammessa deroga alle prescrizioni indicate quando la situazione renda preferibili soluzioni in armonia con le recinzioni già esistenti o deroga all'altezza per ragioni di incolumità e sicurezza delle persone.

## G - QUALITÀ EDILIZIA

Si rimanda inoltre all'art. 42 "Disposizioni generali" delle presenti NTA

## H - PRESCRIZIONI PER ALCUNI LOTTI

### S. LUCIA:

- LOTTO N.12 su via ROJAL, il volume consentito dal piano dovrà essere costruito a confine e in allineamento con i fabbricati confinanti esistenti.

- LOTTO N.13 su via VIOLA, si vedano indicazioni contenute nelle "Scheda di progetto".

- LOTTO N. 4.2 di via Polcenigo

- obbligo di recinzione in siepe con specie diverse con o senza rete posta eventualmente su cordolo di cls;

- H max 2 piani fuori terra

in convenzione va prevista la cessione dell'area della strada.

## Art 55. **B2.1 (Ambito di recupero ex fornace - Castello)**

### A - DEFINIZIONE

Sono aree caratterizzate dalla presenza di edifici abbandonati o di attività esistenti

### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce queste aree al fine di una riqualificazione urbanistica ed ambientale

### C - DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono: magazzini, depositi, attività commerciali, attività ricettive-alberghiere.

### D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Per la particolarità della zona in cui sono posti i fabbricati della vecchia Fornace di via Castello, il Piano prevede un intervento soggetto a Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero ambito di pertinenza.

Il Piano Attuativo deve porre particolare attenzione ai fabbricati più interessanti (sotto l'aspetto del valore di appartenenza all'archeologia industriale) e all'area che si attesta al torrente Artugna, al fine della riqualificazione paesaggistica-architettonica delle pertinenze e degli spazi contermini.

Nella stessa ottica si deve impostare uno studio di messa in sicurezza sotto l'aspetto delle esondazioni e della fluidificazione delle ghiaie.

Il recupero può prevedere anche l'ampliamento fino ad un massimo di 100 mq. di superficie coperta, così come previsto dal Piano Particolareggiato approvato ~~ancorché scaduto~~, per adattare i fabbricati alle vigenti norme di sicurezza, per adeguamenti igienico-funzionali e per collegare fra di loro i fabbricati esistenti.

All'interno della volumetria esistente e di quella di ampliamento è consentita la residenza limitatamente per ricavare l'abitazione del proprietario o gestore dell'attività.

Per gli ampliamenti:

Hmax <= a mt. 7.50.

Dc >= a mt. 5.00.

### F - ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Parcheggi: vedi art. 73 delle presenti norme.

## **Art 56. - Zona C (Nuova urbanizzazione)**

### **A – DEFINIZIONE**

Interessa aree da destinare a nuovi complessi residenziali

### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

E' la realizzazione nuovi complessi abitativi che si inseriscano in modo armonico nel paesaggio urbano.

### **C - DESTINAZIONI D'USO**

Si rimanda all'art. 42 "Disposizioni generali " delle presenti NTA

### **D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Le zone C si attuano con intervento indiretto di iniziativa pubblica o privata ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA seguendo le prescrizioni contenute nelle eventuali Schede di progetto.

La viabilità rappresentata nelle tavole di zonizzazione è da ritenersi obbligatoria e prescrittiva esclusivamente laddove specificato nelle Schede di progetto.

### **E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

Se non diversamente specificato nelle Schede di progetto, valgono i seguenti parametri:

- IT 0.6 mc./mq. (volume utile)
- SC: max. 30% del lotto
- H max. 7,5 ml. L'altezza degli edifici per le zone C contigue o in diretto rapporto visuale con le zone A non potrà superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A predette.
- DE: come da strumenti urbanistici sovraordinati o da leggi vigenti.
- DC: min. ml. 5 E' ammessa l'edificazione a confine verso zone diverse ma della stessa proprietà.
- D da strade o spazi pubblici: min. ml. 3 o a confine;
- P: privati e/o autorimesse: 1 mq. ogni 10 mc. (di Volume urbanistico così come definito dall'art 3.14 delle presenti NTA).

Standard minimi: con 1 abitante ogni 100 mc. di Volume urbanistico (così come definito dall'art 3.14 delle presenti NTA).

- P. pubblici di relazione: 2,5 mq./ab. min.
- Verde pubblico: 9 mq./ab. min.
- Invarianza idraulica (cfr art. 4.1): negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.
- Superficie permeabile (cfr art. 4.4): min 25%.

Negli oneri di urbanizzazione primaria sono comprese la piantumazione delle aree in ragione minima di n.l pianta di alto fusto ogni 60 mq, la preparazione e rullatura del terreno, la semina del prato e la formazione di attrezzature per il tempo libero ed il gioco dell'infanzia e/o la pavimentazione e realizzazione delle opere di rallentamento del traffico per la realizzazione delle "strade residenziali".

Dove non specificato nelle tavole di progetto o nelle eventuali Schede di progetto, la superficie di verde pubblico eccedente il Nucleo elementare di verde può essere monetizzata per la realizzazione di opere di miglioramento delle connessioni ciclopedonali o della viabilità comunale.

#### F - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

Il reperimento delle aree per la formazione delle attrezzature urbane e comprensoriali e la loro eventuale realizzazione si attua ai sensi di legge.

#### G - QUALITÀ EDILIZIA

Si rimanda inoltre all'art. 42 "Disposizioni generali " delle presenti NTA

#### H - QUALITÀ INSEDIATIVA:

Le tavole di progetto indicano i tracciati della viabilità principale da attuarsi nell'ambito del Piano attuativo, Sono ammesse correzioni del tracciato che tuttavia rispettino l'impostazione generale con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esterna.

Sono ammesse lievi modifiche nella localizzazione dei parcheggi e del verde, che tuttavia rispettino impostazione generale. In particolare i parcheggi dovranno preferibilmente localizzarsi nelle adiacenze della strada principale.

Le eventuali Schede di progetto allegate alle norme specificano i criteri da seguire nella progettazione per un miglior inserimento nel contesto. Tali criteri hanno da un lato l'obiettivo di favorire interventi realizzati nel rispetto di principi riferibili alla sostenibilità, dall'altro di incentivare interventi dove il progetto degli spazi aperti assuma un ruolo centrale, perseguendo una elevata qualità nelle relazioni tra manufatti, spazi aperti di pertinenza e spazi pubblici.

In assenza delle Schede di progetto e documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale il layout (schema planimetrico di progetto dell'insediamento) dovrà essere redatto tenendo conto dei seguenti principi, da esplicitare nella relazione di progetto:

- studio dei caratteri del sito e del paesaggio (percorsi, viste di pregio, filari alberati, masarons).
- criterio bioclimatico: orientamento dei lotti e degli edifici tale da garantire il diritto al sole e la corretta esposizione degli edifici;
- progetto della mobilità e della sosta: studio del sistema di percorrenze che privilegi la mobilità dolce e la creazione di "strade residenziali" definite all'art. 70;
- studio del progetto di suolo: studio del rapporto tra spazio aperto privato e spazio aperto pubblico in modo da garantire la continuità degli spazi pedonali e degli spazi verdi interni ed esterni al perimetro di piano; previsione di spazi collettivi per il gioco e la sosta ombreggiati, creando le condizioni per un'effettiva fruibilità;
- rapporto con zone a destinazione agricola adiacenti: individuazione di fasce di filtro verdi pubbliche o private.

L'Amministrazione comunale può prevedere, con apposito regolamento, incentivi per la realizzazione di quartieri conformi ai protocolli energetici in vigore o con finalità sociali.

#### H – RECINZIONI (come zone B2)

Altezza massima delle recinzioni: 1,70 m

Materiali:

a confine con le zone E, F, Vp, si prescrivono recinzioni in siepe affiancata a rete o a ringhiera metallica con o senza base di sostegno in cls.

A confine con le zone A o B sono ammesse anche recinzioni in muro intonacato pieno o in pietra.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere la realizzazione di una recinzione che abbia caratteristiche analoghe a quelle preesistenti contigue allo scopo di favorire una uniformità percettiva. E' inoltre ammessa deroga alle prescrizioni indicate quando la situazione renda preferibili soluzioni in armonia con le recinzioni già esistenti o deroga all'altezza per ragioni di incolumità e sicurezza delle persone.

### **Art 57. - Zona VpI (Verde privato di interesse paesaggistico)**

#### A – DEFINIZIONE

Tale zona comprende le aree utilizzate a giardini, parchi, cortili e aree di pertinenza di edifici esistenti. Sono zone che afferiscono a lotti liberi destinati a prati, orti e giardini interni all'abitato o ai suoi margini, non edificabili.

#### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le aree private di pregio paesaggistico e ambientale, legato sia alle qualità vegetazionali intrinseche, sia alla localizzazione nel territorio e ne prevede la conservazione senza imporre vincoli di pubblico interesse.

La zona a verde privato è destinata a:

A. prato e giardino

B. orto

E' consentita la realizzazione di attrezzature private scoperte per lo sport e il tempo libero (piscina, giochi, campi gioco) ad uso familiare e la realizzazione della viabilità di accesso ai lotti.

E' comunque ammessa la realizzazione di tettoie (max 25 mq Sc), ricoveri di animali da cortile entro i limiti indicati dall'art. 14 delle presenti NTA. Tali strutture non possono essere addossate alle facciate di pregio.

E' altresì ammessa la realizzazione degli ampliamenti degli edifici della zona B1 posti a confine con la zona VpI

#### C - STRUMENTI ATTUATIVI

Tale zona si attua per intervento diretto.

#### D - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

H max ml. 2.40

RC max max 2% del lotto e comunque non superiore a 9 mq per volumi e max 25 mq per tettoie

Dc: in aderenza o nel rispetto de Codice Civile.

Ds: ml 3.00, nel rispetto del codice della strada o in linea con gli edifici esistenti.

Superficie permeabile minima: 80%

## E – RECINZIONI e SPAZI APERTI

Come zone agricole

### **Art 58. - Zona Vp2 (Verde privato)**

#### A – DEFINIZIONE

Sono le zone ad oggi prevalentemente a prato o agricole a ridosso delle zone edificate.

#### B – OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce queste aree come quelle per le quali, qualora ci siano i presupposti di variante, possano essere previste nuove edificazioni in coerenza con gli obiettivi e le strategie di PRGC.

#### C – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la zona si applicano le prescrizioni dell'articolo 58 "verde privato di interesse paesaggistico".

## **Ambito dei LUOGHI CENTRALI (S)**

### **Art 59. - Zona S (Servizi ed attrezzature collettive)**

#### A- DEFINIZIONE

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto.

#### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

#### C. DESTINAZIONE D'USO

Nella tavola di PRGC "Zonizzazione" le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

#### **1. VIABILITA' E TRASPORTI (Sp)**

parcheggi di relazione

#### **2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA (Sc)**

edifici per il culto  
edifici per uffici amministrativi  
centro civico e sociale

#### **3. ISTRUZIONE (Si)**

asilo - scuola dell'infanzia  
scuola primaria di primo grado  
scuola primaria di secondo grado

#### 4. ASSISTENZA E SANITA' (Sa)

attrezzature sanitarie di base

cimitero

#### 5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO (Sv)

nucleo elementare di verde

verde di quartiere

sport e spettacoli all'aperto di livello urbano

#### 6. SERVIZI TECNOLOGICI (St)

gas, elettricità, trasporto pubblico locale, depositi, magazzini, mercati coperti, etc..

impianto di depurazione acque reflue

impianto di smaltimento dei rifiuti (piazzole /aree ecologiche)

### D. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI - PRESCRIZIONI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

La destinazione d'uso delle attrezzature collettive urbane e di quartiere è modificabile senza ricorso a variante urbanistica qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.11, comma 1, del D.P.reg. 86/2008 (Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007), a condizione che sia soddisfatta la dotazione minima di standard urbanistici richiesti dalla normativa regionale per le diverse categorie.

Le zone contigue S (Sc, Sv, Si, St ed Sp) del centro di Budoia tra le vie A. Stefani e Cialata potranno essere oggetto di un progetto unitario di riqualificazione in deroga ai parametri delle singole zone sotto esposti.

Le zone Sv sono equiparate alle vie pubbliche ai fini dell'applicazione dell'art. 905 del Codice Civile.

### I. VIABILITÀ' E TRASPORTI

#### I.1) Parcheggi di relazione (Sp)

##### I.1.1) Parcheggi scoperti

A. Ambito dei cortili e delle ville antiche.

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree esterne alle precedenti.

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, e devono essere realizzati secondo le indicazioni dell'art. 73 salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, dimensionale e ambientale.

##### I.1.2) Parcheggi coperti

I parcheggi coperti dovranno essere realizzati secondo tipologie e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche, ambientali e morfologiche del sito.

### 2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA (Sc)

### 2.1) Edifici per il culto

Per gli edifici di culto, aventi tutti rilevante pregio storico-architettonico, sono ammessi solamente interventi di adeguamento normativo, di restauro e di risanamento conservativo.

Per gli altri edifici è ammessa la ristrutturazione edilizia ed un ampliamento massimo pari al 50% del RC (rapporto di copertura).

Sono ammessi altresì interventi finalizzati:

- alla previsione di adeguate aree a parcheggio, nel rispetto delle quantità minime fissate all'art.11 del decreto di revisione degli standard urbanistici ed alle esigenze di funzionalità;
- alla sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.

### 2.2) Edifici per uffici amministrativi

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti, nella misura sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionalità e logistiche del servizio.

## SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse devono essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.

## 3. ISTRUZIONE (Si)

### 3.1) Asilo / scuola dell'infanzia

La ristrutturazione e l'ampliamento sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.: per le nuove costruzioni e per l'ampliamento degli edifici esistenti: max 50% ; nel caso di saturazione è ammessa un ampliamento una tantum di 150 mc (volume Utile) da attuarsi anche in più interventi successivi.

D.C.: secondo codice civile

## SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie coperta dell'edificio;

### 3.2) Scuola primaria di primo grado

La ristrutturazione e l'ampliamento sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.: per le nuove costruzioni e per l'ampliamento degli edifici esistenti: max 50% ; nel caso di saturazione è ammessa un ampliamento una tantum di 150 mc (volume Utile) da attuarsi anche in più interventi successivi.

D.C.:secondo codice civile

## SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie coperta dell'edificio.

Parcheggi stanziali e di relazione: si rimanda a quanto prescritto dall'art. 13 del DPGR 126/1995 Revisione degli standard urbanistici regionali

## 4. ASSISTENZA E SANITA' (Sa)

### 4.1) Attrezzature sanitarie di base:

La nuova realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.: max 50%

D.C.: min. ml 5.00, salvo preesistenze

D.S.: min ml 5.00 o secondo distanza esistente.

#### 4.2) Cimiteri

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico, in riferimento al piano cimiteriale comunale vigente.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde.

Parcheggi stanziali e di relazione: si rimanda a quanto prescritto dall'art. 13 del DPGR 126/1995 Revisione degli standard urbanistici regionali

### 5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO (Sv)

#### 5.1) Verde di arredo urbano

Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione, ponendosi in continuità morfologica ambientale con il contesto.

#### 5.2) Nucleo elementare di verde

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio, tettoie, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, servizi igienici.

La loro sistemazione deve prevedere:

- la realizzazione di viali alberati;
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive;

La realizzazione di aree attrezzate è ammessa per un massimo del 30% della superficie complessiva;

#### 5.3) Verde di quartiere

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di manufatti e piccoli volumi pertinenziali: sono ammessi tettoie e nuovi volumi con un massimo del 5% della superficie complessiva per attività sociali, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, servizi igienici, impianti per la produzione di biomassa, magazzini, depositi.

La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
- parcheggi adeguati;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive;

#### 5.4) Sport e spettacoli all'aperto

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, tettoie, chioschi, ludoteche, punti di ristoro,... nel rispetto delle norme del Codice Civile. Sono ammessi i palloni a copertura dei campi sportivi.

Sistemazione aree scoperte

Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.

#### 5.5) Parco attrezzato San Tome'

In tale area sono ammessi tettoie, chioschi ed edifici per servizi didattici e ricreativi, ludoteche, punti di ristoro, ristorazione, servizi igienici per una SC max di 1200 mq e h max 6,00 m. (vedi Scheda di Progetto allegata alle presenti norme).

La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
- parcheggi adeguati: si rimanda all'art. 73 delle presenti NTA
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive;

#### 6. SERVIZI TECNOLOGICI (St)

6.1) Impianti per il gas, l'elettricità, l'acqua etc., con i relativi depositi, magazzini, etc..

E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi vegetazionali e secondo le ulteriori precisazioni riportate in art. 77 (Reti ed impianti tecnologici).

### Ambito della **PRODUZIONE E DEL COMMERCIO (D e H):**

#### **Art 60. Zona omogenea D2 (Insediamenti industriali e artigianali)**

##### A – DEFINIZIONE

Interessa aree destinate agli insediamenti industriali, artigianali, servizi e commercio al dettaglio, questi ultimi connessi alle precedenti funzioni, o commerciali all'ingrosso, trasporti di persone e merci, di interesse comunale (ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2009).

##### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Le zone D2 sono destinate allo sviluppo delle nuove attività produttive come di seguito specificato.

##### C - DESTINAZIONI D'USO

E' ammessa la destinazione d'uso industriale e artigianale con l'esclusione di attività ad alto impatto ambientale e la preferenza per attività ad alto valore informatico e tecnologico.

E' consentita anche la funzione mista, industriale o artigianale e commerciale, a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico.

E' inoltre ammessa la presenza di attività commerciali all'ingrosso e direzionali connessi che rispondano ai criteri di compatibilità sottoesposti.

Sono ammessi edifici ed attrezzature per l'attività autorizzata, ivi compresi i magazzini, depositi, silos, rimesse, uffici e laboratori di ricerche ed analisi.

E' consentita l'edificazione dell'abitazione per il titolare ed il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti limitatamente ad un alloggio per lotto, non superiore a 150 mq. di Su, all'interno del corpo di fabbrica principale.

##### D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Al fine di tutelare l'ambiente prevenendo ogni possibile fonte d'inquinamento tutti gli insediamenti artigianali e industriali dovranno attenersi alle disposizioni delle Leggi vigenti.

## E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Fatti salvi i piani attuativi approvati, per le varianti agli stessi e i nuovi piani attuativi, l'edificazione è subordinata al rispetto dei seguenti parametri relativi ai singoli lotti:

R.c.: max. 55% del lotto.

H: max 7,5 ml esclusi manufatti tecnologici, silos e simili. Sono consentite altezze maggiori per motivi di funzione produttiva aventi esigenze particolari che portano alla necessità di un'altezza interna sottotrave di m. 10,50 )

D. e: non inferiore a ml 10.00 o in aderenza

D.c.: min. ml. 5,00

D. strade e ferrovia minima:

- da strada di via Cial di Aviano: min ml. 20
- da strade di servizio: min ml. 10
- da FF.SS.: ml.30 dalla rotaia più esterna.(salvo deroga di legge)

Verde min: non inferiore al 10% della SF, alberato, con le seguenti specifiche:

- Fascia di verde a confine sul fronte di accesso larghezza min 9 ml. (interrotta in corrispondenza degli accessi).
- fascia di verde di mitigazione a confine con le zone omogenee agricole tale fascia non può essere pavimentata e usata come parcheggio.

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale registrato della qualità del refluo).

Parcheggi: si rimanda all'art. 73 delle presenti NTA

Viabilità: le strade destinate alla viabilità di distribuzione devono avere una larghezza non inferiore a ml. 7,00 più ml. 1,50 più 1,50 per marciapiedi;

## F- QUALITÀ

Nel caso di realizzazione del "tetto giardino" non determina aumento di Superficie utile (Su) e altezza, la costruzione di:

- 1) manufatti strettamente necessari per l'accesso al tetto a giardino;
- 2) locali ad un piano connessi alla fruibilità del verde pensile (quali sali riunione e simili) che non costituiscano autonome unità immobiliari, fino a coprire al massimo il 50% della copertura: tali locali dovranno rispondere a caratteristiche di elevata qualità formale.

Si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007 che copre almeno il 50% della copertura.

## G - ENERGIE RINNOVABILI

Il piano consente la posa di pannelli solari, fotovoltaici, eolici sulle coperture di edifici e tettoie e sulle aree parcheggio nelle modalità definite all'art. 73 Parcheggi. Consente altresì le centrali a biomassa e per teleriscaldamento connesse con le attività produttive.

### **Art 61.        zona D3        (zona produttiva esistente)**

#### **A - DEFINIZIONE**

Le zone D3 sono caratterizzate, nello stato di fatto, dalla presenza di lotti ed aree di pertinenza di attività produttive esistenti, prevalentemente a carattere industriale e artigianale.

#### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

Oltre al consolidamento ed allo sviluppo delle attività in atto il PRGC permette la riconversione in attività artigianali/industriali non nocive e la trasformabilità secondo le destinazioni d'uso ammesse.

#### **C - DESTINAZIONI D'USO**

Nella zona D3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

E' ammessa la destinazione d'uso industriale e artigianale con l'esclusione di attività ad alto impatto ambientale e la preferenza per attività ad alto valore informatico e tecnologico.

E' consentita anche la funzione mista, industriale o artigianale e commerciale, a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico.

E' inoltre ammessa la presenza di attività commerciali all'ingrosso e direzionali connessi che rispondano ai criteri di compatibilità sottoesposti.

Sono ammessi edifici ed attrezzature per l'attività autorizzata, ivi compresi i magazzini, depositi, silos, rimesse, uffici e laboratori di ricerche ed analisi.

E' ammessa la realizzazione di max 1 alloggio, per unità immobiliare, per il titolare o addetti alla sorveglianza con una superficie utile max di mq 120 ad esclusione delle attività di servizio e direzionali.

#### **D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Intervento diretto.

Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi per ampliamento degli edifici esistenti, il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.

Al fine di tutelare l'ambiente prevenendo ogni possibile fonte d'inquinamento tutti gli insediamenti artigianali e industriali dovranno attenersi alle disposizioni delle Leggi vigenti

#### **E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

Nelle zone D3 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

R.C max	50 % della SF
H max (escluso volumi tecnici), esistente o	10,00 m
D. e:	non inferiore a ml 10.00 o in aderenza
D.c.:	min. ml. 5,00

Verde min: non inferiore al 10% della SF, alberato, con le seguenti specifiche:

-Fascia di verde a prato alberato a confine sul fronte di accesso larghezza min 9 m. (interrotta in corrispondenza degli accessi).

-fascia di verde di mitigazione a confine con le zone omogenee agricole, tale fascia non può essere pavimentata ed usata come parcheggio;

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale registrato della qualità del refluo).

Parcheggi: si rimanda all'art. 73 delle presenti NTA

#### F- QUALITÀ

Nel caso di realizzazione del "tetto giardino" non determina aumento di Superficie utile (Su) e altezza, la costruzione di:

- 1) manufatti strettamente necessari per l'accesso al tetto a giardino;
- 2) locali ad un piano connessi alla fruibilità del verde pensile (quali sali riunione e simili) che non costituiscano autonome unità immobiliari, fino a coprire al massimo il 50% della copertura: tali locali dovranno rispondere a caratteristiche di elevata qualità formale.

Si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007 che copre almeno il 50% della copertura.

#### G - ENERGIE RINNOVABILI

Il piano consente la posa di pannelli solari, fotovoltaici, eolici sulle coperture di edifici e tettoie e sulle aree parcheggi nelle modalità definite all'art. 73 Parcheggi.

### **Art 62. ZONE D3/a (Attività esistenti)**

#### A - DEFINIZIONE

Sono aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti produttivi singoli esistenti prima dell'adozione del presente Piano.

a. In tali aree si può rilasciare titolo abilitativi edilizio oltre che nei casi di manutenzione, consolidamento e realizzazione degli standard di servizi, anche per adeguamento edilizio volto a migliorare e ad ampliare le attuali condizioni di lavoro e del livello tecnologico produttivo, purché l'attività produttiva non rientri in quelle nocive di prima classe e le lavorazioni e gli impianti diano garanzia in materia di rumorosità, inquinamento, scarichi liquidi e gassosi.

Questi ultimi ampliamenti potranno essere autorizzati soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:

- presentazione del progetto tecnico dettagliato a dimostrazione dello stato di necessità e della impossibilità di operare il trasferimento nella zona del "Centro Artigianale" esistente nel Piano;

non si superi il rapporto di copertura (Q) massimo del 40%, comprensivo dell'esistente; altezza massima degli edifici mt. 7,50.

- non è consentita la modifica della destinazione d'uso verso attività commerciali.

Nell'ambito dei singoli lotti una quota non inferiore al 15% deve essere interessata da piantumazione con alberature e siepi; e si deve inoltre prevedere un posto macchina ogni 500 mq. di superficie fondiaria, con un minimo di un posto auto ogni due addetti.

Gli interventi di ampliamento dovranno risultare inseriti nell'ambiente naturale e costruito circostante, la Commissione Edilizia potrà pronunciarsi su altezze, rivestimenti esterni e ogni altro elemento dell'edificio al fine di rendere compatibile l'intervento stesso.

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perpendenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale registrato della qualità del refluo).

b. DISTANZE:

distanza dei fabbricati dai confini deve risultare non inferiore a mt.5,00;

la distanza dei fabbricati dal ciglio delle strade non deve essere inferiore a mt.20,00;

distanza dai corsi d'acqua pubblici e dalle sorgenti:

- gli edifici devono rispettare una distanza dalle sponde non minore di metri 20,00.

### **Art 63. ZONA D.3/c.1 (Noleggio auto)**

#### **A - DEFINIZIONE**

In questa zona sono ammesse mostre permanenti all'aperto di beni e noleggio auto

#### **B - DESTINAZIONI D'USO**

Sono consentite l'esposizione di auto - intermediazione, vendita e noleggio, compresi relativi ricambi e accessori, e vendita autocarri e roulotte, a condizione che sia dimostrato, di avere ottemperato alle prescrizioni e vincoli posti dal presente piano per la zona D3/c. (punto B "Modalità di intervento")

Le prescrizioni e i vincoli dovranno essere compresi e citati nella Convenzione Urbanistica.

#### **C - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI:**

Sc max per edifici per uso di servizio e accessori all'attività, 50% di Sf;

Parcheggi: un posto auto per addetto; e comunque non inferiore a 10 posti auto per attività;

accessi ai lotti: ogni accesso al lotto dovrà essere fornito di uno spazio minimo, pari allo spazio occupato per la sosta di un automezzo, in modo da non costituire intralcio al traffico stradale durante le manovre di ingresso e di uscita al lotto;

H max: un piano fuori terra e comunque non oltre m. 7,50;

Dc: non inferiore a m. 5,00.

E' ammessa l'asfaltatura della zona di esposizione e sosta delle auto, con l'obbligo di garantire una superficie di

Verde non inferiore al 10% della SF, con le seguenti specifiche:

- Fascia di verde a prato alberato a confine sul fronte di accesso di larghezza min 6m. (interrotta in corrispondenza degli accessi).
- fascia di verde alberato e siepe lungo tutto il confine con le zone agricole adiacenti, di larghezza min 3m, tale fascia non può essere pavimentata o usata come parcheggio;

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale registrato della qualità del refluo).

#### **Art 64. Art. 64 ZONA D.3/c: (Depositi di materiale di lavoro di rottami e simili)**

##### **A - DEFINIZIONE**

In questa zona sono ammesse attività di demolizione e per deposito di materiali di lavoro, di rottami e simili, mostre permanenti all'aperto di beni.

##### **B – MODALITA' DI INTERVENTO**

L'attuazione avviene attraverso intervento diretto.

Per lo svolgimento dell'attività, essendo indispensabile occupare parte dell'area per il deposito di materiali non a carattere molesto, nocivo o inquinante, in sede di Convenzione i proprietari dell'area o altri avente diritto su di essa si obbligano ad osservare le seguenti prescrizioni:

- il deposito dei materiali dovrà avvenire ad una distanza dai confini non inferiore a m. 3,00 e ad una distanza dalle strade e/o dalla Ferrovia non inferiore a m. 10,00;
- deve essere garantita in ogni momento l'igiene del suolo ed il decoro dell'ambiente;
- alla fine dell'attività o dell'utilizzo dell'area dovrà essere ripristinato il terreno alle caratteristiche originarie;
- dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento ad alberature esistenti di particolare pregio;
- provvederanno a costituire una congrua schermatura visiva di verde, a perimetrazione del materiale di deposito, costituita da filari di alberi e sottostante siepe;
- l'immagazzinamento di rottami deve essere consentito in proporzione alla effettiva demolizione e/o rimozione in modo da garantire lo svuotamento di ogni parco rottami con un ciclo non superiore ai sei mesi;

- nel caso di mostre permanenti all'aperto, dovendo il materiale restare alla vista del pubblico, dovrà alternarsi al verde a prato con piante basse, il verde con gruppi di piante ad alto fusto.

Per integrare la destinazione d'uso attuale dell'area con altre consentite dal Piano è fatto obbligo di allegare al progetto:

- lo stato di fatto dei luoghi con la dimostrazione della ottemperanza alle prescrizioni e vincoli posti dalle presenti norme;
- la previsione delle opere eventualmente necessarie per l'adeguamento e il rispetto delle norme di Piano;
- la progettazione della organizzazione degli spazi e dei volumi esistenti e previsti, secondo i parametri edilizi ed urbanistici delle presenti norme, prevedendo e dimostrando attraverso quali elementi progettuali sarà resa la compatibilità fra le diverse funzioni svolte dall'attività, in particolare dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per separare il deposito dei materiali di rottamazione rispetto agli spazi utilizzati per la vendita al pubblico dei beni mobili consentiti.

#### D - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI:

Sc max per edifici per uso di servizio e accessori all'attività, mq. 10 per ogni 100 mq. di Sf;

Parcheggi: un posto auto per addetto; e comunque non inferiore a 10 posti auto per attività;

accessi ai lotti: ogni accesso al lotto dovrà essere fornito di uno spazio minimo, pari allo spazio occupato per la sosta di un automezzo, in modo da non costituire intralcio al traffico stradale durante le manovre di ingresso e di uscita al lotto;

H max: un piano fuori terra e comunque non oltre m. 7,50;

Dc: non inferiore a m. 5,00.

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire la restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perpendenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

In aree esterne pavimentate industriali nelle quali oltre che al traffico veicolare, possono essere presenti stoccaggi di materiali e prodotti che possono, se dilavati, rilasciare possibili inquinanti le acque dovranno essere convogliate e trattate con procedimenti di depurazione adeguati alla tipologia di inquinanti presenti e solo dopo tali trattamenti, essere immessi nei sistemi di smaltimento (previo controllo strumentale registrato della qualità del refluo).

### **Art 65. zona H3 (Insediamenti commerciali singoli esistenti)**

#### A - DEFINIZIONE

Le zone H3 sono caratterizzate dalla presenza di edifici ed aree di pertinenza di insediamenti commerciali esistenti.

#### B - OBIETTIVI DI PROGETTO

Oltre al consolidamento ed allo sviluppo delle attività commerciali il Piano permette la trasformabilità secondo le destinazioni d'uso ammesse.

### C - DESTINAZIONI D'USO

Nella zona H3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- commercio al dettaglio con tetto massimo di superficie di vendita non superiore a 1.500 mq con superficie coperta complessiva, non superiore a 5.000 mq
- commercio all'ingrosso
- servizi
- direzionale (servizi finanziari, gestionali, assicurativi, immobiliari, società di consulenza, sportelli bancari, servizi informatici, telematici e di robotica, uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni ricreative e sportive e attività terziarie in genere, ecc.)
- trasporto di persone e merci
- alberghiero e ricettivo-complementare (pubblici esercizi, imprese turistiche non ricettive, ecc.)
- superfici di vendita, uffici e depositi
- alloggio per i titolari o addetti alla sorveglianza (limitatamente al commercio all'ingrosso).

### D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

### E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Nelle zone H3 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Rc max	50% della SF
H (escluso volumi tecnici), esistente o max	10,00 m

Nel caso di realizzazione del "tetto giardino" non determina aumento di Superficie utile (SN) e altezza, la costruzione di:

- 1) manufatti strettamente necessari per l'accesso al tetto a giardino;
- 2) locali ad un piano connessi alla fruibilità del verde pensile (quali sali riunione e simili), fino a coprire al massimo il 50% della copertura: tali locali dovranno rispondere a caratteristiche di elevata qualità formale, la restante parte della copertura dovrà essere a tetto giardino.

Si intende con "tetto giardino" una copertura a giardino pensile, accessibile, realizzata secondo la norma UNI n. 11235/2007.

Ds, esistente, indicato graficamente o min	10,00 m
Dc, esistente o min	5,00 m

Verde min: non inferiore al 10% della SF, alberato, con le seguenti specifiche:

- fascia di verde di mitigazione alberata a confine con altre zone omogenee residenziali Vp di larghezza minima 9 ml., tale fascia non può essere pavimentata né usata come parcheggio, deposito o spazio movimentazione.

Invarianza idraulica: negli spazi aperti di pertinenza pubblici e privati dovranno essere adottati sistemi tali da garantire le restituzione integrale delle acque meteoriche alla falda. La restituzione potrà avvenire tramite dispersione al suolo, pozzi e tubazioni perdenti, trincee drenanti o sistemi BMP/SUSD, con eventuale immissione del troppo pieno nella rete fognaria. Nel qual caso va realizzata una fognatura duale con due condotte: una per le acque reflue (grigie e nere) ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

Gli eventuali impianti di refrigerazioni o altri impianti rumorosi devono essere posti ad distanza adeguata, tale da salvaguardare il clima acustico delle residenze circostanti.

#### E – INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Entro le fasce di mitigazione valgono indici e parametri della zona di appartenenza, pur essendo inedificabili le superfici delle fasce sono utilizzabili per il calcolo degli indici ai sensi della normativa vigente.

E' ammessa la realizzazione di tettoie aperte su tre lati a copertura dei parcheggi in deroga al rapporto di copertura, nel rispetto delle distanze fino a un massimo del 50% delle aree previste per tale funzione.

Aree per parcheggi: secondo la normativa vigente di settore

E' ammessa la realizzazione di max 1 alloggio, per unità immobiliare, per il titolare o addetti alla sorveglianza con una superficie utile max di mq 120, limitatamente alle attività di commercio all'ingrosso e trasporto di persone e merci.

Per gli accessi ai lotti edificati e da edificare affacciati sulle strade statali, provinciali e comunali, l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'adeguamento degli accessi e l'uso coordinato delle aree di pertinenza di ciascuna azienda, comprese nei limiti di rispetto, al fine di ridurre il numero e la pericolosità degli innesti.

Le attività commerciali con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

#### F –RECINZIONI

Altezza massima delle recinzioni: 2,00 m

Materiali:

a confine con le zone E, F, Vp, si prescrivono recinzioni in siepe autoctona affiancata a rete o a ringhiera metallica con o senza base di sostegno in cls.

A confine con le zone A o B sono ammesse anche recinzioni in muro intonacato pieno o in pietra. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere la realizzazione di una recinzione che abbia caratteristiche analoghe a quelle preesistenti contigue allo scopo di favorire una uniformità percettiva. E' inoltre ammessa deroga alle prescrizioni indicate quando la situazione renda preferibili soluzioni in armonia con le recinzioni già esistenti o per ragioni di incolumità e sicurezza delle persone.

## **CAPO 4 SISTEMA INFRASTRUTTURALE:**

### **Art 66. Rete Viaria**

#### **A- DEFINIZIONE**

Sono le aree destinate alla viabilità veicolare e pedonale ed alle piste ciclabili, sia esistenti che di progetto, nonché alle funzioni ad esse connesse, comprendono gli elementi stradali (carreggiate, banchine, marciapiedi, parcheggi, aiuole spartitraffico, nodi stradali, ecc.) e gli spazi laterali connessi al corpo stradale (fossi, ecc.), nonché le aree per l'allargamento delle viabilità esistenti e per la creazione di nuove viabilità.

#### **B - OBIETTIVI DI PROGETTO**

Inserimento di elementi per una "mobilità sostenibile", incremento e progetto di una rete integrata di connessioni ciclabili che unisca i parchi e giardini pubblici, i luoghi delle centralità e si estenda al di fuori dei confini comunali in un'ottica intercomunale

#### **C - DESTINAZIONI D'USO**

Tali zone sono vincolate alla conservazione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi pubblici per la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone.

#### **D - STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Intervento diretto

#### **E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

Il Piano indica il solo assetto strutturale del sistema viabilistico; l'indicazione grafica contenuta nelle planimetrie della zonizzazione pertanto ha valore di massima fino all'approvazione dei progetti esecutivi, da redigere nel rispetto delle norme vigenti relative alle caratteristiche geometriche e costruttive, entro le fasce di rispetto stradale così come indicate nelle planimetrie della zonizzazione.

Le intersezioni, gli accessi carrai nonché la disciplina delle aree destinate alla viabilità dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada.

### **Art 67. Ferrovia**

Le aree ferroviarie comprendono l'insieme degli spazi destinati alle linee ferroviarie ed alle attrezzature connesse con l'esercizio delle ferrovie.

## **ELEMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE:**

### **Art 68. Strade di rallentamento (luoghi centrali e connessioni tra i servizi)**

Indicate nelle tavole di zonizzazione, le strade di rallentamento sono costituite da strade che attraversano i centri antichi e costituiscono il cuore degli abitati. Per i problemi dovuti al traffico di attraversamento risultano di scarsa sicurezza e fruibilità. Sono destinate ad interventi di rimodellazione del piano viario e della pavimentazione che rallentino o devino il traffico automobilistico ed a opere di riqualificazione generale.

#### **Art 69. Strade residenziali**

Indicate nelle Schede di progetto, le strade residenziali sono vie che servono le zone residenziali recenti e che attualmente presentano problemi elevati di sicurezza dovuti al traffico e alla mancanza di marciapiedi o spazi pedonali e ciclabili sicuri. In termini progettuali indicano anche le strade di servizio interne ai nuovi insediamenti residenziali previsti.

Si intende con “strada residenziale” una via destinata ad usi promiscui di accesso alle residenze e spazio collettivo di gioco, realizzata con progettazione del suolo e/o altri accorgimenti atti a rallentare il traffico e privilegiare l'utilizzo pedonale e ciclabile (ex. restringimento dell'asse in prossimità degli incroci, cambio di pavimentazione e di sezione, ecc.) e con la previsione di parcheggi flessibili utilizzabili anche per altre funzioni (campi gioco) e ombreggiati.

#### **Art 70. Porte urbane e rallentatori**

Hanno lo scopo di segnalare l'ingresso ai tratti stradali interni agli ambiti abitati dove si vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni e la qualità degli spazi aperti pubblici. Si tratta di una risagomatura della sede stradale in modo da creare una leggera flessione del percorso ovvero di altri accorgimenti fisici o ottici.

#### **Art 71. Piste e percorsi ciclabili turistico-ricreativi**

Le tavole di Piano riportano sia le piste ciclabili in sede propria esistenti e di progetto che i percorsi di collegamento su strada e indicano il percorso di massima della viabilità stessa che dovrà essere definita con apposito progetto esecutivo.

In tali aree non è ammessa l'edificazione, sono ammesse solamente opere infrastrutturali e di arredo.

Tali tracciati sono da considerare attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

La localizzazione delle piste sulle tavole di piano ha valore indicativo

#### **Art 72. Parcheggi**

1. La normativa nazionale e regionale vigente stabilisce standard urbanistici e prescrizioni sulle aree da riservare a parcheggio.

2. Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi stanziali nella misura specificata al punto 4. La superficie dei parcheggi stanziali è computata in rapporto al volume vuoto per pieno degli edifici (o volume urbanistico).

3. Per i Piani Attuativi approvati prima della data di adozione del nuovo PRGC, contenenti specifiche previsioni quantitative sulla dotazione di parcheggi stanziali, è confermata tale norma di Piano Attuativo; agli altri Piani Attuativi si devono applicare le disposizioni del presente articolo.

4. Le superfici da destinare a parcheggi devono rispettare le seguenti prescrizioni, tenuto conto che il riferimento al volume va inteso sempre come volume urbanistico (vuoto per pieno):

#### **DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE**

\_ Interventi di nuova realizzazione non soggetti a Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq/10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.)

In aggiunta alla dotazione di parcheggi stanziali, negli interventi di nuova costruzione in zona B con volumetria utile superiore a 7.500 mc dovrà essere ricavata una dotazione di parcheggi privati di uso pubblico pari al numero delle unità immobiliari residenziali.

\_ Interventi da attuare mediante Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq/10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.)

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 2,5 mq/ab

#### **DESTINAZIONE D'USO DIREZIONALE**

PARCHEGGI STANZIALI : 1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 80% Su

#### **DESTINAZIONE D'USO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE**

\_ Interventi di nuova realizzazione non soggetti a Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq /10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.)

\_ Interventi da attuare mediante Piano Attuativo:

PARCHEGGI STANZIALI: 1 posto auto/2 addetti con un minimo di 1 posto auto

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 10% Su.

#### **DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE**

Interventi da attuare mediante Piano Attuativo o mediante intervento diretto o in caso di trasferimento/nuova localizzazione degli esercizi commerciali.

SV < 400 mq in zone residenziali	60% SV
SV < 400 mq	100% SV
Esercizi singoli con 400 < SV < 1.500	mq 150% SV + area pertinenziale per operazioni di carico e scarico delimitate rispetto alle aree a parcheggio
Commercio all'ingrosso	25% Su
Servizi diversi da quelli esclusivamente commerciali (attività di intrattenimento, svago...)	100% Su

SV: superficie di vendita – Su: superficie utile. Per le definizioni vedere specifica norma in materia di attività commerciali

Le superfici sopra riportate comprendono la dotazione di parcheggi stanziali pari a 1 mq /10 mc (con minimo 1 posto auto/u.i.), computata in rapporto al volume urbanistico degli edifici.

Le aree a parcheggio sono da localizzare all'interno del perimetro di zona omogenea in cui è ubicata l'attività commerciale se questa è localizzata al di fuori dell'area urbana, oppure in altre zone omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso di 500 metri.

Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003 non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati in zona omogenea A la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

Per quanto non disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni della normativa regionale in materia di attività commerciali.

## **DESTINAZIONE D'USO ALBERGHIERA**

\_ Interventi da attuare mediante Piano Attuativo o mediante intervento diretto: 1 mq /10 mc (con minimo 1 posto auto/camera o u.i.)

## **ATTREZZATURE PUBBLICHE E SERVIZI SOVRACOMUNALI**

- AREE DESTINATE A SPETTACOLI SPORTIVI

PARCHEGGI STANZIALI : 1 mq/10 mc

PARCHEGGI DI RELAZIONE: 1 posto auto/2 utenti.

È possibile computare, per il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

- ALTRE ATTREZZATURE PUBBLICHE

PARCHEGGI STANZIALI E DI RELAZIONE: 100% SU (50% SU nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata o urbanizzata oppure nel caso di edifici esistenti).

- ATTREZZATURE PUBBLICHE URBANE E DI QUARTIERE

PARCHEGGI STANZIALI E DI RELAZIONE: 80% SU (40% SU nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata o urbanizzata oppure nel caso di edifici esistenti).

## **5. CARATTERISTICHE FISICHE PER TUTTE LE DESTINAZIONI:**

- Le nuove aree a parcheggio di relazione su strada (costituite solo da stalli) dovranno prevedere min. 1 alberatura ogni tre stalli.
- Le nuove aree a parcheggio di relazione con viabilità interna di distribuzione agli stalli dovranno essere progettate come segue:
  - le alberature devono essere pari ad almeno un albero ogni 3 stalli (alberi d'alto fusto);
  - il perimetro dell'area deve essere delimitato da una fascia verde di siepe o arbusti;(è ammessa deroga a tale prescrizioni per le zone A e B1 per un corretto inserimento nel contesto).

### **SPECIE ARBOREE**

Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento, con apparato radicale contenuto e profondo, caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.

Tra le specie con queste caratteristiche si ricordano in particolare: in contesti urbani: *Tilia x europaea*, *Tilia cordata*, *Fraxinus excelsior*; in contesti rurali o al margine delle aree edificate: *Quercus petraea*, *Quercus pubescens*, *Carpinus betulus*, *Ulmus minor*, *Quercus cerris*, *Quercus robur*, *Alnus incana*, *Alnus glutinosa*, *Acer di monte (Acer pseudoplatanus)*, *Acer riccio (Acer platanoides)*, *Acer campestre (Acer campestre)*, *Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)*.

### **COPERTURE**

In corrispondenza di parcheggi all'aperto a servizio di unità immobiliari esistenti o di progetto (ad esclusione delle zone A e Vp1) oppure in aree destinate dal PRG a parcheggio di relazione, sono ammesse, in alternativa alle alberature e in deroga agli indici di copertura, opere di

schermatura dei medesimi quali grigliati e pannelli fotovoltaici o solari, a condizione che si rispettino integralmente le seguenti condizioni:

- i parcheggi e le relative strutture di schermatura non devono essere adibite ad altra funzione che il parcheggio ed il riparo degli automezzi;
- i singoli posti auto non devono essere delimitati da murature o da altre strutture;
- la profondità della schermatura deve essere limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo di mt. 6,50;
- la struttura non deve comportare riduzione delle superfici permeabili previste dalle norme di attuazione.
- le acque meteoriche di tali coperture siano convogliate direttamente in falda.

## **Titolo V – Norme finali**

### **CAPO I VINCOLI E FASCE DI RISPETTO**

#### **Art 73. Vincolo paesaggistico**

Le norme del presente articolo assumono cogenza per gli ambiti ricadenti all'interno dei perimetri di tutela ambientale.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano:

- 1) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m. 150 ciascuna
- 2) territori coperti da boschi
- 3) aree montane sopra i 1600 m
- 4) laghi per una fascia di 300 m dalle sponde

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono ammessi gli interventi di cui alle singole zone di appartenenza con le seguenti specificazioni:

- dovranno essere valutati gli adeguati interventi di mascheramento e mimetizzazione (quinte vegetali, ecc.) e di ricomposizione del paesaggio tradizionale (filari, siepi spontanee, prati stabili).

Per edifici con destinazione produttiva l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra di notevoli dimensioni, sia a forme di minimizzazione dell'impatto.

#### **Art 74. S.I.C. IT 3310006 Foresta del Cansiglio**

Nelle tavole di zonizzazione è individuato il perimetro del SIC IT 3310006 Foresta del Cansiglio, entro il quale valgono le prescrizioni previste dalle vigenti leggi e succ. modifiche.

Il SIC è compreso nelle zone F2 (Aree boscate in quota – foresta del Cansiglio) ed F3 (Prati e pascoli in quota – altipiano del Cansiglio).

#### **Art 75. Fasce di rispetto da strade ed infrastrutture**

a) fasce di rispetto stradale

Sono specificate nella tavola di zonizzazione.

In tali fasce potranno rilasciarsi autorizzazioni o concessioni solo per stazioni di servizio e/o distribuzione carburante. In caso di attività principale per la distribuzione del carburante, la superficie per servizi annessi potrà estendersi anche nelle contigue zone urbanistiche, qualora i regolamenti degli enti gestori lo richiedano, per rispettare la distanza minima tra le attrezzature. In ogni caso non potrà estendersi più di 50m in profondità dal ciglio stradale. In tutta la superficie identificata potranno collocarsi le attrezzature di servizio necessarie.

Tale possibilità è esclusa entro le Visuali di pregio, le zone omogenee E4.1, E4.3 e dove espressamente specificato nelle presenti norme. Si ammette la realizzazione di strutture, quali piccole pensiline, a protezione dagli agenti atmosferici per i carrelli a servizio delle attività commerciali, solo nel caso in cui si dimostri impossibile realizzare tali strutture in modo

funzionale anche in altri punti del lotto. La dimensione dovrà essere quella necessaria alla sola copertura dei carrelli.

I limiti di rispetto, sovrapposti al retino di zona, concorrono al computo della S.c. e dell'I.f. relativo alla zona stessa.

Nell'ambito della viabilità esistente sono regolamentati gli accessi come segue:

a.1) S.P. n. 29

Dove non sono presenti non saranno realizzabili nuovi accessi. Possono essere spostati e modificati quelli esistenti previa autorizzazione ai sensi delle normative vigenti.

b) Ferrovia

Su entrambi i lati della ferrovia sono indicati i limiti di rispetto della profondità di ml. 30 dalla rotaia più esterna fatte salve le deroghe di legge. La deroga va richiesta su progetto specifico all'autorità competente ai sensi del DPR 753/1980 (art.60)

c) Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è come indicato sulla cartografia della zonizzazione del P.R.G.C., regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

d) Linee elettriche

da 220 KW: nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16.01.1991 e D.P.C.M. 23.04.1992.

f) Depuratori

Attorno agli impianti di depurazione è prescritta una fascia inedificabile larga non meno di ml 100. Nel caso di impianti esistenti, dove detta larghezza non può essere rispettata, si dovranno adottare idonei accorgimenti sostitutivi nel rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti

## **Art 76. Reti ed impianti tecnologici, impianti solari, fotovoltaici e impianti a biogas**

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrate od aeree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (fibra ottica, telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura ed acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Il nulla osta o l'autorizzazione per le linee elettriche, rilasciati dagli Organi competenti relativi, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.

Tale concessione non riguarda uffici o abitazioni anche se a servizio dei suddetti impianti.

Nella relativa concessione saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima consonanza delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

Restano escluse le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante di P.R.G.C.

Nelle zone E4.1 ed E4.4 le opere a rete dovranno essere poste di norma entro terra e, qualora ciò non sia possibile, ne dovrà essere mitigato l'impatto sull'ambiente attraverso adeguati interventi, anche mediante la formazione di schermi vegetali. Nelle altre zone agricole le opere, quali palificazioni e altre strutture, dovranno essere di norma ubicati ai confini dei campi coltivati.

La costruzione di cabine ENEL, TELECOM, è ammessa in tutte le zone. Nelle zone A dovranno inserirsi nell' ambiente per tipologia, localizzazione e materiali.

Nelle altre zone le cabine ENEL, TELECOM potranno essere costruite nel rispetto dei seguenti parametri:

D.e.: ml. 6,00 da parete cieca

ml. 10,00 da parete finestrata

D.c.: nel rispetto del Codice Civile.

Nella zona E4.2 dette attrezzature dovranno essere realizzate con accorgimenti opportuni (interramenti, formazione di schermi arborei) al fine di un miglior inserimento ambientale nel rispetto dell'assetto vegetazionale e della morfologia esistente .

#### IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI

In generale il Piano consente la posa dei pannelli solari e delle cellule fotovoltaiche esclusivamente sui tetti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- seguano la pendenza del tetto (nel caso di tetti a falde);

I campi fotovoltaici a terra sono vietati nelle seguenti aree agricole:

- aree interne al SIC;
- aree interne alle “viste di pregio” individuate in cartografia;
- zone di interesse archeologico;
- Area di Reperimento Prioritario Fiume Livenza;
- aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42 del 2004 lettere c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua (torrente Artigna) e d) montagne per la parte eccedente i 1600 m slm. La necessità di escludere i campi fotovoltaici da queste categorie di aree è dovuta all'eccezionalità delle parti montane in questione (monti del Cansiglio) e all'importanza che assume la valle del torrente Artugna, unica incisione valliva della pedemontana occidentale.

Gli impianti a biogas sono ammessi esclusivamente in area agricola e quale integrazione dell'azienda agricola. L'impianto deve essere alimentato almeno per l'80% da scarti di produzione agricola dell'azienda stessa

#### IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Si rimanda al piano di settore.

#### IMPIANTI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio, per gli edifici sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26.06. 2015, pubblicato nella GU n. 162 del 15.07.2015, se succ. modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici., di cui all'art. 4 comma 1-bis, del decreto legislativo n.192 del 19.08.2015, modificato dall'art. 6 del D. Lgs 48 del 10.06.2020.

### **Art 77. Vincolo di elettrodotto**

Le aree sottoposte a Vincolo di Elettrodotto sono soggette alla legge 22 febbraio 2001, n.36 ed al D.P.C.M. 8 luglio 2003, applicativo della legge medesima nonché al DM 29/5/2008, in materia di sicurezza, fasce di sicurezza, inedificabilità indicate nelle tavole di zonizzazione. All'interno di

tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

La funzione di controllo e vigilanza è esercitata dal Comune ricorrendo alle strutture dell'ARPA ai sensi di legge.

## CAPO 2 NORME FINALI

### Art 78. Edifici in zona impropria

Sono considerati "in zona impropria" gli edifici presenti, alla data di approvazione del presente P.R.G.C. in zone omogenee che non ne prevedono l'esistenza ovvero che non ammettono le destinazioni d'uso cui detti immobili sono destinati.

Per gli edifici in zona impropria è ammesso un ampliamento "una tantum" massimo pari al 20% del volume originario e comunque non superiore a mc. 150 (Volume utile), a condizione che:

- a) l'ampliamento sia motivato da documentate esigenze dei nuclei familiari, o per miglioramenti igienico-sanitari o per ragioni connesse alla razionalizzazione dei processi produttivi ;
- b) non si tratti di attività inquinanti;
- d) non ricadano in fasce di rispetto della viabilità di rilevanza territoriale. Nel caso in cui tali edifici ricadano nella fascia di rispetto di altre viabilità, l'ampliamento è consentito con le limitazioni di cui all'art. 35, comma 3, della L.R. 19/2009.

La concessione per ampliamenti "una tantum" in zone improprie non interessa i soggetti che ne abbiano già goduto, in base alle norme vigenti prima dell'adozione del presente P.R.G.C.

Per le residenze agricole in zona agricola è comunque ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari e quanto disposto dalla L.R. 19/2009 art. 36. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi edilizi con modifiche di destinazione d'uso in residenza agricola.

### Art 79. Prescrizioni geologiche e idrauliche

Dalla relazione geologica. La stessa è stata effettuata solo per i punti di modifica, rispetto al piano precedente ed identificati con apposita numerazione (si vedano allegati grafici relazione geologica):

#### "CONCLUSIONI E COMPATIBILITA' GEOLOGICA DEL PIANO

Sulla base dei dati in possesso (...) si fanno le seguenti considerazioni.

- La delimitazione degli ambiti di variante richiesti e degli insediamenti all'interno dei perimetri indicati nel Piano struttura è compatibile con la situazione geologica e idraulica e con i pericoli da valanga.
- Nello specifico per quanto concerne la pericolosità da valanga si segnala che in ambito montano non sono apportate modifiche alla zonizzazione ad eccezione di un adeguamento della Malga Bachet (ambito I09), esente da problematiche valanghive, così come risultano esenti le altre malghe (Friz, Sauc) già individuate come ambiti ricettivi.
- Per quanto concerne la pericolosità geologica si segnala che sono censite due aree principali soggette a crolli (zona P4) all'interno della valle dell'Artugna – Cunaz, le quali possono interessare la chiesetta in loc. S. Tomè e la strada che conduce allo Chalet Belvedere.
- Per le problematiche di pericolosità idraulica, l'unico nuovo ambito che rientra in zone esondabili, in zone definite dal PAI del F. Livenza (in zona PI - pericolosità idraulica moderata) è l'ambito n I07 presso la Zona industriale.
- Su tutto il territorio comunale, la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto della normativa del PAI che si recepisce nelle NTA del P.R.G.C e per le aree PI al relativo articolo delle prescrizioni geologiche contenute nelle NTA del P.R.G.C.
- La presenza di sorgenti sismogenetiche e di importanti linee tettoniche, queste ultime per altro non definite con precisione nelle caratteristiche e nella localizzazione, determina un elevato grado di pericolosità sismica in gran parte del territorio ed in particolare nella fascia degli insediamenti.
- Rispetto a possibili fenomeni di liquefazione durante un evento sismico le analisi dei dati disponibili consentono di affermare che il fenomeno è remoto per l'elevata profondità della falda in gran parte del territorio, ma la verifica dovrà essere puntuale per ogni sito di progetto in applicazione della normativa vigente e le verifiche specifiche previste dal D.M. 14.01.2008.

- Restano comunque vietati vani interrati in zone esondabili, secondo la normativa del PAIL. Come da normativa nazionale in materia di costruzioni in zona sismica, qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal più recente D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica e geotecnica, presentata **contestualmente** a tutti gli elaborati progettuali. Si assevera quindi che le previsioni della variante risultano compatibili con le caratteristiche geologiche ed idrauliche del territorio esaminato.”

In funzione delle diverse tipologie di pericolosità individuate sul territorio comunale si specificano le prescrizioni da adottare per l'utilizzo in sicurezza del territorio e per la progettazione di edifici, opere ed interventi.

#### **PERICOLOSITA' GEOLOGICA ED IDRAULICA**

vedi norme PAIL 2020 allegate e successive modifiche e integrazioni..

#### **Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti**

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il locale regime geomorfologico, silvo-forestale ed idraulico, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.

2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime valanghivo provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative.

#### **PERICOLOSITA' SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE**

##### **PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER L'USO DEL TERRITORIO 2020**

In funzione delle diverse tipologie di pericolosità individuate sul territorio comunale si specificano le prescrizioni da adottare per l'utilizzo in sicurezza del territorio e per la progettazione di edifici, opere ed interventi.

##### **PERICOLOSITA' SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE**

Nel ricordare che il comune di Budoia è inserito fra quelli ad alta sismicità (zona 2), come da normativa in materia di costruzioni (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 - NTC 2018 - Aggiornamento delle Norme in materia di costruzioni), qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, deve essere corredato di una relazione sismica, geologica e geotecnica sulle fondazioni e sul volume significativo, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal decreto e s.m.i..

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi o in assenza di tali analisi, per la

definizione dell'azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento e di categorie topografiche.

Dal momento che il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono, alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

Per ogni singolo sito si dovranno definire le amplificazioni stratigrafica e topografica e verificare la stabilità rispetto a fenomeni di liquefazione ed in caso di opere in prossimità o in corrispondenza di scarpata, terrazzo o pendio, si dovrà verificare la stabilità rispetto al sistema opere – pendio.

Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione sismica, geologica e geotecnica, **presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali.**

Il numero delle indagini geotecniche e la profondità e l'ampiezza di investigazione saranno stabilite dal professionista in funzione del sito, della tipologia e delle dimensioni del manufatto e dei carichi di progetto.

### **PERICOLOSITA' VALANGHIVA, GEOLOGICA ED IDRAULICA**

Per la pericolosità valanghiva, geologica ed idraulica si applicano le Norme di attuazione Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza, che sono integralmente recepite.

### **INVARIANZA IDRAULICA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE**

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica, per gli interventi di competenza comunale si applicano le disposizioni del Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2018) e s.m.i., che sono integralmente recepite.

Per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni del gestore del servizio o in caso di assenza di rete fognaria o di impedimento all'allacciamento, le Linee Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia), che recepiscono la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Si intendono integralmente recepite le seguenti normative, edite sui rispettivi siti istituzionali:

***Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del F. Livenza;*** (vedi allegato I esplicativo Norme PAIL 2020)

***Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica*** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2018) e s.m.i.

***Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità*** (ARPA FVG).

### **Recepimento automatico di eventuali modifiche alle normative vigenti sovraordinate**

Eventuali ulteriori modifiche e/o aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAIL e di altre normative sovraordinate si intendono recepite automaticamente secondo il principio del reinvio dinamico.

#### **Art 80. Norme transitorie e riferimenti ad altre normative**

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alla legislazione vigente.

#### **Art 81. Aree di interesse archeologico**

Nelle aree individuate dal presente Piano è consentita la sola prosecuzione dell'attività agricola e il solo recupero degli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano. Sono vietate nuove opere interrato. Sono ammessi interventi per la fruizione turistico ricreativa o di ricerca. Le aree sono comunque computabili ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità della zona omogenea relativa.

## CAPO 3 GUIDA AGLI INTERVENTI

### Art 82. Generalità

Nell'affrontare il progetto attinente un edificio antico o sue parti, in zona A ed E e per gli accessori di cui alla L.R.19/2009 art.16 in zona A vanno seguiti i seguenti criteri:

#### CRITERI GENERALI

- 1) rispettare la sobrietà dell'architettura spontanea;
- 2) rispettare l'unicità del singolo edificio senza costringerlo ad adattamenti tipologici forzati sia nel suo insieme che per i singoli elementi del quale è composto;
- 3) evitare "soluzioni facili" o importate, non scegliere riferimenti tipologici estranei all'edificio da recuperare, le cui singolarità e specificità possono invece suggerire valutazioni distributive e funzionali originali. Non pretendere di trasformare forzatamente un edificio antico in un alloggio "moderno", secondo i parametri consueti: zona giorno-zona notte, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camere, ecc. ma creare innanzitutto spazi di vita per differenti momenti del giorno e dell'anno, rifacendosi a bisogni concreti;
- 4) usare il criterio di minima trasformazione strutturale e tipologica, che si concilia con la riduzione della spesa di intervento;
- 5) l'installazione dei impianti tecnologici, quali quello elettrico o per il riscaldamento, per le difficoltà che si incontrano nel ricavare nelle strutture di pietrame le sedi delle condutture, può essere eseguita con le condutture lasciate a vista. Per gli impianti sanitari una soluzione consiste nell'addossare al muro in pietra un muretto in forati da 12 per la collocazione dei tubi;

#### APERTURE

- 6) verificare se la necessità di aprire nuovi vani (porte e finestre) possa trovare nel ripristino di antiche aperture tamponate una soluzione non ulteriormente traumatica. Analogamente in presenza di aperture di grandi dimensioni, che potrebbero risultare sovrabbondanti per la nuova destinazione degli interni e inadatte alle caratteristiche dei serramenti consueti, verificare l'opportunità di evitarne il tamponamento e trarre spunto per realizzare invece soluzioni singolari;
- 7) risolvere le esigenze di illuminazione e aerazione con la realizzazione di nuove aperture anziché con l'ampliamento di quelle esistenti. Le aperture ingrandite, infatti, si sovrappongono alle esistenti cancellandone la traccia ed intervengono a modificare spesso negativamente la composizione formale della facciata e l'originale equilibrio di pieni e vuoti;
- 8) quando sono consentite modifiche di facciata le aperture dovranno essere realizzate in dimensioni e forma coerenti con quelle esistenti e/o con il contesto.

#### FACCIAE

- 9) evitare i rivestimenti e le decorazioni in evidente contrasto con la sobrietà e la coerenza costruttiva dell'architettura sia per edifici che per accessori;
- 10) fatte salve le norme delle relative zone nelle facciate in muratura in pietra a vista evitare di rivestire in pietra gli eventuali pilastri.

- 11) vanno rispettati i colori della tradizione locale (grigi, bianchi, gamma delle terre naturali (da beige a ocra) e color mattone cocciopesto) o mantenuti i colori originari dell'edificio.  
Codici RAL di riferimento:

- RAL BIANCHI E GRIGI: 9010, 9016, 9018, 9001, 90002, 90003, 7047, 7044, 7035;
- RAL TERRE NATURALI: 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 8023
- RAL MATTONI COCCIOPESTO: 3012, 3016.

#### COPERTURE E SPORTI DI GRONDA

- 12) Quando non si è in presenza di edifici con sporti di gronda con cornicione sagomato, gli sporti di gronda devono essere in travature di legno con soprastanti tavolato o pannelle in laterizio.
- 13) Il manto di copertura deve essere in coppi curvi in laterizio.
- 14) Per piccole superfici utilizzate per accessori, bussole di ingresso, tettoie e garage e porticati, sono consentiti manti di copertura in rame o lamiera zincata color testa di moro o grigio antracite, ammesso il corten.
- 15) Sono consentite coperture piane a terrazzo praticabile per una superficie non superiore al 30% della superficie coperta dell'intero fabbricato.

#### SERRAMENTI E OSCURAMENTI

- 16) I serramenti possono essere in legno naturale o dipinto e in alluminio e pvc dipinti: colori bianchi, grigi, verdi o grigio azzurri (RAL 5014, 5023). Per cantine ed edifici produttivi possono essere in legno naturale o dipinto e in alluminio, pvc e ferro dipinti.
- 17) Nell'ambito dei cortili antichi come oscuramenti sono ammessi solo scuri in legno naturale o dipinto, fatto salvo il mantenimento di altri oscuranti ove preesistenti.
- 18) Ove presenti le cornici sporgenti in pietra, tipiche degli edifici del luogo, vanno mantenute o sostituite con analoghe.

#### PARAPETTI

- 19) I parapetti devono essere realizzati nelle forme più semplici in pietra o legno. E' ammesso il ferro zincato verniciato di colore scuro preferibilmente antracite (ammesso il corten). Eventuali scale in legno esterne potranno avere un invito in pietra o muratura intonacata.

#### ACCESSORI

- 20) Vanno evitati accessori quali box prefabbricati in lamiera o materiali plastici, sono ammessi accessori in legno o in struttura metallica, di colore scuro e integrati con il contesto (ammesso il corten).

### **Art 83.        indicazioni operative**

Le indicazioni geometriche e formali contenute nelle pagine seguenti devono essere adattate al contesto specifico. Esse valgono da indirizzi obbligatori, fatta salva la normativa sismica. (disegni dott. G. Vespo)

## A - APERTURE PEDONALI

- A1 - Arco a tutto sesto in malta
- A2 - Arco a tutto sesto in pietra naturale
- A3 - Arco a tutto sesto in conci di pietra naturale

## B - APERTURE CARRAIE

- B1 - Arco ribassato in malta. Schema costruttivo di un arco a tre centri assegnando solo la corda AB
- B2 - Schema costruttivo di un arco ribassato policentrico di corda AB e freccia CD
- B3 - Arco ribassato in pietra naturale

## C - APERTURE ESTERNE

- C1 - Finestra ovale in pietra naturale
- C2 - Finestra ovale con cornice in malta
- C3 - Finestra ovale in conci di pietra naturale
- C4 - Finestra circolare in conci di pietra naturale
- C5 - Finestra ad arco in mattoni laterizi
- C6 - Finestrella in pietra naturale con e senza gocciolatoio
- C7 - Finestrella in pietra naturale con gocciolatoio a becco d'aquila
- C8 - Finestrella ad ottagono irregolare in mattoni laterizi
- C9 - Finestra in pietra naturale con gocciolatoio a becco d'aquila

## D - SPORTI DI GRONDA, MODANATURE DEI MODIGLIONI E CORNICIONI

- D1 - Sporto di gronda tipo A; modiglione tipo A
- D2 - Sporto di gronda tipo B; modiglione tipo A
- D3 - Sporto di gronda tipo A; modiglione tipo B
- D4 - Sporto di gronda tipo C; modiglione tipo C; barbacane tipo A
- DS - Tetto sporgente senza gronda; modiglione tipo D

## E - PARAPETTI

- E1 - Parapetto in legno tipo a giorno
- E1.1 - Parapetto in legno tipo a giorno (dettaglio)
- E2 - Parapetto in legno a parete chiusa
- E3 - Parapetto in legno tipo balaustro stile dorico
- E4 - Parapetto in legno tipo balaustro affusolato stile dorico

## F - OSCURI, DAVANZALI , GRATA PER FINESTRE

- F1 - Scuro tipo A; davanzale tipo A
- F2 - Scuro tipo B; davanzale tipo A
- F3 - Scuro tipo C; davanzale tipo A
- F4 - Scuro tipo D; davanzale tipo A
- F5 - Scuro tipo E; davanzale tipo B
- F6 - Davanzale tipo A, particolari costruttivi
- F7 - Grata di finestra tipo A; cornice in malta
- F8' - Inserimento di davanzale in pietra su cornice in malta
- F9 - Torretta da camino (schema)
- FIO - Torretta da camino (schema) con banderuola a sasso conico

## G - MURI DI CINTA

- G 1. a. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra a doppio spiovente
- G 1. b. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra cuneiforme
- G2.a. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra squadrata
- G2.b. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra a dorso di mulo
- G3 - Zoccolo in c.a. con soprastante rete metallica

#### H - PAVIMENTAZIONI ESTERNE

- H1 - Pavimento in lastre irregolari in pietra naturale
- H2 - Pavimento in ciottoli di fiume
- H3 - Pavimento in lastre squadrate di pietra naturale
- H4 - Pavimentazione mista in lastre squadrate di pietra naturale e ciottoli di fiume

#### I - INSEGNE

Il - Insegna murale con lastra in pietra con scritte in rilievo o riquadratura con intonaco e scritte con pittura


I2 - Insegne metalliche o in legno verniciato tipologia a bandiera con illuminazione bifacciale

#### L - EDIFICI CON "VINCOLO DI FACCIATA, SCHEMI OPERATIVI


- L1 - Proposte di modifica al piano terra
- L2 - Nuovi fori e ampliamento igienico - sanitario
- L3.a. - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio (stato attuale)
- L3.b" - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio - caratteristiche e schema operativo
- L4.a - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio
- L4.b - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio - caratteristiche e schema operativo
- L5. a. - Edificio in linea fronte strada comunale (stato attuale)
- L5. b. - Edificio in linea fronte strada comunale (progetto) con ampliamento igienico - funzionale in sopraelevazione
- L5. c. - Caratteristiche e schema operativo

**A - APERTURE PEDONALI**


**A1- Arco a tutto sesto in malta**



**A2 - Arco a tutto sesto in  
pietra naturale**




A3 - Arco a tutto sesto in conci di pietra naturale




**B - APERTURE CARRAIE**  
 BI - Arco ribassato in malta.  
 Schema costruttivo di un arco a

tre centri assegnando solo la corda AB




Dividere in tre parti uguali la corda AB.  
 - Centrare in 1 e 2 con raggio  $A1=B2$ ; si descrivono così due circonferenze che si incontrano inferiormente nel punto 3.  
 I punti 1, 2 e 3 sono i centri dell'arco.


**B2 - Schema costruttivo di un arco ribassato policentrico di corda AB e freccia CD**



- Tracciare un arco di cerchio con raggio AD.
- Prolungare la freccia CD.
- Con centro in C tracciare una circonferenza di raggio CE.
- Unendo il punto C con i punti A e B si individuano i segmenti AJ e B4.
- Le intersezioni degli assi dei due segmenti con la corda AB e il prolungamento della freccia determinano i centri degli archi di cerchio 10A, 11B, e 9C che permettono di tracciare l'arco.




**B3 - Arco ribassato in pietra naturale**




**C APERTURE ESTERNE**

C1 - Finestra ovale in pietra naturale



C2 - Finestra ovale con cornice in malta




C4 - Finestra circolare in conci di pietra naturale




C3 - Finestra ovale in conci di pietra naturale





C5 - Finestra ad arco in mattoni laterizi




- C6 - Finestrella in pietra naturale con e senza gocciolatoio  
 C7 - Finestrella in pietra naturale con gocciolatoio a becco d'aquila



- C8 - Finestrella ad ottagono irregolare in mattoni laterizi




C9 - Finestra in pietra naturale con gocciolatoio a becco d'aquila




GRONDA, MODANATURE DEI MODIGLIONI E CORNICIONI

D - SPORTI DI


D1 - Sporto di gronda tipo A; modiglione tipo A



D2 - Sporto di gronda tipo B; modiglione tipo A




D3 - Sporto di gronda tipo A; modiglione tipo B




D4 - Sporto di gronda tipo C; modiglione tipo C; barbacane tipo A

D5 -  
Tetto  
sporgente  
senza  
gronda;  
modiglion  
e tipo D




**E - PARAPETTI**

El - Parapetto in legno tipo a giorno




fronte




sezione


E1.1 - Parapetto in legno tipo a giorno (dettaglio)



E2 - Parapetto in legno a parete chiusa



E3 - Parapetto in legno tipo balaustro stile dorico






Sezione di balaustro in tavola di legno piallata e sagomata.  
Per il corrimano far riferimento alle schede EI.1 e E.2


**F - OSCURI, DAVANZALI , GRATA PER FINESTRE**

FI - Scuro tipo A;  
A


davanzale tipo




F2 - Scuro tipo B; davanzale tipo A




F3 - Scuro tipo C;




F4 - Scuro tipo A



F5 - Scuro tipo E; davanzale tipo B




F6 - Davanzale tipo A, particolari costruttivi



F7 - Grata di finestra tipo A; cornice in malta


grata per finestre in ferro quadro  
di colore nero o canna di fucile



fronte




sezione verticale




sezione orizzontale

4)




F9  
F




inserimento di davanzale in pietra su  
foro esistente con cornice in intonaco  
consiglia uno spessore minimo di cm.

- Torretta da camino (schema)  
IO - Torretta da camino  
(schema) con banderuola a  
sasso conico



9 Canne Fumarie con coperture in coppi  
o laterizio pietra o rame




10


### G - MURI DI CINTA

G I. a. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra a doppio spiovente


G I. b. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra cuneiforme



- G2.a. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra squadrata  
G2.b. - Muro di cinta in pietrame con coronamento in pietra a dorso di mulo




G3 - Zoccolo in c.a. con soprastante rete metallica



## H - PAVIMENTAZIONI ESTERNE


H1 - Pavimento in lastre irregolari in pietra naturale

H2 - Pavimento in ciottoli di fiume




pianta

1 pavimento in lastre irregolari di pietra naturale




sezione

2 pavimento in ciottoli di fiume




pianta




sezione

H3 - Pavimento in lastre squadrate di pietra naturale




H4 - Pavimentazione mista in lastre squadrate di pietra naturale e ciottoli di fiume



I - IN SEGNE  
 II - Insegna  
 con lastra in  
 scritte in rilievo  
 riquadratura con  
 scritte con

murale  
 pietra con  
 o  
 intonaco e  
 pittura.


12 - Insegne metalliche o in legno verniciato tipologia a bandiera con illuminazione bifacciale




L - FRONTI DI  
STORICO  
LI - Proposte di modifica

INTERESSE  
al piano terra

L2 - Nuovi fori e ampliamento igienico – sanitario




L3.a - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio (stato attuale)



EDIFICIO A SCHIERA TIPOLOGIA A BALLATOIO  
 CARATTERISTICHE E SCHEMA OPERATIVO

1. DEMOLIZIONE INTONACO
2. PULITURA FACCIATA IN SASSO
3. RECUPERO O SOSTITUZIONE BALLATOIO IN LEGNO
4. RICOMPOSIZIONE FACCIATA DETERMINAZIONE DEGLI ASSI REGOLATORI PER LA CONFERMA O LA INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FORI
5. RECUPERO DELLE CORNICI IN PIETRA E NUOVI INSERIMENTI NEI FORI SPROVVISTI DI CORNICI
6. SCALA ESTERNA DA RECUPERARE
7. CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FIENILI O STALLE IN RESIDENZIALE

L4.a - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio




#### L4.b - Edificio a schiera con tipologia a ballatoio - caratteristiche e schema operativo

##### EDIFICIO A SCHIERA TIPOLOGIA A BALLATOIO CARATTERISTICHE E SCHEMA OPERATIVO

1. DEMOLIZIONE INTONACO
  2. PULITURA FACCIATA IN SASSO
  3. RECUPERO O SOSTITUZIONE BALLATOIO IN LEGNO
  4. ELIMINAZIONE BALLATOIO IN C.A. CON RINGHIERA IN FERRO E SOSTITUZIONE CON BALLATOIO IN LEGNO
  5. RECUPERO DELLE CORNICI IN PIETRA
  6. RICOMPOSIZIONE DELLA FACCIATA.
- NEL CASO SPECIFICO IL PIANO TERRA E IL PIANO PRIMO HANNO SUBITO MODIFICHE RECENTI CHE HANNO ALTERATO L'ASPETTO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA.  
IL PIANO SOTTOTETTO (GRANAIO) E' RIMASTO INALTERATO NEL TEMPO CONSERVANDO LE CORNICI IN PIETRA ORIGINARIE. PERTANTO SI PRESUME CHE I FORI DEL PIANO SOTTOTETTO SIANO UN RIFERIMENTO PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSI REGOLATORI DEI FORI ORIGINARI ESISTENTI NEI PIANI TERRA E PRIMO.
7. INSERIMENTO DELLE CORNICI IN PIETRA NEI FORI
  8. SCALA ESTERNA DA RECUPERARE
  9. CAMINETTO AL PIANO TERRA DA RECUPERARE SECONDO LA TIPOLOGIA LOCALE

#### L5.a. - Edificio in linea fronte strada comunale (stato attuale)

L5.b. - Edificio in linea fronte strada comunale (progetto) con ampliamento igienico funzionale in sopraelevazione



EDIFICIO IN LINEA  
CARATTERISTICHE E SCHEMA OPERATIVO

1. DEMOLIZIONE INTONACO
2. PULITURA FACCIATA IN SASSO
3. RICOMPOSIZIONE FACCIATA DETERMINAZIONE DEGLI ASSI REGOLATORI PER LA CONFERMA O L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FORI
4. RECUPERO DELLE CORNICI IN PIETRA E NUOVI INSERIMENTI NEI FORI SPROWISTI DI CORNICI
5. AMPLIAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE ATTRAVERSO LA SOPRAELEVAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO (GRANAIO ) INSERENDO DELLE NUOVE FINESTRE SECONDO GLI ASSI REGOLATORI DEI FORI FACCIATA



*Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

---

*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico  
del bacino idrografico del fiume Livenza  
**I variante***

NORME DI ATTUAZIONE

Estratto dalla Relazione generale

*Allegato alla delibera n.1 del Comitato Istituzionale del 19 novembre 2015*

---

Venezia, novembre 2015

## 6 NORME DI ATTUAZIONE

### 6.1 Introduzione

Le norme di attuazione sono state riformulate in funzione della semplificazione; numerose definizioni (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione) sono state formulate dalle norme nella loro struttura essenziale, ma per il loro più esteso svolgimento e per l'interpretazione di tutta la normativa dovrà farsi riferimento anche alla relazione.

Sono state dettate norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/eliminazione di rischi e/o pericoli.

Anche per le ulteriori modifiche puntuali sono state disciplinate procedure più agili di quelle necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

I fenomeni alluvionali e franosi sempre più frequenti hanno poi suggerito la regolazione di procedure per la individuazione e perimetrazione in via cautelare ed urgente di aree pericolose pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità.

Anche per gli insediamenti in area fluviale sono stati affinati procedimenti alternativi volti a valutare la possibilità di consentire interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo consentano.

L'esperienza maturata nel corso di questi anni nell'esame delle varie casistiche presentatesi nei diversi bacini idrografici e il mutuo apporto di tale esperienza tra i vari Piani, unita alla necessità di un quadro di riferimento normativo uniforme ha dato luogo all'esigenza di aggiornare la normativa del P.A.I.L. secondo il più recente quadro normativo e comportamentale.

Nella logica sopra descritta, le norme che dettano i vincoli sono state razionalizzate, accorpate ed aggiornate rispetto alle normative di settore; anche in questo caso, non trattandosi di imposizione di nuovi vincoli né di rimozione di preesistenti, si è ritenuto di dover integrare ed accorpare le norme del P.S.S.I.-Cellina Medusa e le norme del P.A.I.

Si è posto il quesito se uniformando la normativa del P.A.I.L. integrata con quella del P.S.S.I.-Cellina Meduna debba procedersi a V.A.S.

In proposito si osserva che il P.A.I. è uno strumento di pianificazione di valenza generale che ha lo scopo di fotografare le condizioni di pericolosità del territorio sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo.

Ne deriva che appare inevitabile che le perimetrazioni tracciate nei diversi Piani, ancorché complementari, possano e debbano essere sistematicamente aggiornate, approfondite ed estese, visto il carattere generale del P.A.I.

Altrettanto inevitabile che le definizioni di base, necessarie per procedere alle perimetrazioni ed alla programmazione per la protezione degli abitati e del territorio, debbano essere estese a tutti i bacini, anche per esigenze di coerenza e completezza.

Ulteriore conseguenza è che tutte le procedure per la modifica e/o l'integrazione e per l'attuazione del P.A.I. debbano essere dettate dalle nome del Piano stesso uniformemente per tutti i bacini.

Quindi non si tratta di attività di modifica dei P.S.S.I., ma di pianificazione generale di bacino; le eventuali norme assorbite, superate, inglobate, accorpate, dettate dalla pregressa pianificazione speciale per la sicurezza idraulica sono state pertanto coordinate caso per caso.

## **7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano**

**1.**

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio del piano di bacino del fiume Livenza, interessante il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto, nel seguito "Regioni".

**2.**

Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica e idraulica;
- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all'art. 3, comma 2.

**3.**

Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

**4.**

Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito "Autorità di Bacino", può emanare direttive che:

- a.** individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
- b.** individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici o geologici, e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
- c.** individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano.

#### **ART. 2 – Definizioni**

**1.**

- a.** Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- **"interventi di manutenzione ordinaria"**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **"interventi di restauro e risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **"interventi di ristrutturazione"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- **"interventi di nuova costruzione"**, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: **1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6); **2)** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; **3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; **4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; **5)** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; **6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; **7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- **"piena di riferimento"**, l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;
- **"aree fluviali"**, le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;

- **“coltivazioni arboree”**: piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;
- **“coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”**, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
- **“infrastrutture a rete”**, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali.
- **“preesistenze nelle aree fluviali”**, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del progetto di P.A.I.L. (6 maggio 2003).

### ART. 3 – Elaborati del Piano

#### 1.

Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c. cartografia storica e carta degli indici di criticità;
- d. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

#### 2.

Al Piano è allegato il seguente documento:

- Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino idrografico del fiume Livenza, sottobacino Cellina-Meduna (P.C.M.), approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006.

### ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

#### 1.

Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

pericolosità

- P4 (pericolosità molto elevata);
- P3 (pericolosità elevata);
- P2 (pericolosità media);
- P1 (pericolosità moderata).

elementi a rischio

- R4 (rischio molto elevato);
- R3 (rischio elevato);
- R2 (rischio medio);
- R1 (rischio moderato).

**2.**

Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

**3.**

Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

**4.**

Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

**5.**

Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

## **ART. 5 – Zone di attenzione**

**1.**

Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

**2.**

Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità :

- a.** le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b.** in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.

**3.**

In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

**4.**

In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

## **ART. 6 – Aggiornamenti del Piano**

### **1.**

Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- A.** meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- B.** realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- C.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D.** nuove situazioni di dissesto.

### **2.**

Nel caso di cui alla lettera **A)** del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

### **3.**

Nel caso di cui alla lettera **B)**:

#### **B.1**

- I.** Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II.** la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III.** la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV.** la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V.** Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano;
- VI.** ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

#### **B.2**

## PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

## DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA - PRIMA VARIANTE

- I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano.
- II. Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- III. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- IV. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- V. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;
- VI. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

## 4.

Nei casi di cui alla lettera **C)** del comma 1:

- I. Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- III. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- IV. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- V. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

## 5.

Nel caso di cui alla lettera D) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti.

## **6.**

Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.

### **ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile**

#### **1.**

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano.

## **TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO**

### **ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione**

#### **1.**

Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il presente Piano.

#### **2.**

Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

#### **3.**

Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- a.** eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- b.** realizzare tombature dei corsi d'acqua;
- c.** realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- d.** costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- e.** realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
- f.** realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

**4.**

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.

**5.**

Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

**6.**

Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

**ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4****1.**

Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
- c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;
- d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

- g.** realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
  - h.** realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
  - i.** interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - j.** interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
  - k.** interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
  - l.** sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
  - m.** posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
  - n.** adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
  - o.** adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
  - p.** realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
  - q.** interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
  - r.** prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
  - s.** adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
  - t.** opere a verde.
- 2.**

Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

## **ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3**

### **1.**

Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a.** interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
- b.** interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c.** ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di P.A.I.L. (6 maggio 2003), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d.** realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e.** realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
- f.** realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g.** realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

### **2.**

Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

## **ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2**

### **1.**

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

**2.**

L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I.L. (22 luglio 2011) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

**3.**

Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

- a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
- b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
- c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

**ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1****1.**

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

**ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali****1.**

Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

**2.**

Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del P.C.M. (6 maggio 2003) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

**3.**

Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
- b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali.

**ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali****1.**

La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

**2.**

E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

**3.**

Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza ricostruzione;
- b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

- c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

#### **ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale**

##### **1.**

In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

##### **2.**

Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

- a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
- b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
- c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

**3.**

L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

**ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti**

**1.**

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

**ART. 17 – Norma transitoria**

**1.**

In relazione allo stato di pericolosità idraulica gravante sui territori dei Comuni di Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè e Prata di Pordenone, dovuto al locale assetto morfologico ed alla contiguità delle aste idrografiche principali, tenuto conto del conseguente possibile pregiudizio sulle dinamiche demografiche ed economiche localmente in atto o prevedibili, l'Autorità di bacino, su proposta degli enti locali interessati, può promuovere la redazione di un apposito piano finalizzato ad individuare, nei predetti territori, modalità di sviluppo urbanistico compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, anche utilizzando le aree a pericolosità idraulica media - P2.

**2.**

A tal fine gli enti interessati redigono uno schema preliminare di piano contenente:

- a. l'analisi delle dinamiche economiche e demografiche del territorio comunale ed il loro possibile coordinamento con le politiche di sviluppo insediativo dei Comuni contermini;
- b. l'individuazione, sulla base delle analisi di cui al punto precedente, dell'effettivo fabbisogno insediativo;
- c. l'individuazione, nel caso di accertata esistenza o permanenza di quote di fabbisogno insediativo non altrimenti soddisfatti, di nuove zone edificabili di espansione e/o di completamento nelle aree classificate a pericolosità idraulica media - P2, purchè ad una distanza dall'area fluviale non inferiore a metri 150, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del P.C.M. e fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 11, commi 3, 4 e 5 del P.C.M.;
- d. l'individuazione, per tali nuove zone edificabili di espansione:
  - delle condizioni di urbanizzabilità in funzione del locale stato di pericolosità idraulica;

- delle necessarie misure strutturali e non strutturali finalizzate alla tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, alla mitigazione della vulnerabilità ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, ai sensi delle norme vigenti.

### 3.

Lo schema preliminare di piano è uniformato ai seguenti principi generali:

- a. l'utilizzo di nuove risorse territoriali nelle aree a pericolosità media – P2 è ammesso solo quando non esistano alternative di espansione in aree non pericolose, anche nell'ambito dei Comuni limitrofi ovvero di riorganizzazione e riqualificazione dell'esistente tessuto insediativo;
- b. l'individuazione delle nuove zone edificabili di espansione nelle aree a pericolosità media - P2 avviene con priorità alle aree dimesse ai lotti interclusi ed alle aree adiacenti al territorio già urbanizzato o urbanizzabile;
- c. le nuove aree urbanizzabili e le misure strutturali di difesa idraulica:
  - devono essere compatibili con la salvaguardia del paesaggio e la tutela delle aree di importanza naturalistica;
  - non possono comunque determinare incrementi dei livelli di pericolosità per le aree limitrofe;
- d. nelle nuove zone edificabili di espansione ricadenti all'interno di aree a pericolosità idraulica media - P2:
  - non possono essere previste volumetrie edilizie, anche di carattere pertinenziale, sotto la quota del piano campagna;
  - non possono essere realizzati edifici di interesse strategico per le attività di protezione civile;
  - deve essere predisposto un piano di protezione civile, che preveda un piano di viabilità alternativa a scala locale, l'individuazione, in zone sicure, delle strutture di accoglienza della popolazione preventivamente evacuata o senza tetto e delle aree di emergenza per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

### 4.

Lo schema preliminare di piano è sottoposto al parere dalle strutture regionali competenti, dal Dipartimento della Protezione Civile e dall'Autorità di bacino che in tale contesto possono anche provvedere, se del caso, ad indicare eventuali modifiche ed integrazioni.

### 5.

Il piano, è approvato dall'Autorità di bacino, ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 67, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

## **ART. 18 – Aree soggette a pericolosità idraulica generata dal reticolo idrografico extra-bacino**

### 1.

Nelle aree di pianura del bacino del Livenza che risultino assoggettate a pericolosità idraulica generata dai reticoli idrografici dei contigui bacini del Sile e del Lemene, l'Autorità di bacino

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, l'Autorità di bacino del fiume Sile e l'Autorità di bacino del fiume Lemene organizzano congiuntamente le attività inerenti l'applicazione dell'art. 2, comma 6, della legge 365/2000, nonché l'attuazione dei rispettivi piani per l'assetto idrogeologico.

**2.**

A tal fine, nelle predette aree, le procedure amministrative relative ad ogni singola casistica o istruttoria sono espletate dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione in base alle valutazioni tecnico-idrauliche delle Autorità di bacino competenti sul reticolo idrografico da cui origina la pericolosità.

**ART. 19 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali**

**1.**

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

**TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 20 – Norme finali**

**1.**

A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato", approvato ai sensi del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267" decade.

Il relativo programma degli interventi si attua nell'ambito delle misure del presente Piano.

**2.**

Il Piano fissa i nuovi criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree fluviali e di quelle pericolose e le norme procedurali per la loro integrazione. Conseguentemente dalla data di adozione del Progetto di 1<sup>a</sup> Variante (g/m/a) non saranno più applicabili gli articoli di seguito indicati che avevano interinalmente disciplinato la stessa materia:

- gli artt. 4, 5, 8 e 15 del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza, sottobacino Cellina-Meduna.

**3.**

Continuano ad esplicitare efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino:

- gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza, sottobacino Cellina-Meduna;